



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

In persona dei magistrati

Dr. MARIO NATALINO IAPAOLO - Presidente
Dr. VINCENZO DI GIACOMO - Consigliere Relatore
Dr. CLOTILDE PARISE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa penale

Contro

1. **ULIANO Giuseppe**, nato a Campobasso il 20.2.1929 ivi residente Via delle Frasche n. 39;
2. **LA SERRA Giuseppe**, nato a Larino il 13.12.1953 ivi domiciliato in Via Console Minucio, 34
3. **MARINARO Mario**, nato a Baesweiler (Germania) l'11.01.1963, residente in San Giuliano di Puglia via Aldo Moro n. 5;
4. **MARTINO Giovanni**, nato a Colletorto il 12.02.1953 ivi residente in Via della Libertà, 13 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Marone in Termoli Piazza Bega;
5. **ABIUSO Carmine Antonio**, nato a Gambatesa il 15.06.1959, ivi residente Viale V. Veneto n.16 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfederico Cecanese in Campobasso Via Liguria n. 1;

Sentenza N. 50/2009

N.126/2008 R.G. APP.

n. /2009 REP.

SENTENZA

Depositata in Cancelleria

Oggi

19.05.2009

Il Cancelliere C2
(d.s.s.a. Lucia Pietroniro)

Fatto avviso ex art. 548 c.p.p.

Sentenza irrevocabile

Il.....

6. **BORRELLI Antonio Mario**, nato a San Giuliano di Puglia il 19.02.1962 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori Avv. Fabio Del Vecchio e Avv. Giuseppe Ruta in Campobasso Corso V. Emanuele n. 23;

IMPUTATI


A) delitto p. e p. dagli artt. 113 - 449 - 434 c.p. perché, tenendo ciascuno le seguenti condotte colpose (quanto a Giuseppe La Serra, Mario Marinaro, Giovanni Martino - *nome così corretto all'udienza preliminare del 3 ottobre 2005* -, Antonio Mario Borrelli: con l'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 112 c.p.), cooperavano, in occasione dei seguenti interventi effettuati con le seguenti azioni e le seguenti omissioni, nel porre le condizioni per il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia:

SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO JOVINE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (lavori conclusi nel 2002) nella più completa inosservanza delle prescrizioni dettate dal D.M. LL.PP. del 20.11.1987, obbligatorie in quanto trattavasi di interventi di sopraelevazione di un preesistente edificio in muratura; nonché delle prescrizioni dettate dalla legge n. 1086 del 5.11.1971 e dal correlato D.M. 9.1.1996, obbligatorie anche in relazione al dato di fatto che vennero eseguiti interventi sul solaio di sottotetto esistente e vennero costruiti i nuovi impalcati del sottotetto e del tetto (con travi e solai in cemento armato); il tutto,

- senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile imposta dall'art. 2 della Legge 2.2.1974 n. 64, in relazione alla legge 445/1908 sugli "abitati da consolidare" fra i quali era stato inserito il comune di S. Giuliano con DPR n. 1099 de 11.7.1956;

- senza che fosse stato redatto alcun progetto strutturale esecutivo (comprendente - come invece avrebbe dovuto - elaborati grafici, calcolazioni e relazione illustrativa dei materiali) della sopraelevazione e degli interventi necessari al suo inserimento nell'organismo edilizio esistente;

- senza che fosse stata presentata la denuncia al Genio Civile, e contestualmente effettuato il deposito della suddetta documentazione di progetto ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71;



- senza che, in corso d'opera, si fosse proceduto alla verifica della qualità dei materiali impiegati ed alle prove sugli stessi;
- senza che fosse depositata, a struttura ultimata, la prescritta relazione all'ufficio del Genio civile con i dovuti certificati delle prove eseguite sui materiali impiegati e sull'esito delle eventuali prove di carico;
- senza l'effettuazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71 e dell'art. 6 del D.M. 30.05.1974, del collaudo statico delle opere e, conseguentemente, senza che l'atto di collaudo fosse, ai sensi del già citato art. 7 della Legge 1086/71, depositato presso l'ufficio del Genio Civile;
- senza che si fosse proceduto alla verifica e al consolidamento previsti ed imposti dal DMLLPP 20.11.1987 e dalla circolare LLPP 4.1.1989 n. 30787;
- senza che si fosse proceduto al collaudo statico imposto dal DM 20.11.1987 anche per le costruzioni in muratura;
- senza che si fosse proceduto, nella progettazione degli interventi da eseguirsi sull'edificio scolastico, a dotare le opere di capacità di resistenza antisismica, con le modalità previste dal D.M. 16.01.1996, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 18.12.1975 (punto 5 delle norme tecniche): "...ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc.", tenuto anche conto anche del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato per giunta inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico (con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS) con l'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, in relazione alla Legge 27.12.1997 n. 449 ed al suo regolamento attuativo, Decreto del Ministero dell'Interno 28.9.1998 n. 499;
- senza, infine e cnicamente, far precedere il rilascio della licenza d'uso o di agibilità della Scuola Jovine (peraltro sostituita da un fraudolento "certificato di agibilità e staticità", in data 11.9.2002, che consentì sinistramente l'ingresso a scuola di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, fino al giorno del crollo della scuola, meno di due mesi dopo la sua "inaugurazione" e la sua "consegna" all'utenza) dall'obbligatorio collaudo statico, mai effettuato;

complessiva catena di inosservanze di leggi, di omissioni, di inadempimenti, di negligenze e di imperizie come appresso specificatamente riferibili a ciascuno degli indagati, tutti cooperanti nel

porre le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico che, prima del terremoto e al primo modesto incremento delle azioni verticali determinato dalle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, si presentò predisposto al "collasso per schiacciamento"; in particolare, porzioni di muratura - con funzione "portante" sottostanti la trave di primo piano a confine tra la zona sopraelevata e quella non sopraelevata - erano "in condizioni prossime al collasso già per i soli carichi verticali" e quindi ben al di fuori dei limiti previsti anche per le zone non sismiche" (v. Consulenti del Pm); "diversi muri alla base dell'edificio, sotto carichi verticali massimi, presentavano coefficienti di sicurezza largamente inferiori a quanto previsto dalla norma, in condizioni prossime al collasso" (...) oltre la "tensione di splitting" (v. Periti del Giudice); il tutto, nel quadro di una struttura di per sé non sufficientemente sicura e per giunta reduce da un intervento severamente invasivo (conclusosi nel 1979) consistito nell'abbattimento del corpo scala e nella sua ricostruzione ex novo, compiuto nella più completa inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Legge 1086 del 5.11.1971 e comportante il taglio parziale della trave in cemento armato che sosteneva il ballatoio dell'atrio interno e la conseguente sostanziale modifica del suo funzionamento strutturale e statico (circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto imporre preventive verifiche e specifiche adeguate misure prima dei lavori di sopraelevazione della scuola dei quali alla presente imputazione):

. **Giuseppe La Serra, progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola:**

mancata redazione degli elaborati di cui all'art. 4 punti a) e b) della legge 1086 del 5.11.1971; mancata elaborazione del progetto; mancata denuncia delle opere al Genio civile; mancata tenuta in cantiere dei documenti e del giornale dei lavori (art. 5 legge 1086 del 5.11.1971); mancato controllo della qualità dei materiali impiegati, mancate prove sui materiali (art. 3, comma 2, Legge 1086/71); mancato deposito della relazione a struttura ultimata, conseguentemente mancata esibizione delle prove sui materiali impiegati e delle prove di carico (art. 6, comma 2, Legge 1086/71); mancata preventiva autorizzazione del Genio civile (art. 2 Legge 2.2.1974 n. 74), tenuto all'oscuro dei lavori; mancato intervento di consolidamento, tecnicamente e legalmente dovuto ai sensi del D.M. 20.11.1987 (del quale, v. punto 1.3 e punto 1.1) e conseguentemente mancata produzione della relativa documentazione (elaborato tecnico di calcolo relativo alle nuove opere e alle strutture da sopraelevare, fondazioni, caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno sul quale era fondato l'edificio da sopraelevare); così cinicamente tacendosi la grave situazione statica dell'edificio e l'impossibilità di procedere al suo ampliamento; disapplicazione delle norme relative alle costruzioni in zone in abitati da consolidare (art. 2 Legge 64/74) e sismiche (tenuto conto del fatto che, come disposto dall'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, il Comune di San Giuliano di Puglia era inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS e tenuto per di più conto del disposto di cui al DM 18.12.1975: "ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro

che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc."); mancata redazione degli elaborati imposti dalla legge 11.2.1994 n. 109 e connesso DPR 21.12.1999 n. 554; mancata tenuta e compilazione del libro giornale; mera simulazione di un "atto di licenza d'uso e di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai, invece, effettuato) a mezzo di un fraudolento "certificato di agibilità e staticità" (addirittura datato 11.9.2002, cioè meno di due mesi prima del crollo della scuola) finalizzato a superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico (tanto, in violazione particolarissima del su richiamato disposto di cui al DM 18.12.1975); mancata osservanza del D.M. 09.01.1996 con riferimento al progetto strutturale con verifiche delle opere in c.a., ai controlli sui materiali, alle prove di carico; mancata osservanza del D.M. 20.11.1987 per quanto attiene l'obbligo di procedere alla verifica (attraverso la quale si sarebbero accertate le precarie condizioni statiche in cui versava l'edificio già prima della sopraelevazione ed in presenza anche dei soli carichi verticali) e al consolidamento delle strutture in muratura esistenti prima della sopraelevazione, al progetto strutturale con verifiche della sopraelevazione, ai controlli sui materiali, alle prove di carico sulle strutture; mancata redazione della prescritta relazione sulle fondazioni e sulle caratteristiche concretamente indagate geologico-geotecniche del terreno sul quale era fondato l'edificio da sopraelevare (come imposto dal DM.LL.PP. 20.11.1987); omessa rilevazione delle condizioni di grave precarietà statica delle strutture murarie preesistenti, sopraelevazione invece e addirittura dell'immobile, che dette condizioni avrebbe ulteriormente aggravato; sopraelevazione (in completa assenza di un progetto, di prove sui materiali e prove di carico) priva dei necessari requisiti di sicurezza prescritti dalla legge e tale da rendere altamente pericoloso l'edificio scolastico, per giunta favorendo l'apertura della scuola grazie alla redazione e al rilascio del fraudolento "certificato di agibilità e staticità", pur in mancanza dell'imprescindibile collaudo statico; omissioni ed azioni, tutte, risultate, se non finalizzate a nascondere, certo capaci di nascondere le condizioni di grave precarietà statica delle strutture murarie preesistenti, e di consentirne anzi la sopraelevazione che ne aggravò ulteriormente le condizioni di pericolo ed infine di consentire spregiudicatamente l'uso della scuola in condizioni di elevata precarietà e vulnerabilità statica prossime alle condizioni di collasso per i soli carichi verticali già prima della sopraelevazione (collasso effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Giovanni Martino, Carmine Abiuso**, titolari delle imprese appaltatrici dei lavori (sopraelevazione dell'edificio scolastico):

il primo, appaltatore; il secondo, subappaltatore:

omessa denuncia delle opere, prima del loro inizio, al Genio Civile (art. 4 Legge 1086/71); esecuzione dei lavori senza un progetto esecutivo strutturale e loro prosecuzione su sporadiche

indicazioni verbali del progettista, a dispetto della pessima qualità della muratura rilevata nel corso dei lavori; sopraelevazione che aggravò ulteriormente le condizioni di pericolo nelle quali versava la scuola già in condizioni di elevata precarietà e vulnerabilità statica prossime alle condizioni di collasso per soli carichi verticali già prima della sopraelevazione (collasso effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola per schacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Giuseppe Uliano**, titolare della impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del primo lotto della scuola (la parte crollata):

violazioni delle regole tecniche ai sensi del R.D.L. 22.11.1937 n.2105, art. 5 (convertito in Legge in data 25.04.1938 con n. 710), avendo realizzato strutture murarie non rispondenti ai prescritti requisiti tecnici relativi alla costruzione di murature con pietrame irregolare, peraltro nettamente insufficienti e conseguentemente di elevata vulnerabilità (circostanza rilevante nella dinamica del collasso per schacciamento subito dalla scuola il 31.10.2002);

. **Antonio Mario Borrelli**, Sindaco di San Giuliano di Puglia fino al 2004:

mancata nomina del collaudatore statico dei lavori di sopraelevazione, mancata vigilanza sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge 1086/71, autorizzazione all'utilizzazione da parte di scolari, docenti, personale e pubblico della costruzione prima del rilascio del certificato di collaudo (peraltro mai avvenuto) recante anche l'attestazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile dell'avvenuto deposito e comunque prima del collaudo statico (peraltro mai avvenuto), in violazione dell'art. 8 Legge 5.11.1971 n. 1086, dell'art. 6 DM 30.5.1974 e dell'art. 200 DPR 21.12.1999 n. 554; omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Mario Marinaro**, nella qualità di Geometra, di Tecnico comunale e di Responsabile del procedimento per i lavori di sopraelevazione della scuola Jovine, ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e successivi regolamenti e modifiche ed ai fini di quanto disposto dal DPR 21.12.1999 n. 554, in particolare: art. 7, art. 8, art. 47:

mancata vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche per i lavori effettuati in abitati da consolidare, come San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 2 della Legge 64/74; mancata vigilanza sull'applicazione delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche (come San Giuliano dichiarato "ad elevato rischio sismico") atte a dotare le opere di capacità di resistenza antisismica,

in violazione per di più di quanto prescritto dal D.M. 18.12.1975 (punto 5 delle norme tecniche): "...ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità (...) condizioni di abitabilità che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc."; tenuto conto del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico (con intensità sismica corrispondente al livello 9 MCS) con l'Ordinanza n. 2788 del 12.6.1998, in relazione alla Legge 27.12.1997 n. 449 ed al suo regolamento attuativo, Decreto del Ministero dell'Interno 28.9.1998 n. 499; mancata vigilanza sull'osservanza della Legge 5.11.1971 n. 1086 e del DM 9.1.1996 per quanto attiene la denuncia dei lavori al Genio Civile, i documenti di cantiere, la relazione a struttura ultimata, il collaudo statico, la licenza d'uso, il progetto strutturale con verifica delle opere in c.a., i controlli sui materiali, le prove di carico, adempimenti mai effettuati; mancata vigilanza sull'osservanza del DM 20.11.1987 quanto all'obbligo di procedere alla verifica e al consolidamento delle strutture in muratura esistenti prima della sopraelevazione della scuola, al progetto strutturale con verifiche della sopraelevazione, ai controlli sui materiali, alle prove di carico sulle strutture; mancata vigilanza sulla illecita utilizzazione dell'opera, rimaneggiata e ampliata (sopraelevazione) prima del e senza il collaudo statico; mancata vigilanza ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e del DPR 21.12.1999 n. 554; accettazione di un simulato "atto di licenza d'uso o di abitabilità" (presupponente un imprescindibile collaudo statico, mai invece effettuato) nell'anomala formula di un "certificato di agibilità e staticità", a firma dello stesso progettista e direttore dei lavori delle opere, finalizzata a superare il dato di fatto e giuridico del mancato collaudo statico; omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono strumentalmente di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

. **Antonio Mario Borrelli**, Sindaco del Comune di San Giuliano:

omesso avviso pubblico ai sensi del D.M. 28.09.1998 n. 499, art. 4; comportamento che concorse a consentire il rimaneggiamento e la sopraelevazione della Scuola Jovine senza le doverose misure antisismiche;

. **Antonio Mario Borrelli**, nella qualità di componente la Giunta comunale di San Giuliano di Puglia:

approvazione con delibera del 9.6.2000 del progetto esecutivo di sopraelevazione della scuola a firma Giuseppe La Serra, privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali (Legge 1086 del 5.11.1971 e successivi Decreti applicativi, D.M. 20.11.1987, Legge n. 109 dell'11.2.1994), privo degli

interventi di consolidamento previsti dal DM 20.11.1987, in violazione del DM 16.1.1996, del DM 18.12.1975, dell'Ordinanza 2788 del 12.6.1998 (tenuto conto del fatto che il Comune di San Giuliano di Puglia era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico); omissioni che si sarebbero rivelate determinanti nella dinamica degli eventi posto che consentirono di aprire al pubblico una struttura di per sé al limite del collasso, effettivamente verificatosi pochi giorni dopo l'inaugurazione della scuola (collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali);

Fatto/reato accertato come consumatosi in San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002;

B) delitto p. e p. dagli articoli 113 – 589, cc. 1 e 3, c.p. perché, tenendo le condotte, commissive ed omissive, di cui al precedente capo A) e soprattutto consentendo, favorendo ed autorizzando illecitamente, in cooperazione tra loro e nonostante e grazie alle descritte loro condotte, la indebita frequentazione della scuola 'Jovine' di San Giuliano di Puglia da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, cagionavano per colpa, in occasione dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 il crollo della scuola e la morte delle seguenti persone che non avrebbero peraltro dovuto essere presenti nella scuola:

1. ASTORE Antonio, nato a Larino il 12.05.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Costa Vitello nr.1, alunno classe 3[^];
2. BORRELLI Antonella, nata a Larino il 26.07.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Berlinguer nr.4, alunno classe 1[^];
3. BUONAGURIO Michela, nata a Larino il 28.06.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Cappella nr.2, alunno classe 1[^];
4. CINIGLIO Carmela, nata a Colletorto il 17.03.1955, ivi residente, Via Marconi nr.198, insegnante che si trovava nella classe 3[^];
5. COLANTUONO Maria, nata a Campobasso il 16.09.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via G. Pepe nr.21, alunno classe 1[^];
6. DE LISIO Melisa, nata a Larino il 22.12.1993, residente in San Giuliano di Puglia in via G. Pepe n. 9, alunno classe 4[^];
7. DI CERA Sergio, nato a Larino il 03.03.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.6, alunno classe 3[^];
8. DI RENZO Antonio, nato a Larino il 06.05.1994, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Postecchia nr.1, alunno classe 3[^];
9. DI RENZO Maria, nata a Larino il 11.03.1995, residente in San Giuliano di Puglia, Contrada Via delle Vigne n.3, alunno classe 2[^];
10. FRANCIARIO Lorenzo, nato a Larino il 26.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.89, alunno classe 5[^];

11. IACURTO Luca, nato a Larino il 19.11.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Giovanni XXIII nr.3, alunno classe 1^;
12. IACURTO Paolo Romano, nato a Larino il 09.01.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Pepe nr.25, alunno classe 1^;
13. IANIRI Valentina, nata a Larino il 27.07.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.246, alunno classe 1^;
14. LAFRATTA Domenico, nato a Larino il 06.09.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via Borgo Pozzo Alberto nr.27, alunno classe 5^;
15. MORELLI Morena, nata a Campobasso il 24.11.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Via Leopardi nr.15, alunno classe 1^;
16. NARDELLI Gianni, nato a Larino il 28.06.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte nr.1, alunno classe 4^;
17. NARDELLI Giovanna, nata a Larino il 22.04.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.53, alunno classe 5^;
18. OCCHIONERO Luigi, nato a Larino il 26.01.1995, residente a San Giuliano di Puglia, alunno classe 3^;
19. PETACCIATO Luigi, nato a Larino il 11.03.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via Moro nr.22, alunno classe 2^;
20. PICANZA Maria Celeste, nata a Larino il 26.10.1994, ivi residente al Largo Palazzo Marchesale n.9, alunno classe 3^;
21. PICANZA Raffaele, nato a Larino il 25.03.1996, residente in San Giuliano di Puglia, C/da Colle Monte nr.19, alunno classe 1^;
22. PICANZA Valentina, nata a Larino il 14.02.1996, residente in San Giuliano di Puglia, Largo Palazzo Marchesale nr.9, alunno classe 1^;
23. RIGGIO Gianmaria, nato a Campobasso il 16.04.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.234, alunno classe 4^;
24. RIGGIO Luca, nato a Campobasso il 16.04.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.234, alunno classe 4^; Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.54, alunno classe 2^;
25. SERRECCHIA Costanza, nata a Larino il 13.11.1992, residente a San Giuliano di Puglia, via Giovanni XXIII nr.76, alunno classe 5^;
26. VASSALLI Martina, nato a Cesena il 11.07.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte, alunno classe 2^;
27. VISCONTI Umberto, nato a Larino il 13.03.1993, residente a San Giuliano di Puglia, C/da Colle Monte nr.25, alunno classe 5^, deceduto successivamente in data 02.12.2002 in Roma presso l'ospedale Bambin Gesù "

28. RITUCCI Giovanna, nata a Campobasso il 23.02.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Corso Vittorio Emanuele III nr.54, alunno classe 2^a;

nonché lesioni personali alle seguenti persone:

1. ANDRONE Vito, nato a Larino il 09.10.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 110 giorni con postumi penalmente rilevanti;
2. ASTORE Ferdinando, nato a Larino il 13.01.1992, residente a S.Giuliano di P. in via dei Ciclamini n.7; lesioni dalle quali derivava una malattia curata 69 giorni con postumi penalmente rilevanti;
3. ASTORE Gianluigi, nato a Larino il 5.12.1993, residente a S.Giuliano di P. in via delle Rose n.15; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 17 giorni;
4. ASTORE Giovanna, nata a Larino il 23.09.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 11 giorni ;
5. ASTORE Marica, nata a Larino il 14.10.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.4; lesione dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni ;
6. BARBIERI Giuseppina, nata a S.Giuliano di P. il 12 11 1957, ivi residente in via delle Fresie n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 30 giorni;
7. BARBIERI Pompeo, nato a Larino il 16.01.1994, residente a San Giuliano di Puglia in via Kennedy n.16 ricoverato all'epoca presso l'ospedale civile di Bari; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 282 giorni, pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti;
8. CERCE' Vincenzo, nato a Termoli il 23.07.1994, residente a S.Giuliano di P. al C.so Vitt. Emanuele III n.67; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni);
9. CIRINELLI Luigi, nato a Larino il 17.01.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.11; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 145 giorni con postumi penalmente rilevanti;
10. D'ASCENZO Veronica, nata a Larino il 13.09.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via A. Moro nr.12; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 130 giorni;
11. DI FIORE Simone, nato a Campobasso il 27.04.1994, residente a S.Giuliano di P. in via degli Olmi n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 5 giorni;
12. DI RENZO Dino, nato a Campobasso il 24.05.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via dei Ciclamini n.10; lesioni dalle quali derivava una malattia durata di 20 giorni;
13. DI RENZO Giuliana, nata a Larino il 1.04.1992, residente a S.Giuliano di P. alla C.da Posticcia n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in 15 giorni;
14. DI RENZO Lilia, nata a Larino il 05.10.1993, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.5; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 35 giorni;
15. FERRANTE Maria Pia, nata a Larino il 7.06.1992, residente a S.Giuliano di P. in via delle Viole; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 71 giorni;

16. FERRUCCI Michele, nato a Larino il 9.01.1993, residente a S.Giuliano di P. in via dei Ciclamini n.8; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 365 giorni;
17. GIANNONE Maria, nata a Colletorto il 25.04.1956, ivi residente, Via Fontana nr.2; ricoverata all'epoca presso l'ospedale civile di Pescara; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 665 giorni, con pericolo di vita e postumi penalmente rilevanti;
18. IACURTO Paolo, nato a Larino il 15.04.1992, residente a S.Giuliano di P. in via G.Pepe n.25; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 30 giorni ;
19. IANIRI Michela, nata a Campobasso il 01.02.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via dei Ciclamini n.13; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 20;
20. IANIRI Mario, nato a Larino il 28.09.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Aiannella nr.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 15;
21. LICURSI Angelo, nato a Termoli il 31.07.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Querce n.2; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 621 giorni con postumi penalmente rilevanti;
22. MACCHIAROLO Irene, nata a S.Giovanni Rotondo (FG) il 12.06.1993, residente a S.Giuliano di P. in via Inghilterra n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 45 giorni ;
23. MARINARO Luana, nata a Larino il 26.10.1994, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 150 giorni;
24. MUCCIACCIO Rosalba Antonietta, nata a Colletorto il 22.01.1962, ivi residente, Via S. D'Acquisto nr.28, ricoverata all'epoca presso gli ospedali di Termoli, Campobasso e Bologna; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 250 giorni con postumi penalmente rilevanti e con pericolo di vita;
25. NALLI Giovanna, nata a Colletorto il 17.04.1964, ivi residente, Via Marconi nr.163, bidella; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni;
26. NARDELLI Rachele, nata a Larino l'8.01.1995, residente a S.Giuliano di P. in via delle Mimose n.16; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 72 giorni ;
27. PATAVINO Antonio, nato a Bologna il 20.05.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Contrada Colle Monte nr.13; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 79 giorni ;
28. PERSICHILLO Giovanni, nato a Larino il 27.12.1995, residente a San Giuliano di Puglia, Via Leopardi nr.25; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 64 giorni ;
29. PIZANZA Michele, nato a Larino il 30.06.1993, residente a S.Giuliano di P. in via delle Viole n.8; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita il 10° giorno;
30. RUSSO Giovanni, nato a Larino 30.05.1993, residente a S.Giuliano di P., in via degli Olmi n.19; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 11 giorni;
31. SEBASTIANO Antonella, nata a Larino il 10.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via delle Rose n.20; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 15 giorni ;

32. SIMONE Clementina, nata a San Giuliano di Puglia il 2.07.1957, ivi residente, Via delle Gardenie nr.1, maestra; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 26 giorni ;
33. ZEPPESELLA Maria Lucia; nata a Caserta il 30.04.1978, residente a Colletorto, Via Insorti d'Ungheria nr.32, cuoca; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 20 giorni;
34. ANTIGNANI Pia Antonietta, nata a Larino il 22.10.1992, residente a San Giuliano di Puglia, Via A. Moro nr.22; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 10 giorni;
35. ASTORE Rossella, nata a Larino il 12.04.1991, residente a S.Giuliano di P. in via delle Querce n.4; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 40 giorni;
36. DI TULLIO Eleonora, nata a Rho (MI) il 9.03.1991, residente a S.Giuliano di P. in via G.Pepe n.25; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita nel 10° giorno;
37. IAROCCI Raffaella, nata a Larino l'8.01.1999, residente a S.Giuliano di P. in via Colle Monte n.15; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 60 giorni;
38. MACCHIAROLO Gianni, nato a Larino il 9.04.1989, residente a S.Giuliano di P. alla C.da Vallone Roccia n.1; lesioni dalle quali derivava una malattia guarita nel 10° giorno;
39. NARDELLI Giulia nata a Larino il 25.05.1998, residente a S.Giuliano di P. in via G.Leopardi n.3; lesioni dalle quali derivava una malattia durata 60 giorni;

Fatto/reato accertato come consumatosi in San Giuliano di Puglia il 31 ottobre e il 2 dicembre 2002.

Giuseppe La Serra e Mario Marinaro.

C) Delitto p. e p. dagli artt. 110-479 cp perché, nella loro qualità di progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia (La Serra) e di tecnico del Comune di San Giuliano e responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione della stessa scuola (Marinaro), attestavano falsamente – attraverso il rilascio e l'accettazione di un sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" (addirittura datato 11.9.2002, cioè meno di due mesi prima del crollo della scuola), arbitrariamente sostitutivo dell' "*atto di licenza d'uso e di abitabilità*" (presupponente un imprescindibile collaudo statico mai, invece, effettuato) - la sicurezza dell'immobile a sopraelevazione avvenuta; tanto, allo scopo di superare il dato di fatto e giuridico del mancato *collaudo statico* (in violazione particolarissima del DM 18.12.1975);

In San Giuliano di Puglia, l'11.9.2002.


A seguito degli appelli proposti dal P.M., dal P.G., dall'Avvocatura dello Stato, da varie parti civili avverso la sentenza del Tribunale di Larino in composizione monocratica in data 13/7/2007, con la quale IULIANO Giuseppe, LA SERRA Giuseppe, MARINARO Mario, MARTINO Giovanni, ABIUSO Carmine Antonio e BORRELLI Antonio Mario venivano assolti dai reati loro ascritti ai capi

a) e b) della rubrica perchè il fatto non sussiste. Venivano assolti LA SERRA Giuseppe e MARINARO Mario dal reato loro ascritto al capo c) della rubrica perchè il fatto non sussiste. Veniva disposto, inoltre, la restituzione agli aventi diritto dell'intero compendio in giudiziale sequestro.



La presente sentenza si compone dei seguenti Capitoli e paragrafi:

| | |
|--|---------|
| <u>Premessa</u> | pag. 10 |
| I) <u>Il fatto</u> | pag. 20 |
| II) <u>Il processo di I° grado</u> | pag. 31 |
| III) <u>La sentenza impugnata</u> | pag. 33 |
| IV) <u>L'appello del PG</u> | pag. 50 |
| V) <u>L'appello del PM</u> | pag. 53 |
| VI) <u>L'appello dell'Avvocatura dello Stato per conto dello Stato italiano (parte civile) e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica</u> | pag. 62 |
| VII) <u>Gli appelli delle altre parti civili</u> | pag. 66 |
| VIII) <u>Le difese degli imputati</u> | pag. 68 |
| IX) <u>Il dibattimento di appello</u> | pag. 75 |
| X) <u>La struttura dei motivi della presente sentenza</u> | pag. 76 |



XI) Questioni preliminari e di rito pag. 78

- 1) Sulla dedotta inammissibilità delle costituzioni di talune parti civili (pag. 78)
- 2) Sull'inammissibilità delle richieste di riammissione del Comune di San Giuliano di Puglia quale parte civile e di sua esclusione quale responsabile civile (pag. 88)
- 3) Sull'impugnazione dell'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile e della sua ammissione quale parte civile. Sull'ammissione di parte civile dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile (pag. 89)
- 4) Sulla dedotta inammissibilità dell'appello del PM (pag. 95)
- 5) Sul dedotto parziale passaggio in giudicato dell'assoluzione del Borrelli (pag. 98)
- 6) Sulla richiesta di trasmissione atti al PM in ordine a talune frasi pronunciate in sede di arringa dal difensore di p.c., avv. Foresta (pag. 103)
- 7) Su talune questioni ulteriori (pag. 104)
- 8) Sull'ammissione dell'ente esponenziale ONLUS-Cittadinanzattiva quale parte civile nel presente procedimento (pag. 105)

XII) Le condotte colpevoli: violazione del RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1938 pag. 125

- a-b) Il pietrame e le malte utilizzati (pag. 128)
- c) La sporgenza di un muro (pag. 135)

d) I mancati legami tra i paramenti dei muri (pag. 135)

XIII) Le condotte colpevoli (continua): violazione della L. n. 1086/1971

(e DM 9/1/96) pag. 148

XIV) Le condotte colpevoli (continua): violazioni del DM

20/11/1987 pag. 165

a) Le mancate verifiche ed i mancati consolidamenti obbligatori (pag. 166)

b) Il mancato collaudo statico (pag. 188)

XV) Le condotte colpevoli (continua): violazione della L. n. 109/94 e del

DPR n. 554/99 pag. 197

a) La mancata redazione del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli (pag. 197)

b) Il mancato collaudo statico (pag. 209)

XVI) Le condotte colpevoli (continua): violazione dell'art. 2 L. n.

64/74 pag. 213

XVII) Le condotte colpevoli (continua): violazione della disciplina

antisismica pag. 230

a) Violazione diretta della L. n. 64/74 e del DM 16/1/96 (esclusione) (pag. 230)

b) Violazione dell'art. 43 cp, in relazione all'OPCM n. 2788 del 12 giugno 1998 ed Elenco allegato (pag. 238)

c) Violazione dell'art. 4 DM 28/9/98, n. 499: irrilevanza (pag. 278)

d) Violazione del DM 18/12/1975 (pag. 281)

XVIII) Il nesso causale in ordine alle violazioni di carattere

procedimentale: sussistenza del nesso causale pag. 298

1) Premessa (pag. 298)

2) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 4, 1° co. L. n. 1086/71 (pag. 301)

3) Il nesso di causalità in ordine alla violazione del titolo II, punto 1.1 del DM 20/11/87 (pag. 303)

4) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 16 L. n. 109/94 e degli artt. 15, 35 e 39 DPR n. 554/99 (pag. 304)

5) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 2 L. n. 64/74 (pag. 305)

6) Il nesso di causalità in ordine alla violazione dell'art. 7, 1° co. L. n. 1086/71, del titolo I, Cap. IV DM 20/11/87 e degli artt. 187 ss., 192 ss. 200 DPR n. 554/99 (e 3 e 28 L. n. 109/94) (pag. 307)

XIX) Il nesso causale in ordine alle contestate violazioni di carattere

sostanziale: critica alla tesi dell'insussistenza del nesso causale pag. 311

1) Premessa (pag. 311)

a) La tipologia non-antisismica degli edifici di San Giuliano (pag. 312)

b) La prevalente tipologia con muratura in pietrame degli edifici circostanti la scuola (pag. 313)

- c) Il mancato crollo degli edifici circostanti la scuola ed i danni dagli stessi riportati (pag. 317)
- d) I crolli totali di altri due edifici in San Giuliano (pag. 319)
- e) Le due domande poste dal giudice ai periti e la loro ultroneità (pag. 322)
- 2) Le risposte dei periti alle due domande loro poste dal giudice (pag. 326)
- 3) Il percorso erroneo delle due domande del giudice (pag. 329)
- 4) Il giusto binario nell'indagine sulla *probabilità logica* (pag. 340)
- 5) L'errore di fondo nelle risposte dei periti (pag. 347)
- 6) Il carattere fuorviante delle due domande del giudice e delle relative risposte dei periti (pag. 351)
- 7) Conclusione (pag. 361)

XX) Il nesso causale in ordine alle contestate violazioni di carattere sostanziale (continua): sussistenza del nesso causale pag. 364

- 1) Premessa (pag. 364)
- 2) La vulnerabilità della scuola (pag. 368)
 - a) Prologo (pag. 368)
 - b) L'inattendibilità (in senso sia assoluto che relativo) delle prove di carico peritali e relative verifiche e coefficienti (pag. 369)
 - c) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media ultimata nel 1960 (pag. 400)
 - d) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media prima della realizzazione della sopraelevazione del 2002 (pag. 404)

e) Il grado di vulnerabilità della scuola elementare e media dopo la
realizzazione della sopraelevazione del 2002 (pag. 409)

3) Lo scuotimento del suolo (pag. 419)

a) La media entità della scossa del 31/10/2002 (pag. 419)

b) L'effetto di sito nel paese di San Giuliano (pag. 424)

c) La pretesa amplificazione dell'amplificazione nel perimetro
strettamente sottostante la scuola di San Giuliano (pag. 435)

d) Conclusione (pag. 451)

4) La combinazione tra la vulnerabilità della scuola e lo scuotimento del
suolo (pag. 451)

5) L'altamente probabile dinamica del crollo (pag. 462)

6) Conclusioni (pag. 478)

a) Sintesi conclusiva (pag. 478)

b) Confutazione finale dei singoli capi dell'impugnata sentenza in
materia di nesso di causalità (pag. 484)

XXI) Il nesso di rischio: sussistenza pag. 490

1) I due profili del capo B della rubrica, anche in relazione alla questione del
nesso di rischio (pag. 490)

2) Il nesso di rischio (pag. 497)

XXII) Il falso ideologico pag. 504

XXIII) Le singole posizioni processuali degli imputati: profili comuni pag. 516

- 1) Puntualizzazione sul capo A della rubrica (pag. 516)
- 2) Ancora sul nesso di causalità, con riferimento alle reciproche posizioni degli imputati: in particolare, sua mancata interruzione in virtù del certificato dell'11/9/02 oppure in virtù delle condotte del dirigente scolastico e/o delle stesse famiglie delle vittime e/o del sindaco (pag. 517)
- 3) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agli'imputati (pag. 535)
 - a) La cooperazione colposa ex art. 113 cp (pag. 535)
 - b) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agli'imputati (pag. 538)
- 4) Il concorso formale ex art. 81 cp, il reato più grave e le circostanze (pag. 549)



XXIV) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua): posizioni del La Serra e del Marinaro pag. 552

- 1) Premessa (pag. 552)
- 2) La posizione del La Serra (pag. 558)
- 3) La posizione del Marinaro (pag. 565)
- 4) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese (pag. 571)

XXV) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua): posizioni del Martino e dell'Abiuso pag. 574

- 1) Premessa (pag. 574)

- 2) La posizione del Martino e dell'Abiuso (pag. 581)
- 3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese
(pag. 589)

XXVI) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua):

posizione del Borrelli pag. 592

1) Premessa: la ripartizione delle competenze tra gli organi elettivi e quelli tecnico-amministrativi (pag. 592)

2) La posizione del Borrelli (pag. 601)

a) Approvazione del progetto esecutivo nonostante le sue carenze di ordine strutturale (pag. 601)

b) Autorizzazione all'utilizzazione della costruzione da parte degli utenti prima del (mai avvenuto) collaudo statico (pag. 619)

c) Conclusione (pag. 653)

3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese
(pag. 656)

XXVII) Le singole posizioni processuali degli imputati (continua):

posizione dell'Uliano pag. 662

XXVIII) La condanna al risarcimento dei danni ed alle spese in favore delle parti civili pag. 682

1) La posizione del Comune di San Giuliano di Puglia quale responsabile civile (pag. 682)

2) La responsabilità civile a carico degli imputati (pag. 702)

3) L'infondatezza delle pretese di merito sia dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile che del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (pag. 708)

4) La mancata spettanza del risarcimento dei danni in favore di Tomaro Anna Antonietta (pag. 714)

5) La spettanza del risarcimento dei danni e delle spese processuali del doppio grado in favore della parte civile non appellante "Cittadinanzattiva-ONLUS" (pag. 714)

6) La spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della provvisionale e delle spese processuali del doppio grado in favore delle restanti costituite parti civili appellanti e non appellanti (pag. 719)

XXIX) La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma in ordine all'eventuale corresponsabilità di soggetti incardinati in organi dello Stato italiano pag. 729

1) Premessa (pag. 729)

2) Rapporti tra giurisdizione, potere legislativo e potere esecutivo, con particolare riferimento al caso di cui è processo (pag. 731)

3) Puntualizzazione sul nesso di causalità (pag. 764)

XXX) Conclusioni pag. 768

DISPOSITIVO pag. 779

PREMESSA

Si premette che, allorchè nel testo si trova l'aggiunta *n.d.e.* oppure *n.d.r.*, ciò sta a significare "*nota dell'estensore*" (ossia del redattore della sentenza), nel senso che la parola o frase che precede detta aggiunta è stata inserita dalla Corte, per il tramite del Consigliere estensore. Altre volte, nell'ambito di una frase riportata in corsivo (ma talora anche dopo una frase non in corsivo), la parola o frase aggiunta è contenuta non in corsivo in una parentesi quadra (senza l'aggiunta *n.d.e.* oppure *n.d.r.*).

Ancora, quando nel testo vengono riportate per esteso delle frasi virgolettate, le sottolineature o il neretto ivi contenute sono di regola opera della Corte.

Si premette, altresì, che allorchè nel corso della sentenza si farà generico riferimento a questa o quella tesi degli imputati o dei loro difensori (o della loro difesa) o CTP, senza meglio specificare di quale imputato o difensore o CTP si tratti, potrà trattarsi della tesi sostenuta da uno o più (o anche tutti) i difensori e/o i CTP degli imputati.

Stessa cosa è a dirsi per i difensori delle parti civili e per gli appellanti in genere.


E la stessa cosa è a dirsi anche per le dichiarazioni rese al GIP o in sede dibattimentale dai periti prof.ri Braga e Burghignoli, nel senso che quando si farà generico riferimento ad essi senza meglio specificare, potrà trattarsi delle dichiarazioni rese concordemente da entrambi oppure anche solo da uno di essi (e dall'altro non smentite). A proposito delle quali dichiarazioni, è opportuno premettere sin d'ora (ma la questione verrà esaminata volta per volta nei suoi singoli aspetti) che questa Corte ne condivide alcune si ed

altre no, com'è pure a dirsi per la perizia che ne è a monte e per i relativi accertamenti, saggi, operazioni, descrizioni e valutazioni.

Si premette anche che, allorchè si tratterà delle singole condotte colpevoli citandosi genericamente gl'imputati, il riferimento dovrà intendersi a quegli imputati cui la singola condotta colpevole va effettivamente addebitata, specifico addebito di cui si tratterà invece nei Capitoli dedicati alle posizioni processuali di ciascuno di essi. In particolare, per tutte le violazioni diverse da quelle del RDL n. 2105/1937 (convertito nella L. n. 710/1938), il generico riferimento agl'imputati non includerà la posizione dell'Uliano.

Si premette, infine, che la sigla "*trascr. ud.*" seguita dalla data dell'udienza è riferita alla trascrizione integrale delle dichiarazioni rese in detta udienza.

Nel corso della sentenza, allorchè si farà riferimento a questo o quello tra gli atti del processo, verranno di regola menzionati i Faldoni in cui gli stessi sono contenuti. Non così, invece, per le trascrizioni integrali delle deposizioni o comunque dichiarazioni raccolte nel corso del giudizio di I° grado, rispetto alle quali si farà invece riferimento alle date delle relative udienze, sulla cui base le medesime trascrizioni potranno poi essere rinvenute nel Faldone 13 oppure nel Faldone 16. A sua volta, la trascrizione integrale delle dichiarazioni dei periti rese al GIP di Larino si trova nel fascicolo d'ufficio di I° grado n. I, inserito nel Faldone n. 30, alle pagg. 181 e ss. di detto fascicolo processuale; quest'ultimo Faldone verrà di regola richiamato allorchè si farà riferimento alle dichiarazioni rese al GIP, con la precisazione che le pagine cui si farà riferimento sono in tal caso quelle della trascrizione e non invece quelle del fascicolo processuale.



Ad ogni modo, al fine di agevolare la ricerca di documenti e riscontri, appare opportuno ricapitolare sinteticamente qui di seguito, in unico contesto, il contenuto dei singoli Faldoni processuali. Faldoni che, allo stato, sono n. 34, di cui n. 31 relativi al processo di I° grado ed altri 3, contrassegnati dalle lett. A, B, C, relativi al presente grado (salva l'eventuale formazione di Faldoni ulteriori per atti di notifica e quant'altro).

In sintesi, il contenuto dei suddetti Faldoni è dunque il seguente.

Faldone n. 1: atti relativi alle spese di giustizia.

Faldoni nn. 2 e 3: costituzioni di parti civili (duplicati ed originali).

Faldone n. 4: richieste e decreti relativi al responsabile civile, ivi compreso l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano di Puglia.

Faldone n. 5: nuove costituzioni di parte civile, depositate in varie date, ivi inclusa, tra le altre, quella dell'Avvocatura dello Stato per conto dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (M.I.U.R.), nonché quella di "Cittadinanzattiva-ONLUS".

Faldone n. 6: documentazione prodotta a sostegno delle prove all'udienza di I° grado del 17/3/06 tra l'altro dal PM e dalla difesa di parte civile. Taluni di questi documenti prodotti dal PM si trovano, comunque, anche nel Faldone 12, cartelline 10 (sottocartellina relativa al II° lotto) e 13 e nel Faldone 23 (all. n. 2, tomo III alla CT/PM); sempre tra i documenti prodotti dal PM, vi è la copia della G.U. in cui è stato pubblicato il testo integrale dell'OPCM n. 2788/1998 e dell'Elenco ad esso allegato.

Tra i documenti prodotti dalla difesa di p.c., invece, vi sono le pratiche relative a due sopraelevazioni rispettivamente di Pompeo Barbieri e Rachele e Nunziatina Porrizzo, oltre documentazione sanitaria.

Faldone n. 7: documentazione prodotta a sostegno delle prove sempre all'udienza di I° grado del 17/3/06 tra l'altro dalla difesa di parte civile e dai difensori dell'imputato Borrelli. La difesa di p.c. ha prodotto documentazione sanitaria, mentre gli altri hanno prodotto i documenti elencati nel primo foglio spillato al relativo fascicoletto, tra i quali pure le note di vari organi pubblici, sia politici che amministrativi, lo statuto del Comune di San Giuliano di Puglia, la sentenza del GUP di Larino n. 112/05 del 17/10/05 e l'ordinanza del GIP di Larino del 25/3/04.

Faldone n. 8: documentazione prodotta a sostegno delle prove sempre all'udienza di I° grado del 17/3/06 tra l'altro dall'Avvocatura dello Stato e da "Cittadinanzattiva-ONLUS". La prima ha prodotto documenti comprovanti tra l'altro la realizzazione della nuova scuola e le relative spese, nonché altri documenti connessi alla propria veste processuale. La seconda ha tra l'altro prodotto il proprio statuto, altra documentazione comprovante la propria attività e materiale giurisprudenziale, come elencato nel primo foglio del suo fascicolo.

Faldone n. 9: documentazione prodotta a sostegno delle prove sempre all'udienza di I° grado del 19/5/06 da difensori di parte civile, per lo più di carattere sanitario. Nel medesimo Faldone, si rinviene altresì ulteriore documentazione prodotta dal PM attinente soprattutto a profili sismici: vi è, tra l'altro, la relazione 30/1/07 del presidente dell'I.N.G.V., prof. Boschi, la "Suddivisione in zone di rilievo" a cura di Dolce/Masi/Zuccaro, la relazione della Protezione civile nazionale del febbraio 2003 a cura di

Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, la bozza del documento esplicativo del Gruppo di lavoro costituito con decreto n. 4485/2002 e coordinato dal prof. Calvi.

Faldone n. 10: consulenze di parte del PM di carattere sanitario, a cura del prof. Strada e della dott.ssa Laviola.

Faldone n. 11: contiene il "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*" in 3 volumi, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. del 1999, con relazione di sintesi a cura di Cherubini e La Ponzina; detto censimento, come spiegato a fine pag. 15 del volume 1, è connesso all'apposito Progetto avviato nel 1996 ed ultimato nel 1997.

Sempre nel medesimo Faldone, si rinviene il "*Censimento relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale nei Comuni ricadenti in tutto e in parte all'interno di Parchi naturali nazionali e regionali*" in 2 volumi, sempre a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento Protezione civile/Ministero del lavoro/Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti-C.N.R. del 2001; detto censimento, come spiegato alle pagg. 35-36 del primo volume, è connesso ad un Progetto in tre fasi, avviato nel 1998 ed ultimato nel 2000.

Faldone n. 12: atti depositati dal PM in varie udienze dibattimentali di I° grado. Vi è, tra l'altro, la missiva datata 11/10/02 ed indirizzata al Borrelli a firma del dirigente scolastico Colombo (ma la si ritrova pure, unitamente a quella del 28/8/02 a firma del dirigente scolastico Di Falco indirizzata anche al Borrelli, nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, nel Faldone 23).

Vi sono, inoltre, copia di numerose schede, rapporti e relazioni d'intervento dei VV.FF..

Vi sono anche fotografie esterne della scuola prima del sisma e varie fotografie della stessa, come crollata dopo il sisma.

Vi è poi la pubblicazione "*Il rischio sismico*", a cura della Regione Molise, settore Protezione civile in collaborazione con l'Osservatorio vesuviano dell'I.N.G.V., con richiami in appendice di bibliografia e di pagine/siti *web/internet*.

Vi sono, infine, una serie di cartelline (dalla n. 1 alla n. 16), in taluna delle quali sono inserite anche delle sottocartelline, contenenti soprattutto documentazione di carattere amministrativo, a partire dall'epoca della progettazione originaria della scuola (fin dal luglio 1957) in poi. Nella cartellina 10 (sottocartelline relative al 1° e 2° lotto) sono inseriti i documenti più specificamente attinenti alla sopraelevazione della scuola elementare e media pensata nel 1999 e realizzata nel 2002; sempre nella stessa cartellina (sottocartellina relativa al 3° lotto), sono inseriti altri documenti attinenti invece ai lavori di consolidamento della scuola materna pensati nel 2001 ed ultimati nel 2002.

Nella cartellina n. 11 si rinviene copia delle schede relative al censimento di vulnerabilità della scuola ("0,33") alla data del 19/12/1996.

Nella cartellina 13 vi sono i tre certificati dell'ing. Di Pietro del 1994, 1996 e 1998, oltre il pressochè conforme certificato del La Serra dell'11/9/2002 (gli stessi, comunque, si rinvengono pure nel Faldone 23, in all. 2, tomo III alla CT/PM).

Nella (unica) cartellina 14-15, vi sono le due missive del Borrelli in data 29/5/02 e 9/4/02, la prima diretta agli ing.ri La Serra e Di Pietro ed

all'impresa Martino e la seconda diretta al dirigente scolastico Di Falco (quest'ultima avente ad oggetto la "agibilità aula informatica", ossia del locale ricavato dalla sopraelevazione del 2002).

Nella cartellina 16, vi è tra l'altro la nota in data 8/2/05 da parte del (nuovo) sindaco di San Giuliano di Puglia, con allegate fotografie e planimetria, in relazione agli altri due edifici che hanno subito il crollo totale e ad un altro ancora che ha subito solo un crollo parziale.

Faldone n. 13: prima parte delle trascrizioni integrali delle udienze dibattimentali di I° grado, da quella del 24/3/06 a quella del 9/6/06.

Faldone n. 14: ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalle parti civili, ivi incluse relazioni del consultorio familiare, CTP medico-legali e quant'altro.

Vi è, altresì, ulteriore documentazione attinente alla realizzazione della nuova scuola di San Giuliano, successivamente al sisma.

A questo Faldone è allegata la ripresa aerofotogrammetrica del 7/11/02 del paese di San Giuliano di Puglia, ossia la grande fotografia/manifesto depositata in atti il 2/2/07. La Corte dà atto di avere materialmente inserito detta grande fotografia del paese all'interno del Faldone in questione, al quale risulta (così come riportato a penna a tergo della stessa foto) formalmente allegata.

Sempre nel Faldone in questione vi è, altresì, la CTP dell'ing. Castagnoli per conto dell'imputato Borrelli.

Faldone n. 15: Ulteriori CTP per conto di altri imputati e materiale allegato.

Faldone n. 16: seconda parte delle trascrizioni integrali delle udienze dibattimentali di I° grado, da quella del 23/6/06 a quella ex art. 507 cpp del 2/3/07.

Faldone n. 17: liste testi, conclusioni ed atti vari, relativi soprattutto all'area ed alla scuola in sequestro.

Faldone n. 18: copie verbali delle udienze di I° grado, contenuti in originale nei fascicoli d'ufficio I e II inseriti nei Faldoni nn. 30 e 31.

Faldone n. 19: memoria del PM.

Faldone n. 20: memorie difensive delle altre parti e copie altre sentenze.

Faldoni nn. 21 e 22: perizia ed allegati. Alla perizia, in particolare, sono allegati anche relazioni di altri tecnici qualificati, cui si sono rivolti i periti, prof.ri Braga e Burghignoli. Sono, inoltre, allegati fotografie, schede di rilievo, rilievi anche fotogrammetrici, piante, analisi, prove, modelli di calcolo, elaborati, ecc. . Detti allegati vengono enumerati nella copertina interna di ciascuno dei due citati Faldoni.

Sempre alla relazione peritale è altresì allegato, in separato contenitore color giallo, il plastico della scuola ricostruito dai periti (eccettuata la palestra), plastico che, per quanto concerne la scuola elementare e media, è stato riferito anche agli spazi interni, visibili scopperchiando i due tetti. Inoltre, nel plastico è riportata la porzione sopraelevata nel 2002 sia prima della sopraelevazione che (togliendo il suo tetto e ponendovi sopra il corpo aggiunto) dopo la sopraelevazione. In sostanza, detto plastico viene fotograficamente riprodotto pure nelle due immagini di cui a pag. 39 della relazione peritale: come si dirà anche nel prosieguo della sentenza, nella fotografia superiore si vede la scuola, la sua ala elementare e media e la porzione di quest'ultima prima della sopraelevazione del 2002; in quella inferiore si vede la scuola, la sua ala elementare e media e la porzione di quest'ultima dopo la sopraelevazione del 2002, ossia col corpo aggiunto con due finestre che sovrasta quello con altre due finestre, mentre in precedenza

(fotografia superiore) sul corpo sottostante era posto solo il tetto e quest'ultimo corpo era più basso della restante ala.

Faldoni nn. 23, 23bis e 24: CT del PM ed allegati. Alla CT/PM, in particolare, sono allegati anche relazioni di altri tecnici qualificati, cui si sono rivolti i tre consulenti del PM, prof.ri Augenti, Amedeo Vitone e Vitantonio Vitone.

Al Faldone n. 23 è, inoltre, allegato l'all. 2 in tre tomi, ov'è contenuta copiosa e completa documentazione riferita alla realizzazione della scuola, dall'originaria edificazione in poi.

Nel Faldone n. 23bis, si rinvengono ulteriori allegati, quali piante, prospetti, sezioni, rilievi, planimetrie, schede ed anche una modellazione tridimensionale digitale della scuola.

Nel Faldone n. 24, sono contenute ulteriori relazioni allegati, elaborati, materiale fotografico, note, ecc. .

Faldone n. 25: atti relativi ad indagini geologiche, geotecniche e geofisiche, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile del gennaio-marzo 2003. In particolare, vi è la relazione tecnica sulle indagini, un altro fascicolo sulle prospezioni sismiche in foro, un altro sulle prove penetrometriche statiche e misure, un grande profilo stratigrafico, con altro grande volume relativo alla documentazione fotografica, due sezioni ed una planimetria.

Faldoni nn. 26, 27 e 28: atti di appello e relativa documentazione.

Faldone n. 29: cd audio e cd trascrizioni relativi sempre al processo di I° grado.

Faldoni nn. 30 e 31: vi si trovano rispettivamente i fascicoli d'ufficio I e II relativi al processo di I° grado, con inseriti i relativi verbali di udienza e

quant'altro. A detti verbali risultano talora allegati degli atti prodotti dalle parti e non inseriti negli altri succitati Faldoni, atti che verranno richiamati volta per volta nel corso della presente sentenza. I verbali di udienza, invece, come si è già detto si ritrovano inseriti in copia pure nel Faldone n. 18. Risulta prodotta, inoltre, ulteriore documentazione sanitaria.

Nel Faldone n. 30, si trova tra l'altro inserita l'ordinanza 10/3/06, allegata al verbale di udienza in pari data, contenuto nel fascicolo d'ufficio I del processo di I° grado. Sempre nel Faldone n. 30 e sempre nel fascicolo d'ufficio I del processo di I° grado (alle pagg. 181 e ss.), si trova la trascrizione integrale delle dichiarazioni dei periti rese al GIP di Larino.

Nel Faldone n. 31, si trova, oltre al fascicolo d'ufficio II del processo di I° grado (in calce al quale vi è copia della sentenza impugnata), anche il fascicolo d'ufficio (color giallo) relativo al ricorso per Cassazione proposto dal PM dopo la lettura del dispositivo da parte del Tribunale.

Faldoni A, B, C: atti relativi al processo di appello (a parte gli appelli e documentazione allegata inseriti, come si è detto, nei Faldoni nn. 26, 27 e 28), con particolare riferimento alla fase dibattimentale ed ai relativi verbali di udienza ed atti integrativi, trascrizioni, memorie difensive (anche di replica), allegati, deleghe, istanze, conclusioni e quant'altro. Nel Faldone A si trovano poi, tra l'altro, in allegato ai relativi verbali di udienza, due ordinanze di questa Corte (del 19/11/08 e del 14/1/09) pronunciate a seguito di talune questioni preliminari, sulle quali si tornerà in seguito. Si trovano, altresì, le notifiche regolarmente effettuate dalla Cancelleria nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori (oltre che del responsabile civile) che non avevano già ritirato l'atto di appello del PM, notifiche avvenute in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da questa Corte il 19/11/08.

D IL FATTO

Alla fine del 2002, numerosi Comuni dell'Italia centro-meridionale furono colpiti da una serie di scosse sismiche con epicentro nel basso Molise (tra i Comuni di Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Larino) ed ipocentro ad oltre venti chilometri di profondità rispetto alla superficie terrestre. Scosse iniziate la notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002 con una *magnitudo* Richter fino a circa 3,5 (per l'esattezza, l'elenco dell'INGV allegato alla relazione del presidente dell'INGV prof. Boschi datata 30/1/07 e contenuta nel Faldone 9 riporta 4 scosse notturne: quella delle ore 1,25 di *magnitudo* 3.2; quella delle ore 1,30 di *magnitudo* 2.6; quella delle ore 3,27 di *magnitudo* 3.5; e quella delle ore 7,15 di *magnitudo* 2.9); culminate nella scossa principale, la quale si verificò la mattina del 31 ottobre 2002, con una *magnitudo* Richter di 5.4 ed un'intensità calcolata tra il settimo ed il nono grado della scala Mercalli modificata (MCS, ossia Mercalli/Cancani/Siberg: sulla *magnitudo* di detta scossa e sulla sua intensità, v. rispettivamente il suddetto elenco dell'INGV e la relazione cit. alla 3^a facciata); e proseguite con uno sciame sismico composto di centinaia di scosse, tra cui quella del 1^o/11/02, ore 16,08, di *magnitudo* 5.3 (come riportata sempre nel suddetto elenco dell'INGV), ossia quasi equivalente a quella della scossa principale del giorno prima.

La scossa di cui è processo ebbe luogo il 31/10/2002, alle ore 11,32, come risulta dalla sentenza impugnata e da vari altri atti processuali, tra cui pure il succitato elenco allegato alla relazione del presidente dell'INGV prof. Boschi datata 30/1/07 e contenuta nel Faldone 9; ma, nel Documento dell'INGV depositato all'udienza dibattimentale del 19/5/06 e pure inserito

nel Faldone 9, risulta che detta scossa del 31/10/02 avvenne alle ore 10,32: presumibilmente, uno dei due orologi non era stato adeguato alla variazione dall'orario legale a quello solare, avvenuta proprio in quel mese, sicché deve ritenersi che l'orario esatto sia proprio quello delle 11,32.

A seguito (dicesi *a seguito*, e non "*in occasione*" come vorrebbe il PM appellante, né "*a causa esclusiva*" come vorrebbero i difensori degl'imputati: il sisma ha rappresentato in realtà una concausa, come si avrà modo di illustrare ampiamente nel corso della presente sentenza) di detta scossa del 31/10/02, della *magnitudo* Richter M/L calcolata come si diceva in 5.4 (e, come da calcoli dell'Università di Harvard, della *magnitudo* momento M/W 5.7 e della *magnitudo* di onde superficiali M/S 5.6), crollò un'intera ala dell'istituto scolastico "*Jovine*" del Comune di San Giuliano di Puglia (piccolo paese dell'entroterra molisano di circa 1.000 abitanti), a causa del quale crollo persero la vita ben 28 persone, ossia 27 bambini ed una insegnante, mentre altre 39 persone (tra bambini, insegnanti ed altri operatori scolastici) riportarono lesioni di varia entità.

La notizia fece immediatamente il giro del mondo.

In tutto, le vittime del sisma del 2002 furono complessivamente 30, ossia i 27 bambini più la maestra che si trovavano nella scuola di San Giuliano, nonchè altre due persone che si trovavano altrove, delle quali ultime si dirà nel Cap. XIX (par. n. 1, lett. d).

Come emerge anche dagli accertamenti peritali espletati nel corso del procedimento penale conseguito ai suddetti tragici eventi (cfr. pagg. 16 e ss. della perizia d'ufficio e le figure ivi riportate, oltre che pagg. 37-38; e v. poi pure la trascrizione integrale dell'esame dibattimentale del perito d'ufficio



prof. Burghignoli dell'udienza dibattimentale del 9/6/06, pagg. 4 e ss.), la scuola "Jovine", ubicata tra Corso Vittorio Emanuele III e Via Giovanni XXIII, era composta nel suo complesso di due edifici (ovvero tre edifici, se i due corpi di fabbrica parzialmente collegati tra loro di cui si dirà subito vengano considerati non come un unico edificio, ma come due edifici): il primo, che si sviluppava su due livelli, comprendeva due corpi di fabbrica parzialmente collegati tra loro, i quali accoglievano l'uno la scuola materna e l'altro la scuola elementare e media; il secondo (ovvero terzo, nella diversa ottica di cui si diceva sopra) edificio, staccato dall'altro, era invece adibito a palestra (v. pure la figura 1-1 a pag. 16 della perizia).


A crollare fu il corpo dell'edificio che accoglieva la scuola elementare e media, mentre sia l'altro corpo parzialmente collegato del medesimo edificio (che accoglieva la scuola materna), sia il casotto in muratura dell'impianto termico pure aderente all'ala della scuola crollata (cfr. *infra*) e sia l'altra costruzione adibita a palestra, seppur gravemente danneggiati, ressero alle scosse telluriche. Dei 27 bambini deceduti nel crollo, 15 si trovavano nelle due aule sottostanti la sopraelevazione del 2002, mentre gli altri 12 si trovavano nella restante porzione della scuola elementare e media (arg. da dep. Simone, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 21).

La scuola nel suo complesso venne realizzata in tempi successivi. L'edificazione originaria (a cura dell'impresa appaltatrice di Giuseppe Uliano), ossia il I lotto dei lavori costituente appunto il corpo della scuola poi crollato (edificio a due piani per scuole elementari e medie, con cinque aule al piano terra e tre al primo piano, più altri ambienti e servizi vari: delle suddette 5 aule al piano terra, come si evince dalla figura 1-3 riportata a pag. 18 della perizia, solo 3 erano sopraelevate, mentre le altre 2 non lo erano),


era stata progettata nel 1957 e poi finanziata, ultimata il 15/7/1960 e collaudata il 3/7/1965. Essa venne realizzata con fondazioni e pareti verticali in muratura di malta cementizia e pietrame calcareo "di dimensioni molto variabili e forma irregolare" dello spessore di circa 0.6 m al piano terra e di circa 0.5 m al piano superiore ed orizzontamenti laterocementizi (cfr. perizia, pag. 37). La scuola media sembrerebbe essere stata poi spostata, come dichiarato da un teste in I° grado; ma sarebbe stata comunque spostata nell'ambito dello stesso plesso, perché dagli atti riguardanti la sopraelevazione adottati fino al 2002 (ivi incluso il certificato dell'ing. La Serra dell'11/9/02), essa risultava ancora presente.

Il II lotto dei lavori (edificio a due piani per scuola materna, con refettorio, cucina e servizi al piano terra e tre aule al primo piano, più altro edificio adibito a palestra ed oltre sistemazione esterna, ecc.: vedi figura 1-4 a pag. 19 della perizia), parimenti aggiudicato all'impresa appaltatrice di Giuseppe Uliano, venne progettato nel 1959, ultimato il 25/8/1967 e collaudato l'8/4/70; a seguito di progetto in variante del 1966, per questo II lotto le murature di pietrame previste per le pareti verticali furono sostituite con muratura in mattoni dello spessore di 0.4 m quanto alla scuola materna (ossia al corpo parzialmente collegato alla scuola elementare poi crollata), prevedendosi anche qui numerose architravi in cemento armato sopra le finestre (perizia, pag. 38), mentre la palestra venne realizzata con strutture in cemento armato e tamponature in laterizio.

Successivamente e fino al 1998, vi furono una serie di lavori, ad opera di altri progettisti, ditte, direttori dei lavori e collaudatori, volti a completamento della palestra, manutenzione straordinaria, eliminazione delle barriere architettoniche, ampliamento e consolidamento, adeguamento



e ristrutturazione. Nell'ambito di questi lavori, tra il 1972 ed il 1979 venne tra l'altro spostato (per problemi di umidità/infiltrazioni) l'ingresso della scuola e di conseguenza la scala di accesso al primo piano della porzione già sopraelevata poi crollata (crollo che interessò anche la porzione sopraelevata nel 2002), spostamento realizzato dall'impresa del geom. Manfredo Cosentino, con D.L. da parte di tale ing. Francesco Paolo Oriente e collaudo del 2/10/79 da parte dell'ing. Luciano Ferrauto, atto di collaudo richiamato pure a pagg. 53-54 della 1^ consulenza del PM ed a questa allegato (anche il primo ed il terzo inizialmente indagati, come risulta dal prodotto provvedimento del GIP di Larino del 25/3/04 di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare: evidentemente, la loro posizione fu poi archiviata, visto che essi non risultano prosciolti dalla prodotta sentenza del GUP -produzioni contenute nel Faldone 7-). Al suddetto spostamento della scala si procedette tramite il taglio della trave in cemento armato di sostegno del solaio/pianerottolo del primo piano e l'appoggio (senza ancoraggio) della restante parte della trave su un pilastro in mattoni privo di fondazioni (perizia: pag. 20; trascr. verb. ud. 9/6/08, pagg. 5, 89 e ss. e spec. 90, 91 e 102). Tale pilastro, come riferito dai periti nel dibattimento di I° grado (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pag. 187; sulle modalità di realizzazione della scala, cfr. invece ibid., pagg. 89 ss.), fu l'unica cosa che restò in piedi dell'ala della scuola crollata, mentre alla base del pilastro, lateralmente, si rinvenne la trave crollata assieme al soprastante ballatoio; in realtà, restò in piedi anche il casotto adiacente in muratura in cui era ubicata la caldaia, come riferito in Tribunale dal teste Francario che lo realizzò (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 119, 120-121, 125).



Tra il 1999 ed il 2002, venne quindi realizzata la sopraelevazione che tanta rilevanza assume nel presente procedimento, sopraelevazione appaltata a Giovanni Martino e da questi subappaltata a Carmine Abiuso su progetto dell'ing. La Serra conseguito ad una relazione del geom. Marinaro, progetto trasmesso al sindaco Borrelli, che lo portò in Giunta, la quale lo approvò.

Quanto a quest'ultima, in particolare:

- il 13/5/99 il responsabile Ufficio tecnico comunale geom. Marinaro evidenziava in una relazione l'esigenza di realizzare nuovi spazi interni al fine di rendere indipendenti le tre scuole (tanto emerge dalla motivazione della delibera n. 56/99 di cui si dirà subito e la relazione del Marinaro è inserita alle pagg. 1091-1092 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM);
- il 4/6/1999, con delibera n. 56, la Giunta comunale presieduta dal Borrelli incaricò l'ing. La Serra (un ingegnere minerario) di redigere un progetto generale sulla base delle indicazioni della citata relazione del Marinaro ed in collaborazione con quest'ultimo;
- il 5/8/99, il La Serra trasmise al sindaco Borrelli il "*progetto generale di adeguamento funzionale*" con acclusa relazione, la quale riferisce il progetto esecutivo solo al I° lotto, relativo all'adeguamento dell'impianto termico per un importo di £. 80.000.000;
- il sindaco Borrelli portò evidentemente questo progetto generale in Giunta, dato che questa lo approvò in pari data ossia il giorno stesso (5/8/99, delibera n. 73) in cui l'ing. La Serra glielo aveva trasmesso;

- con determinazione del direttore generale/responsabile del servizio/segretario comunale n. 195 del 31/12/99, il Marinaro venne nominato responsabile del procedimento e tale funzione continuò a svolgere anche con specifico riferimento ai lavori del II° lotto ossia della sopraelevazione di cui è processo, come risulta dalla delibera giuntale n. 42 del 9/5/2000 oltre che dalle sue stesse note del 26/6/2001;

- con delibera n. 42 del 9/5/2000, la Giunta comunale, richiamato il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99), gli affidò l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo avente l'importo omnicomprensivo di £. 200.000.000;


- con delibera n. 48 del 9/6/2000, la Giunta comunale, richiamato sempre il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99) e richiamata altresì la propria precedente citata delibera n. 42/2000, approvò il progetto esecutivo di adeguamento funzionale del plesso scolastico per il II° lotto.

Qui, però, ci si deve intendere, perché dagli atti, dall'impugnata sentenza e dalle stesse ammissioni della difesa, risulta che il progetto strutturale esecutivo della sopraelevazione non venne redatto. Nello stesso capo d'imputazione si contesta da un lato l'approvazione con la delibera del 9/6/2000 del progetto esecutivo e, dall'altro lato, la mancanza del progetto strutturale esecutivo; i periti, sentiti dal GIP, dichiararono al riguardo di non avere riscontrato significative difformità tra il costruito ed il progettato, però precisarono che per "progettato" deve intendersi la "documentazione progettuale" (parte architettonica, computo metrico, stima, capitolato

speciale, ecc.), perché il vero e proprio progetto strutturale, ossia *“la parte più strettamente legata al dimensionamento strutturale”*, non è stato trovato (cfr. trascr. ud. 15/12/04, pagg. 113-114); insomma, *“i progetti erano progetti definiti in termini architettonici, ma mancavano quei dati che ci interessavano invece in termini strutturali”* (ibid., pag. 55). Ed anche allorché vennero sentiti in sede dibattimentale, i periti confermarono l'inesistenza del progetto strutturale esecutivo (cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 49-52).

Cionondimeno, come si diceva, il 9/6/2000 la Giunta approvò il *“progetto esecutivo”* del La Serra ed i lavori per la sopraelevazione furono conseguentemente consegnati (a seguito del pubblico incanto di cui alla delibera giuntale n. 70 del 31/10/2000 ed alle determine del segretario comunale n. 20 del 2/2/01 e n. 64 del 20/3/01) alla ditta di Giovanni Martino, che a sua volta li affidò in subappalto (a ciò appositamente autorizzato, a seguito di apposita richiesta, con determina del segretario comunale n. 144 del 5/7/01) alla ditta di Carmine Abiuso, venendo nominato quale direttore dei lavori il medesimo ing. La Serra;

- con delibera giuntale n. 56 del 18/5/2001, venne poi approvata una perizia di variante dei lavori sempre per il II° lotto redatta dal medesimo ing. La Serra (ed autorizzata con precedente delibera giuntale n. 53 del 4/5/2001). I lavori di questo II° lotto, ossia della sopraelevazione in discussione, furono consegnati il 30/5/01 e sarebbero stati ultimati il 26/4/02, come risulta dal certificato di regolare esecuzione redatto dal La Serra il 24/6/02;




- in data 9/4/02, il sindaco Borrelli, in una lettera avente ad oggetto l'agibilità dell'edificio scolastico, scrisse al dirigente della Scuola Jovine di avere riscontrato che i lavori effettuati dalla ditta Martino "*sono stati ultimati*", dichiarando che "*l'aula informatica realizzata nel plesso scolastico* [che, come confermato dal teste Di Falco, già dirigente scolastico in Bonefro per il comprensorio nel quale rientrava pure la scuola di San Giuliano, era proprio l'aula cui erano destinati gli ambienti all'interno della sopraelevazione: cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 143-145] *è stata completata da oltre un mese e la stessa è perfettamente funzionale e idonea allo scopo cui è destinata*";

- il 29/5/02, lo stesso sindaco Borrelli, con una missiva (nel cui testo si fa erroneo riferimento all'anno 2001) diretta tra gli altri all'ing. La Serra ed all'impresa Martino, avendo "*riscontrato che i lavori pubblici ... risultati ultimati, sono ancora in corso e non consegnati a questa Amministrazione*", li invitò in Municipio "*al fine di risolvere i problemi e stabilire i tempi brevi per l'ultimazione e la consegna definitiva degli stessi*";

- il 26/4/02, fu redatto dal DL La Serra, dal responsabile del procedimento Marinaro e dall'impresa esecutrice Martino il certificato di ultimazione dei lavori;

- il 24/6/02, fu redatto dal D.L. La Serra il certificato di regolare esecuzione dei lavori (allegato pure alla 1^ consulenza del PM);

- il 19/7/02 fu redatto un verbale (con la sottoscrizione però della sola impresa Martino e non anche del D.L. e del responsabile del procedimento) di presa in consegna provvisoria dei lavori (da parte del Comune), in considerazione della "*necessità espressa dall'Ente di poter disporre delle opere eseguite prima della loro collaudazione definitiva o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione*". Quest'ultima affermazione (relativa alla mancata emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori) di cui al citato verbale risulta peraltro stranamente smentita dalla circostanza che agli atti è stato acquisito un certificato di regolare esecuzione che, come si è detto, risulterebbe invece essere stato già precedentemente redatto dall'ing. La Serra;



- il 28/8/02, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale di Bonefro (in cui rientrava pure la scuola di San Giuliano), prof. Di Falco, richiese tra l'altro al sindaco Borrelli il certificato di staticità e di collaudo "*dell'aula multimediale della Scuola Media di S. Giuliano di Puglia*", mai redatto né consegnato;

- l'11/9/02, l'ing. La Serra, scrisse tra l'altro che, per incarico ricevuto dall'Amministrazione di San Giuliano di Puglia, aveva effettuato in pari data apposito sopralluogo nei locali del plesso scolastico comprendente le scuole materna, elementare e media, in relazione ai lavori di adeguamento funzionale precedentemente appaltati ed ultimati e per i quali era stato redatto il certificato di regolare esecuzione, aggiungendo di avere "*riscontrato l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari*" e, in osservanza delle disposizioni di cui al DPR n. 1638/1956

ed al DM 26/8/1992, certificò "l'agibilità e staticità" dei locali, l'efficienza degli impianti, il rispetto delle norme di sicurezza in genere e la loro idoneità "per la specifica destinazione d'uso";


- con nota dell'11/10/02, inviata dal dirigente scolastico Colombo (nel frattempo subentrato al Di Falco) a vari soggetti tra cui anche al sindaco Borrelli, che il dirigente scolastico ha dichiarato di avere anche contattato di persona andandolo persino a chiamare sotto casa (cfr. verb. ud. 24/3/06, pagg. 90-91, 93 e 107), il Colombo richiese invano una serie di certificati relativi alla sicurezza, tra cui i certificati di agibilità/abitabilità, di idoneità statica e di collaudo (ibid., pag. 89).

- in data 31/10/02, ossia meno di un mese dopo la nota suddetta e meno di due mesi dopo il citato certificato del La Serra, sia la sopraelevazione in questione che la restante parte della scuola elementare e media purtroppo crollarono a seguito del sisma. Come ripetesì, a seguito del sisma e non in occasione del sisma secondo la tesi del PM appellante, né a causa esclusiva del sisma secondo la tesi degli'imputati: il processo verte proprio su questo, e, nel corso della presente sentenza, si avrà modo di illustrare ampiamente come il sisma abbia rappresentato in realtà una concausa del crollo.

Tutti i documenti e provvedimenti sin qui citati sono riportati in vari Faldoni del processo e specie nei Faldoni 6, 7 e 12 (con relative cartelline e sottocartelline); sono riportati anche nell'allegato 2 (tomo III) alla consulenza dei CT/PM. Una cronistoria, sia pure più sintetica, dei vari atti

amministrativi succedutisi nel tempo è contenuta anche alle pagg. 16 e ss. della perizia.

L'intero istituto scolastico era ubicato (cfr., tra l'altro, la relazione Boschi del 30/1/07, pag. 9[^]; la relazione della Protezione civile nazionale del febbraio 2003, a cura di Gorini/Marcucci/Marsan/Milana, pag. 4; la perizia d'ufficio, pagg. 68-69, 69 e ss., 85; le dichiarazioni dei periti, in trascr. ud. 9/6/06, pagg. 9 e ss., 73-74, 121-122; la dep. Galli, in trascr. ud. 1^o/12/06, pagg. 25 e 28-29; ecc.) in una parte del paese costruita in tempi relativamente recenti, parte insistente su sottosuolo argilloso idoneo a determinare "*fenomeni di amplificazione sismica locale*" anche abbastanza significativi, a differenza della parte antica del paese (ov'è tra l'altro ubicata la chiesa) la quale insiste invece su sottosuolo in buona parte roccioso e quindi meno idoneo ad amplificare l'intensità dell'azione sismica.



II) IL PROCESSO DI I° GRADO

Dai descritti tragici eventi è scaturito il procedimento penale volto, sostanzialmente, ad accertare la causa (o le cause) del crollo dell'edificio.

Detto crollo, difatti, ha a sua volta costituito la causa esclusiva dei decessi e delle lesioni in contestazione, sicché è evidente che nella specie l'evento-crollo si presenta inestricabilmente connesso agli altri eventi letali e lesivi che ne sono conseguiti. Si tratta, dunque, di accertare se il crollo in questione sia o meno da attribuirsi ad un fattore umano e, in caso affermativo, se le morti e le lesioni in contestazione debbano essere o meno addebitate agli odierni imputati.

Di questi ultimi, Giuseppe Uliano è colui il quale eseguì, in qualità di appaltatore, l'edificazione originaria dell'edificio poi crollato, di cui si è già detto al Capitolo I. Invece, Giuseppe La Serra, Mario Marinaro, Giovanni Martino, Carmine Antonio Abiuso ed Antonio Borrelli sono stati a vario titolo chiamati in causa in relazione al successivo intervento di sopraelevazione (di cui si è parimenti detto al Capitolo I), rispettivamente nelle qualità di progettista e direttore dei lavori (La Serra), di geometra e tecnico comunale responsabile del procedimento (Marinaro), di titolari dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice dei lavori (Martino ed Abiuso) e di sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia fino al 2004 (Borrelli).

Le singole e specifiche commissioni e/o omissioni contestate ai suddetti imputati a titolo di cooperazione colposa, in ordine ai fatti di cui è processo, sono quelle riportate nei capi d'imputazione di cui alla rubrica della presente sentenza e verranno specificamente esaminate nel prosieguo.

Nel corso delle indagini preliminari, il GIP di Larino dispose incidente probatorio per l'espletamento dell'apposita perizia a firma dei prof. Braga e Burghignoli, poi dallo stesso anche sentiti in udienza.

All'esito, il GUP di Larino, con sentenza del 17/10/2005, prosciolsse taluni altri coindagati e, con decreto in pari data, dispose il giudizio dibattimentale per gli odierni imputati.

Sia prima che dopo l'udienza preliminare, si ebbero numerosissime costituzioni di parti civili, tanto da parte dei parenti delle vittime e dei feriti che da parte dei soggetti lesi ma rimasti in vita, oltre che da parte di soggetti pubblici ed enti esponenziali (lo Stato italiano e, per esso, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica; la ONLUS "Cittadinanzattiva").

Con ordinanza 10/3/06 (allegata al verbale di udienza in pari data, contenuto nel fascicolo d'ufficio I del processo di I° grado - Faldone n. 30), il Tribunale dichiarò l'inammissibilità della costituzione di p.c. del Comune e rigettò la sua istanza di esclusione quale responsabile civile; per converso, escluse quale responsabile civile il Ministero dell'istruzione per motivi di rito (sua mancata evocazione nel processo all'epoca dell'incidente probatorio) e lo ammise come parte civile unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile (nella quale veste lo Stato italiano ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di San Giuliano e degli imputati in solido per la somma di circa € 14 milioni, di cui circa € 13 milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione della nuova scuola di recente ultimata).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale di I° grado, venivano tra l'altro escussi numerosi testi e consulenti delle parti e sentiti approfonditamente i periti già nominati dal GIP in sede d'incidente probatorio (prof. ing. Braga e prof. ing. Burghignoli), dei quali veniva altresì poi disposto ex art. 507 cpp ulteriore esame integrativo.

III) LA SENTENZA IMPUGNATA

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 75/07 del 13/7/2007 (in FALDONE 31) (depositata il successivo 11/10), il Tribunale di Larino in composizione monocratica ha assolto tutti gl'imputati ex art. 530, 2° co. cpp dai reati di cui ai capi a) (artt. 113, 449, 434 cp: disastro/crollo colposo di costruzione)

e b) (artt. 113 e 589, co. 1 e 3 cp: omicidio colposo e lesioni colpose plurimi) della rubrica perché il fatto non sussiste; ha, altresì, assolto il La Serra ed il Marinaro ex art. 530, 1° co. cpp perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo c) (artt. 110 e 479 cp: falsità ideologica in concorso) perché il fatto non sussiste. In sostanza, il Tribunale, mentre per quest'ultimo delitto ha ritenuto provata l'insussistenza del fatto, per i primi due ha ritenuto invece carente/insufficiente/contraddittoria la prova della sussistenza del fatto (nel senso, come da motivazione, dell'addebitabilità agli imputati dei fatti-reato loro contestati).

Per giungere a ciò, quanto ai primi due capi d'imputazione il Tribunale ha separatamente esaminato la sussistenza dei requisiti integrativi dell'elemento materiale del reato (evento, condotta, nesso di causalità), riservandosi (cfr. pag. 29 dell'impugnata sentenza) di valutare l'elemento soggettivo solo in caso di eventuale verifica positiva del predetto elemento materiale. Verifica che però ha avuto esito negativo, avendo il Tribunale dubitato (come si vedrà appresso) sulla sussistenza del nesso di causalità.

Ripercorrendo i passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza, il suo schema ricostruttivo dei citati requisiti integrativi del reato può sintetizzarsi come appresso.

1) Sull'incomparabile gravissimo evento disastroso, letale e lesivo purtroppo conseguito al terremoto del 2002 vi è certezza, per cui l'impugnata sentenza non vi si attarda ulteriormente.

2) Quanto al requisito della condotta dei vari imputati, l'impugnata decisione lo esamina separatamente con riferimento all'edificio poi crollato,

distinguendo l'edificazione originaria risalente agli anni '60 dalla successiva sopraelevazione conclusasi nel 2002.


2A) Circa l'edificazione originaria, risalente agli anni '60 ed eseguita dalla ditta appaltatrice di Giuseppe Uliano, il Tribunale, sulla scorta degli espletati accertamenti peritali, ha accertato una serie di violazioni da parte di quest'ultimo, come di seguito riepilogate.

a) In primo luogo, egli violò il divieto, di cui all'art. 5 RDL n. 2105/1937 (convertito nella L. n. 710/1938), di utilizzare ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati, ma il Tribunale rileva come, esaminando visivamente le risultanze fotografiche, la percentuale di pietrame non squadrato appaia limitata.

b) In secondo luogo, l'appaltatore violò le *leges artis* nel determinare una sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione di circa 10 cm., ma il Tribunale rileva come i periti abbiano escluso che tanto possa essere posto in relazione causale col crollo.

c) In terzo luogo, l'appaltatore violò le prescrizioni normative (RDL cit.) relative all'utilizzo di buoni materiali come adottati nei rispettivi territori, facendo ricorso invece a malte di qualità medio-bassa, con ridotto contenuto di legante e con tracce di argilla, ma il Tribunale rileva come i periti abbiano riferito che questo era all'epoca un fenomeno diffuso nella zona appenninica.

d) In quarto luogo, l'appaltatore, sempre in violazione dell'art. 5 RDL cit., non realizzò tra i paramenti dei muri i legami consistenti nell'interrompere la muratura con corsi orizzontali di mattoni a due filari ovvero con fasce continue di conglomerato in cemento di un certo spessore.



2B) Circa la successiva sopraelevazione conclusasi nel 2002, il Tribunale, sempre sulla scorta degli espletati accertamenti peritali, ha verificato la sussistenza o meno di una serie di ulteriori trasgressioni contestate agli altri imputati, come di seguito riepilogate.


a) In primo luogo, secondo il Tribunale l'assunto dell'accusa relativo alla violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 1086/1971 non risulterebbe condivisibile per il semplice fatto che (come evidenziato pure dai periti) dette prescrizioni sarebbero obbligatorie solo con riferimento ai fabbricati in cemento armato, ossia a quei fabbricati che presentano una pluralità di strutture in cemento armato tra loro collegate e che concorrano ad assicurare la stabilità degli elementi portanti dell'edificio. Invece, l'edificio in discussione venne realizzato (cfr. dep. prof. Braga all'ud. 9/9/07, pagg. 26-27) *"chiaramente secondo una tipologia di edificio in muratura con la presenza di alcuni elementi di calcestruzzo con qualche armatura"* (*"alcuni cordoli ... degli elementi di collegamento, ma sempre tipicamente utilizzati ed utilizzabili in un edificio in muratura ... gli orizzontamenti in generale erano tutti realizzati così"*). Il Tribunale ha dunque espressamente ritenuto di aderire, sul punto, ad un orientamento giurisprudenziale (a suo giudizio espresso da Cass., III, 23/11/98 e Cass., III, 19/11/96); orientamento peraltro contrastato da altro pur richiamato indirizzo più rigoroso, secondo cui nella normativa in oggetto (L. n. 1086/1971) rientra pure la realizzazione di una singola struttura in cemento armato (quale ad esempio una architrave o una scala) dato che ciò che rileva non è il complesso di strutture ma l'elemento funzionale (cfr. es. Cass., III, 29/11/2000 e Cass. III, 3/11/95).

Ad ogni modo, il Tribunale ha ritenuto (sempre sulla scorta degli accertamenti peritali) *"inessenziali"*, ai fini della funzione statica e cioè

della resistenza della struttura, le singole strutture in calcestruzzo nella specie realizzate nell'ambito dell'edificio poi crollato.

b) In secondo luogo, il Tribunale opina che anche l'assunto dell'accusa relativo all'inosservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 64/1974 e decreti attuativi non risulterebbe condivisibile, per il semplice fatto che dette prescrizioni non sarebbero state obbligatorie nel Comune di San Giuliano all'epoca della sopraelevazione.

A tal fine, il Tribunale ricorre ad un'interpretazione letterale della normativa antisismica, evidenziando come l'art. 3 L. n. 64/74 cit. abbia demandato ad appositi decreti del Ministero dei lavori Pubblici, emanati di concerto col Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e le Regioni interessate, l'aggiornamento (sulla base di comprovate motivazioni tecniche) degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, nelle quali tutte le costruzioni debbono essere obbligatoriamente realizzate nel rispetto della normativa antisismica. E' poi intervenuto il D.Lgs. 31/3/98, n. 112 (artt. 93 e 94) che ha devoluto alle Regioni le competenze già riservate allo Stato, tra cui anche quelle relative all'individuazione/aggiornamento delle zone sismiche, lasciando però sempre allo Stato la funzione di fissare i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per l'individuazione delle norme tecniche applicabili alle costruzioni in dette zone. Solo con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20/3/2003, adottata qualche mese dopo i tragici eventi sismici, all'art. 1 sono stati approvati i *"criteri di individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone, contenuti nell'allegato 1"* e questo allegato (al punto 3) ha individuato le zone sismiche sulla base della proposta di riclassificazione sismica del territorio



nazionale elaborata (nel 1998) dal Gruppo di lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione nazionale di previsione e prevenzione grandi rischi nella seduta del 23/4/1997; nell'allegato A all'allegato I alla citata ordinanza 20/3/03, è stato così inserito il Comune di San Giuliano di Puglia, che in precedenza non era classificato.

Questa mancata o comunque tardiva classificazione sismica ha reso dunque inapplicabile, a giudizio del Tribunale, la disciplina antisismica di cui alla L. n. 64/74 al Comune di San Giuliano e dunque alla sopraelevazione in discussione all'epoca del sismo (2002).

28)

Vero è che, soggiunge il Tribunale, a seguito del terremoto del Friuli del 1997 (*rectius*: di Umbria e Marche -quello del Friuli vi fu nel 1976-), l'autorevole commissione scientifica appositamente costituita su iniziativa del prof. Barberi aveva elaborato un elenco (poi approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 20/4/98) dei Comuni del territorio nazionale "*ad elevato rischio sismico*", tra i quali era stato inserito pure quello di San Giuliano di Puglia come esposto a rischio sismico medio-elevato con intensità massima prevedibile pari al nono grado della scala Mercalli. Elenco questo recepito nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2788 del 12 giugno 1998. Senonché, secondo il Tribunale quest'ultima ordinanza aveva individuato i Comuni ad alto rischio sismico al solo fine dell'applicazione "*dell'art. 12, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 della medesima legge*"; il quale art. 12, comma 3 prevede solo il riconoscimento di contributi ed agevolazioni fiscali finalizzati all'adozione dei criteri antisismici previsti dalla L. n. 64/74. Un incentivo, dunque, ma non un obbligo, dal che l'inapplicabilità secondo il

Tribunale, anche sotto questo profilo, della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 (e decreti attuativi) al Comune di San Giuliano ed alla sopraelevazione in discussione all'epoca del terremoto del 2002.

Infine, sempre secondo il Tribunale, il rispetto delle prescrizioni antisismiche non sarebbe stato imposto neppure dal DM 18/12/1975, secondo cui *"ogni edificio scolastico nel suo complesso ed ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità ... che comprendono condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ..."*. Al fine di escludere il rispetto delle prescrizioni antisismiche, il Tribunale abbandona qui il canone dell'interpretazione letterale, espressamente adottato invece quanto alla disciplina precedentemente passata in rassegna, e ragiona nel senso che (cfr. pagg. 45-46 dell'impugnata sentenza) sarebbe *"evidente"* come detta disposizione, *"lungi dal prescrivere la necessità di costruire gli edifici scolastici con criteri antisismici anche in zone non classificate come sismiche"* avrebbe fatto riferimento *"a condizioni di sicurezza nelle scuole, relativamente ai terremoti, nell'ambito delle normative vigenti nei singoli comuni (in quello di San Giuliano non era prescritto il rispetto della normativa antisismica, e ciò per tutti gli edifici, anche quelli scolastici...)"*.

e) In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto, invece, provate le plurime violazioni delle prescrizioni di cui al DM 20/11/87 riguardante le costruzioni in muratura, tra le quali violazioni rientrano:

c1) la mancata verifica delle condizioni della struttura preesistente al piano terra ed il mancato previo intervento di consolidamento dei suoi muri perimetrali prima di procedere alla sopraelevazione. Verifica che peraltro,




secondo il Tribunale (ed a differenza di quanto ritenuto dal perito prof. Braga: cfr. trascr. ud. 9/6/06, pagg. 169 e 189), avrebbe dovuto riguardare, stando ad un'interpretazione di nuovo letterale del citato DM del 1987, solo i muri sottostanti la sopraelevazione e non anche quelli dell'altra ala (pure crollata);

c2) il mancato collaudo statico della struttura, obbligatorio sempre ai sensi dell'art. 4 del citato DM 20/11/87 (non invece, secondo il Tribunale, della L. n. 1086/1971 per i motivi già illustrati sub a). Vero è che, per i lavori appaltati non eccedenti i 200.000,00 ECU (pari a circa 200.000,00 euro), il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 28 L. n. 109/94 e che, nel caso di specie, i lavori appaltati non superavano i 100.000,00 euro ed il certificato di regolare esecuzione venne redatto dall'ing. La Serra in data 24/6/02. Ma, sempre secondo il Tribunale, tanto vale per il collaudo tecnico-amministrativo, laddove il certificato di regolare esecuzione non è idoneo a sostituire il collaudo statico propriamente detto, che nella specie come ripetesì è mancato.

d) In quarto luogo, il Tribunale ha ritenuto infine provata la violazione della L. n. 109/1994, sotto l'aspetto dell'omessa redazione degli elaborati tecnici (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) ivi prescritti.

3) L'impugnata sentenza, pur avendo ritenuto come si è visto la sussistenza oltre che dell'evento anche della condotta colposa sotto diversi profili (negata invece per altri aspetti), ha tuttavia reputato insufficiente, contraddittoria ed incerta la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento.

Com'è noto, il nesso di causalità (o nesso eziologico) deve necessariamente sussistere al fine dell'integrazione del reato e si sostanzia nel necessario collegamento tra la condotta colpevole e l'evento secondo la teoria assolutamente dominante dell'*equivalenza causale* o *conditio sine qua non* (cosiddetta teoria condizionalistica). In parole povere, una condotta colposa o dolosa (commissiva o omissiva -o meglio, omissiva impropria-) è idonea ad integrare il reato soltanto se, eliminando mentalmente quella condotta (commissiva o omissiva), l'evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cosiddetto *giudizio controfattuale*): nel qual caso resta accertata la sussistenza del nesso causale tra quella condotta e l'evento. Per stabilire se, senza quella condotta antigiuridica, l'evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (ovvero, specularmente, se senza quella condotta antigiuridica quell'evento si sarebbe verificato ugualmente - nel qual caso il nesso causale è carente, così come lo è anche qualora questa circostanza risulti dubbia, trovando in tal caso applicazione l'art. 530, 2° co. cpp-), bisognerebbe di norma operare un giudizio prognostico basato su di una seria ed apprezzabile probabilità che senza quella condotta l'evento non si sarebbe verificato (v. es. Cass., IV, 7/3/89; Cass., IV, 7/1/83) ovvero, secondo altro indirizzo giurisprudenziale, sulla *certezza* (con una percentuale vicina a cento) che senza quella condotta l'evento non si sarebbe verificato (v. es. Cass., 28/9/2000; Cass., IV, 29/9/2000). A dirimere questo contrasto, sono poi intervenute le sezioni unite penali della Corte di Cassazione, sancendo che il giudizio controfattuale dev'essere compiuto alla stregua di una generalizzata regola di esperienza (tratta da attendibili



risultati di generalizzazione del senso comune) oppure di una legge universale o, come quasi sempre accade, statistica di carattere scientifico frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico (cosiddetta legge di copertura, che *copre* l'enunciato scaturente dal giudizio controfattuale col sapere scientifico del tempo) da raffrontarsi con le emergenze fattuali della specifica vicenda concreta, così da potersi affermare, con un alto grado di credibilità razionale (ossia con un elevato grado di probabilità logica e quindi con certezza processuale), che condotte del tipo di quella posta in essere conducano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, dunque che quella condotta antiggiuridica è stata condizione necessaria o una delle condizioni necessarie dell'evento (salva l'ipotesi dell'interferenza nel caso concreto di eventuali decorsi causali alternativi che lo abbiano autonomamente prodotto), che perciò sussiste il nesso causale tra quella condotta e l'evento e che quindi sussiste anche il reato (Cass., ss. uu., 10/7/2002, n. 30328, cosiddetta sentenza *Franzese*).

Ed il Tribunale, diffusamente motivando sull'argomento, ha aderito appunto a quest'ultimo indirizzo. Su tale premessa di principio, l'impugnata sentenza si è chiesta se il terremoto del 31 ottobre 2002 abbia costituito l'unica causa del crollo, ovvero se con esso abbiano concorso le condotte umane (commissive e/o omissive) degli'imputati, giungendo alla conclusione dell'insufficienza, contraddittorietà ed incertezza della prova di un simile concorso causale. Conclusione, quest'ultima, tratta sulla base delle seguenti argomentazioni.

a) Nella relazione peritale d'ufficio leggesi tra l'altro che il crollo è avvenuto poiché le strutture non erano progettate e costruite per resistere ad azioni sismiche, laddove le sollecitazioni indotte dal terremoto del 31/10/02

hanno ecceduto largamente la resistenza strutturale del corpo di fabbrica costruito in muratura di pietrame; le murature del piano terra dell'edificio, di conseguenza, non hanno sopportato le sollecitazioni complessive dei carichi verticali e delle azioni orizzontali indotte dal sisma. I periti hanno poi aggiunto che la sopraelevazione non avrebbe avuto alcuna influenza nell'incremento dei carichi verticali sulle strutture preesistenti, avendo essa aggravato il carico verticale solo su uno dei preesistenti maschi murari sottostanti la sopraelevazione (quello riportato al n. 12-1 della Tabella a pag. 100 della perizia) ed avendo lasciato invece nei limiti di sicurezza o addirittura migliorato il rapporto tra carichi di esercizio e carichi ammissibili degli altri maschi murari interessati dalla sopraelevazione (pur rimanendo questi ultimi, ossia i maschi riportati nella Tabella anzidetta ai nn. 11-1, 11-2 e 11-3, al di sotto dei limiti di sicurezza) e quindi le condizioni di stabilità della struttura, dal che dovrebbe dedursi che, se anche la sopraelevazione non fosse stata realizzata, in presenza di una sollecitazione sismica di quella entità la scuola sarebbe crollata lo stesso.

b) A crollare non era stata solo la porzione su cui venne eseguita la sopraelevazione nel 2002 dell'edificio, ma anche la restante porzione sempre ultimata nel 1960 e non oggetto di detta sopraelevazione, sopraelevazione interessante non più della quinta parte dell'ala interamente crollata.

c) Sempre secondo il Tribunale, non potrebbe porsi fondatamente a confronto l'ala interamente crollata della scuola (scuola elementare e media) con la porzione non crollata costruita in aderenza alla prima (scuola materna) e con la palestra, perché trattasi di opere realizzate con materiali differenti (in muratura di pietrame e malta cementizia l'ala crollata, in



laterizi la scuola materna ed in cemento armato la palestra), le quali perciò non potrebbero essere poste a confronto con l'ala crollata sotto il profilo della resistenza strutturale.

d) Nell'abitato di San Giuliano vi furono anche crolli totali di altri due edifici, posti nella medesima direttrice della scuola Jovine e, secondo il Tribunale, anche visivamente assimilabili al crollo dell'ala di quest'ultima, oltre che diversi crolli parziali.

Vero è che, nella zona circostante la scuola, gli altri edifici seppur gravemente danneggiati non sono crollati, ma, sempre secondo il Tribunale, agli atti mancherebbe la prova delle loro caratteristiche costruttive (se, cioè, si trattasse di edifici in muratura di pietrame e malta cementizia come l'ala crollata della scuola, oppure in laterizi o in cemento armato) e quindi non sarebbe possibile porre fondatamente a confronto, per quanto si diceva innanzi (sub c), neppure la loro situazione con quella dell'ala interamente crollata della scuola.

e) Il perito prof. Braga ha riferito in udienza che, se anche l'edificio scolastico fosse stato realizzato nel rispetto delle disposizioni antisismiche (L. n. 64/74), esso, in occasione della scossa tellurica in discussione, "si sarebbe comportato meglio" ma che sarebbe "impossibile ... dare certezze" sul fatto che non sarebbe crollato.


Questa risposta, a giudizio del Tribunale (pag. 66), costituirebbe un "valido punto di partenza - da corroborare con altri elementi" nella direzione del riscontro dell'"alto grado di credibilità razionale" su cui s'impenna il nesso di causalità. L'impugnata sentenza torna su questo punto anche a pag. 83, ove afferma esplicitamente e con maggiore determinazione (venendo meno il riferimento al "punto di partenza - da corroborare con altri

elementi”) che “solo una delle prescrizioni tecniche elencate nel capo A) dell'imputazione, qualora osservata, avrebbe scongiurato, 'con un elevato grado di probabilità logica', il crollo: quella relativa all'edificazione in base a criteri antisismici. Se la scuola fosse stata realizzata con tali criteri probabilmente avrebbe retto alle sollecitazioni determinate dalle onde orizzontali liberate dal sisma. I periti lo hanno detto chiaramente”.

Resta però il fatto che, come soggiunge il medesimo Tribunale (e come si è già spiegato sub n. 2Bb), la disciplina antisismica non sarebbe stata operante per il Comune di San Giuliano all'epoca dei fatti e quindi la violazione delle prescrizioni antisismiche non costituirebbe nella specie (sotto il profilo della condotta) un fatto penalmente rilevante.

f) Sempre lo stesso perito prof. Braga, su specifica domanda, ha risposto in udienza che un edificio realizzato a regola d'arte ma senza il rispetto dei criteri antisismici, in presenza di un terremoto quale quello in discussione (nono grado della scala Mercalli) avrebbe presentato una “*probabilità di crollo ... molto elevata... dell'ordine del cinquanta per cento*”.

Vero è che, quanto alla realizzazione dell'edificio scolastico poi crollato, i periti avevano già precedentemente evidenziato, oltre al mancato rispetto della normativa antisismica, anche i suoi difetti strutturali implicanti una sua debolezza e particolare sensibilità alle azioni/carichi verticali, derivante dalla sua predisposizione alla separazione dei due paramenti dei muri, ossia al fenomeno dello *splitting*. Tuttavia, a giudizio del Tribunale questa mancata realizzazione a regola d'arte sarebbe nel caso di specie eziologicamente ricollegabile al crollo solo ove si dimostrasse che quest'ultimo è avvenuto per effetto delle onde verticali del sisma e non delle onde orizzontali.



Gli stessi periti, difatti, hanno precisato che in un terremoto le prime onde che partono, nei primi secondi, sono le onde verticali (*onde P*) e cioè quelle che producono spostamenti del terreno in senso verticale e che sono le meno dannose per i sovrastanti edifici; dopo i primi secondi, invece, partono le onde orizzontali (*onde S*) e cioè quelle che producono spostamenti del terreno in senso orizzontale e che sono le più dannose per i sovrastanti edifici. Sicché, prosegue il prof. Braga (cfr. trascr. ud. dibatt. 2/3/07), al fine di affermare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra il crollo ed i difetti strutturali della costruzione implicanti una sua debolezza e particolare sensibilità alle azioni verticali, è necessario dimostrare che, nel caso di cui è processo, sono state le onde verticali (e non quelle orizzontali) a produrre il crollo dell'ala della scuola, ossia che il crollo di questa è avvenuto nei primi secondi del terremoto delle ore 11,32 del 31 ottobre 2002 (ipotesi fatta propria dal capo d'imputazione, attraverso la contestazione del "*collasso per schiacciamento alle prime scosse sussultorie del terremoto del 31.10.2002, determinanti un modesto incremento delle azioni verticali*") e non nei secondi successivi.

E questa dimostrazione, secondo l'impugnata sentenza, nella specie è del tutto carente in via diretta, laddove gli elementi da cui la stessa potrebbe eventualmente trarsi in via indiretta si presentano "*controversi*". Così sarebbe a dirsi per le deposizioni testimoniali delle maestre Clementina Grazia Simone e Maria Giannone, la prima delle quali avrebbe percepito il crollo come immediato rispetto alla prima scossa sussultoria, mentre la seconda, sempre a parere del Tribunale, avrebbe descritto alcune proprie azioni "*che senz'altro hanno occupato lo spazio di qualche secondo*".

Un altro elemento indicato dal prof. Braga (trascr. ud. dibatt. 2/3/07) come significativo (sebbene meno del precedente, data l'aleatorietà/variabilità del moto sismico), ai fini di stabilire un nesso tra il crollo e le azioni verticali oppure orizzontali, è costituito dalla posizione delle macerie. E, nella specie, il perito afferma che le macerie si trovavano in posizione *"molto prossima alla verticale della posizione che le diverse strutture occupavano ad edificio intatto"*, il che depone appunto nel senso che il crollo sia dipeso dalle onde verticali (*onde P*) perché altrimenti le macerie si sarebbero dovute trovare spostate *"nell'ordine del metro"*. Questo elemento, già di per sé meramente indiziario secondo il Tribunale, viene peraltro ritenuto contraddittorio dato che in altra udienza (del 9/6/06) il medesimo prof. Braga aveva invece parlato di una rototraslazione della scuola, nella dinamica del crollo, di *"sessanta-settanta centimetri"* e quindi approssimata al metro.

Per converso, il Tribunale osserva che, ove effettivamente l'edificio fosse stato così vulnerabile rispetto ai carichi verticali, esso sarebbe dovuto crollare già per le nevicate che si sono succedute tra il 1960 ed il 2002 o comunque già alle prime scosse registrate nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2002, della *magnitudo* fino a circa 3,5 gradi della scala Richter.

In definitiva, stando all'impugnata decisione, l'ipotesi accusatoria del *"collasso per schiacciamento"* non è suffragata da elementi probatori atti a confermarla, secondo il canone dell' *"alta credibilità razionale"*, laddove non potrebbe, in linea di principio, escludersi che nella specie il sisma abbia potuto avere un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento-crollo.

g) La possibilità che nella specie il sisma abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento-crollo viene tratta dal Tribunale dalle



osservazioni del prof. Boschi (presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il quale aveva rilevato un'anomalia consistente nel fatto che, mentre nella zona più vicina all'epicentro si era registrato un sisma del settimo grado della scala Mercalli, in una zona ristretta del Comune di San Giuliano il sisma aveva raggiunto l'intensità macrosismica del nono grado della scala Mercalli (effetti distruttivi). Il che poteva essere dipeso, sempre a dire del prof. Boschi, o dalla maggiore vulnerabilità dell'edificio, o dalla maggiore violenza di scuotimento del terreno, oppure dalla combinazione di questi due fattori. Però, il fatto che in San Giuliano siano state maggiormente danneggiate tipologie edilizie relativamente recenti rispetto a quelle situate nella parte più antica (unitamente alla maggiore ampiezza della *banda delle frequenze* registrata nel successivo sciame sismico nella zona maggiormente danneggiata), farebbe propendere secondo il prof. Boschi per l'ipotesi del maggiore scuotimento provocato da condizioni locali del terreno. Si sarebbe avuto, cioè, un cosiddetto "*effetto di sito*", nel senso che la diversa natura geologica dei terreni all'interno dello stesso abitato di San Giuliano avrebbe amplificato il sisma per una parte del paese, colpendola con maggiore violenza. Quest'ultima parte, esterna al centro storico (seduto invece su suolo prevalentemente roccioso) e caratterizzata dalla presenza di terreni argillosi, è appunto quella (costruita in epoca relativamente recente) in cui si è verificato il crollo della scuola ed in cui si sono verificati pure gli unici altri due crolli totali di costruzioni di civile abitazione.

h) Tanto ritenuto con riferimento al capo A, il Tribunale, infine, nega la sussistenza del nesso causale anche sotto un ulteriore e differente profilo, contestato nel capo B (per la verità, solo in una parte del capo B),

consistente nell'averе illecitamente consentito, favorito ed autorizzato la indebita frequentazione della scuola da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, "che non avrebbero peraltro dovuto essere presenti nella scuola".

In sostanza, nell'ottica accusatoria, qualora non fosse stato illecitamente consentito/favorito/autorizzato l'ingresso degli utenti nell'edificio scolastico, a seguito del crollo non vi sarebbero stati i purtroppo verificatisi decessi e lesioni.

Il Tribunale, tuttavia, non condivide questa impostazione, asserendo sostanzialmente che, sotto tale profilo, pur presentandosi nel caso in esame la condotta (ossia l'averе consentito/favorito/autorizzato illecitamente la frequentazione della scuola) come *condicio sine qua non* dell'evento, mancherebbe un nesso (il cosiddetto "nesso di rischio") tra la colpa ed il risultato. Nella specie, insomma, l'evento avrebbe rappresentato la materializzazione meramente naturalistica dell'anzidetta condotta, ma non della colpa insita in quest'ultima.

////////////////////////////////////

Passando al terzo capo d'imputazione, l'impugnata sentenza nega che il La Serra (quale progettista e direttore dei lavori di sopraelevazione della scuola poi crollata meno di due mesi dopo), nel redigere il documento in atti datato 11/9/2002 dichiarando (non di avere compiuto esperimenti tecnici, ma) di avere riscontrato l'assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari, possa avere compiuto un falso ideologico. Tanto meno lo ha compiuto il Marinaro che, quale responsabile del procedimento relativo alla sopraelevazione, si è limitato ad accettare tale certificato.

Il fatto che poi, come ipotizzato nel capo d'imputazione, questa attestazione (genuina nel suo contenuto e redatta semplicemente "*in osservanza a quanto disposto da D.P.R. n. 01.12.1956, n. 1638 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.M. 26.8.1992*") sia stata utilizzata quale mezzo per conseguire un risultato illecito (sostituire la licenza d'uso e di abitabilità, presupponente il mai avvenuto, seppure imprescindibile collaudo statico) a giudizio del Tribunale esula del tutto dall'art. 479 cp.

IV) L'APPELLO DEL PG

 La sentenza del Tribunale di Larino è stata fatta oggetto di molteplici gravami, tra cui quello del Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, che l'ha censurata seguendo l'ordine in essa contenuto.

Circa l'edificazione originaria, il PG prende atto che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'Uliano nelle violazioni contestategli e che si è riservato (senza poi peraltro più sciogliere la riserva) di esaminare l'incidenza di dette violazioni nel rapporto di causalità con il crollo.

Circa la successiva sopraelevazione, il PG contesta l'inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 1086/1971 come ritenuta dal primo giudice e dagli stessi periti d'ufficio (contrastati sul punto da quelli del PM), dovendosi invece aderire al più recente indirizzo giurisprudenziale espresso tra l'altro da Cass., III, 29/11/2000, posto che nella specie le realizzate strutture in cemento armato svolgevano una funzione statica.

Il PG contesta, altresì, la ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 64/1974, aggiungendo che, ovc anche la stessa non fosse stata applicabile, sarebbe venuto meno il profilo della colpa specifica, ma non quello della

allorchè si verificò il sisma, crollò perché sarebbe bastata una qualsiasi minima sollecitazione in senso verticale a produrne la rovina. Questo crollo in senso verticale è dimostrato dalla posizione delle macerie come descritta dal prof. Braga (uno scienziato e non un giurista, per cui impropriamente egli avrebbe parlato al riguardo solo di un "indizio") e dai dati temporali riferiti dalle maestre Simone e Giannone, testi dirette le cui deposizioni il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto contrastanti. In definitiva il terremoto, anche a non volerlo ritenere la mera occasione, fu però quanto meno una concausa del crollo, concorrente con le illecite condotte contestate agl'imputati.

Del tutto censurabile sarebbe anche la ritenuta carenza del cosiddetto *nesso di rischio*, posto che le norme violate dagli'imputati e, in particolare, quelle che vietano la consegna della scuola in mancanza del certificato di collaudo statico (consegna invece sollecitata e quasi imposta dal sindaco Borrelli, in violazione degli artt. 7 L. n. 1086/71 e 200 DPR n. 554/99) sono norme aventi la funzione di evitare danni.

Infine, viene censurata anche l'assoluzione del La Serra e del Marinaro dal falso contestato. In particolare, il Marinaro, a differenza di quanto opinato dall'impugnata decisione, sarebbe stato complice consapevole della falsità del certificato dell'11/9/02 sottoscritto dal La Serra e da lui accettato. Certificato in cui il La Serra attestò la staticità dell'edificio senza che fosse stato in realtà compiuto alcun vero collaudo statico delle strutture nelle forme di legge, così sostanzialmente strumentalizzando a questo (falso) effetto un certificato che avrebbe dovuto essere redatto a fini diversi, maliziosamente simulando l'avvenuto compimento di un collaudo statico.

colpa generica integrata dalla negligenza, imprudenza o imperizia nell'aver edificato o permesso di edificare con criteri non-antisismici in un Comune già inserito in un elenco di Comuni ad elevato rischio sismico. Senza contare il profilo della colpa specifica connesso alla violazione del DM 18/12/1975.

Ad ogni modo, anche al di là della questione sismica, il PG soggiunge che la scuola crollò non per il sisma in sé, ma perché già "*al limite del collasso*", come dimostrerebbe il fatto che essa *implose* già al primo impatto delle prime onde verticali (ossia le meno dannose), anziché delle onde orizzontali, che sono le più devastanti. Questa situazione al limite del collasso sarebbe dipesa dalla violazione delle numerose prescrizioni di cui al DM 20/11/1987, tra cui quella di verificare e se necessario consolidare le opere sottostanti, prima di procedere ad una sopraelevazione; violazione riconosciuta del resto anche dal Tribunale, che però secondo il PG non ne ha tratto le dovute conseguenze, avendo asserito il primo giudice (in ciò smentito dallo stesso perito d'ufficio prof. Braga) che la verifica non avrebbe dovuto riguardare anche la parte non sopraelevata, che comunque crollò anch'essa.


Il PG contrasta poi la tesi del Tribunale secondo cui la causa del crollo può essere stato il solo terremoto, unitamente al cosiddetto effetto di sito che ne avrebbe amplificato le onde. In proposito, il PG sostiene che l'impugnata sentenza, pur avendo esattamente esposto i principi giurisprudenziali in tema di nesso di causalità, ne ha poi però fatto malgoverno. Il crollo si sarebbe verificato invece, come accertato pure dai periti di ufficio, a causa delle gravi e rilevanti omissioni di cui si resero responsabili gl'imputati nell'edificare sia l'edificio preesistente che la sopraelevazione; la quale,

Il PG appellante ha dunque chiesto la condanna di tutti gl'imputati alle pene di giustizia con ogni conseguenza di legge, chiedendo anche la declaratoria della falsità del certificato di cui al capò C della rubrica.

V) L'APPELLO DEL PM

Ulteriore gravame è stato interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

L'appellante, premesso di non avere mai ipotizzato un "*collasso per schiacciamento*" della scuola prima del terremoto, ma di avere solo parlato *predisposizione* della stessa a detto collasso già prima del terremoto, sostiene che la causa del crollo fu la specifica fragilità strutturale della scuola (per la sua sensibilità alle azioni verticali, a causa della separazione tra i due paramenti del muro -cosiddetto *splitting*-) su cui andò ad innestarsi un fenomeno particolarmente invasivo (la sopraelevazione), senza i previ necessari interventi di consolidamento dei muri del piano terra che, come confermato in udienza pure dai periti d'ufficio, si sarebbero dovuti compiere anche qualora l'immobile fosse stato ubicato in zona non sismica. La riprova di questa tesi starebbe nell'avvenuto collasso "*in verticale*" della scuola, secondo quanto desumibile dalla posizione delle macerie. Questa, aggiunge il PM, non ha valore meramente indiziario (come attecnicamente asserito dai periti d'ufficio e poi anche dal Tribunale), ma propriamente probatorio e trova conferma e riscontro sia negli accertamenti dei periti d'ufficio e dei consulenti del PM; sia nelle deposizioni testimoniali rese dalle maestre Simone e Giannone, per nulla tra loro contrastanti come invece asserito dal Tribunale; sia nelle altre dichiarazioni rese dai molteplici



testi escussi in sede dibattimentale (Nardelli, Spina, Cardone, Barbieri, Persichillo, Picanza, Tomaro, Vasile, Forte, Macchiarolo, Petacciato, Di Stefano Francario, Porrazzo), ma del tutto ignorate dall'impugnata sentenza; sia nelle molteplici Relazioni d'intervento dei Vigili del Fuoco, parimenti del tutto ignorate dall'impugnata sentenza; e sia dalle fotografie in atti scattate a caldo subito dopo il crollo e prima che le macerie venissero in tutto o in parte spostate, anche queste del tutto ignorate dall'impugnata sentenza.

Anche il perito d'ufficio prof. Braga, del resto, ha avvalorato la tesi in questione e non vi sarebbe contraddizione (diversamente da quanto opinato dal primo giudice) tra il suo riferimento alla posizione delle macerie molto prossima alla verticale già occupata dall'edificio intatto (in quanto spostate solo nell'ordine dei centimetri o dei dieci centimetri) e la sua separata dichiarazione relativa alla rototraslazione della scuola di 60-70 cm. nella dinamica del crollo.

Stante il primo impatto da parte delle onde P (ossia delle meno intense ma più veloci onde sismiche verticali), si verificò un incremento dei carichi verticali sulla già debole struttura, con sfiancamento delle murature sottostanti: dal che il conseguente crollo, o comunque la sua maggiore esposizione al successivo sopraggiungere dei ben più vigorosi treni di onde S (ossia delle onde sismiche orizzontali) con conseguente crollo (v. sul punto le pagg. 32-33 dell'appello).

Quanto agli altri edifici di San Giuliano, un testimone ha parlato del crollo totale di una sola casa vecchia di tre o quattro secoli (cfr. dep. Picanza – ud. dibatt. 7/4/06), mentre i consulenti del PM hanno precisato che vi furono solo altri due crolli totali, ma che uno di questi riguardò un edificio già

pericolante e perciò sgomberato ancor prima del terremoto. E' invece provato che (sempre a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale) gli altri edifici intorno alla scuola crollata, tutti rimasti in piedi, avevano caratteristiche costruttive analoghe a quest'ultima, come confermato dai CT/PM malamente sul punto non riconvocati dal giudicante ex art. 507 cpp. Né risulta esatto il richiamo alla scala Mercalli, perché questa guarda solo agli effetti (onde può parlarsi di nono grado se si guarda al solo crollo della scuola, ma il grado scende se si guarda all'area omogenea circostante) ma non ne spiega le cause, le quali invece secondo il PM vanno individuate appunto nella vulnerabilità della struttura, secondo quanto innanzi esposto.

La causa esclusiva del crollo della scuola risiederebbe dunque nel solo fattore umano, crollo di cui il terremoto avrebbe costituito solo l'occasione. Ma, anche a voler ritenere che nel crollo abbia propriamente concorso pure il fatto naturale e cioè il terremoto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque fare applicazione dell'art. 41 cp, secondo quanto statuito pure dalla Suprema Corte in un caso simile, a seguito del terremoto in Irpinia del 1980 (Cass., 16/11/89, n. 17492).


Il PM appellante prosegue sottolineando come l' "effetto di sito", che il Tribunale ha in ultimo ipotizzato come possibile causa esclusiva del crollo, in realtà è stato tenuto ben presente in prime cure sia da esso PM, sia dai propri consulenti, sia dai periti d'ufficio e sia da tutta una serie di testimoni, tavole tecniche e relazioni particolarmente qualificati ma in tutto o in parte ignorati dall'impugnata sentenza (prof. Boschi, Gorini, Marsan, Bertolaso, Relazione della Protezione civile del febbraio 2003, Tavole dal n. 53 al n. 58 e 70-71 dell'allegato 06 alla Relazione dei CT/PM), da cui è concordemente emerso da un lato che, effettivamente, il paese di San Giuliano siede su due

distinte fasce: l'una, con i sovrastanti insediamenti più recenti ed anche con la scuola (l'intera scuola), formata di terreno argilloso e quindi meno resistente alle onde sismiche; e l'altra, con la sovrastante parte più antica del paese, formata di terreno roccioso e quindi più resistente alle onde sismiche. Ma, dall'altro lato, è altresì concordemente emerso che questa amplificazione del sisma interessò non già la sola scuola, ma l'intera fascia argillosa (ossia l'intera *area omogenea*) estesa qualche chilometro quadrato in cui rientrava anche la scuola ma che, ciononostante, l'unico crollo totale tra le molte costruzioni ivi presenti fu quello della scuola, anzi di una sua sola porzione mentre le altre due porzioni (di cui una anche alla stessa parzialmente aderente) rimasero in piedi, sebbene gravemente danneggiate al pari degli edifici circostanti. Ed è ulteriormente emerso che, comunque, detta amplificazione del terremoto (che, sotto la chiesa ubicata nella parte antica del paese, fu pressochè nulla) fu pari a 2/2,5 in corrispondenza della scuola, ma fu pari a 3 o addirittura a 4 in altre zone della medesima fascia, dove, ciononostante, non vi fu alcun crollo totale di costruzioni. Ne discende che, sempre secondo il PM, l'effetto di sito non ha potuto avere nella specie l'efficienza causale ipotizzata dal Tribunale, perché altrimenti si sarebbero dovuti verificare ben altri crolli totali, che non vi sono stati; resterebbe così confermato che la causa efficiente del crollo totale della parte di scuola in discussione è stato determinato solo dalla sua debolezza strutturale, al limite del collasso.

L'appellante continua enumerando le molteplici norme violate nella fattispecie; violazioni pur specificamente e dettagliatamente contestate nei capi d'imputazione, ma solo per una parte condivise dal Tribunale, per altra parte negate e per altra parte ancora del tutto ignorate. A giudizio

dell'accusa, sarebbero stati dunque violati una serie di provvedimenti normativi a tutela della pubblica incolumità, tra i quali la L. n. 445/1908, il DPR n. 1099/1956, la L. n. 64/1974, il DM LL.PP. 20/11/1987 e la relativa Circ. LL.PP. n. 30787/1989, la L. n. 1086/1971, il DM 30/5/1974, il DM 9/1/1996, il DM 16/1/96, il DM 18/12/1975, la L. n. 449/1997 e relativi OPCM n. 2788/1998 e DM/interno n. 499/1998, la L. n. 109/1994 e connesso DPR n. 554/1999.

In particolare, anche in altra parte del gravame il PM torna sul discorso dell'applicabilità (negata dal primo giudice) a San Giuliano ed all'intervento in questione della L. n. 64/1974. Innanzi tutto, i criteri tecnico-costruttivi, d'indagine e di prevenzione fissati nell'art. 1 di detta legge si applicano, per espresso disposto normativo, a *"tutti i Comuni della Repubblica"*. In secondo luogo, per il Comune di San Giuliano e per l'intervento in questione sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione della Regione o del Genio civile di cui all'art. 2 della medesima legge, nella specie applicabile in via diretta dato che questo articolo è espressamente riferito a tutti quei territori comunali (ancorchè non classificati sismici) che beneficiano di provvidenze economiche ai fini del consolidamento di abitati di cui alla L. n. 445/1908, nel cui relativo elenco era stato successivamente inserito pure il Comune di San Giuliano in forza del DPR n. 1099/1956. In terzo luogo, al Comune di San Giuliano ed all'intervento in questione si applicherebbero pure le disposizioni della L. n. 64/74 relative all'adozione delle misure antisismiche, pur aggiungendo il PM che la mancata adozione di dette cautele antisismiche è solo un profilo di colpa che va ad aggiungersi a tutti gli altri contestati profili di colpevole violazione di leggi e regolamenti a tutela della pubblica incolumità indipendenti dalla materia




antisismica. Restando a quest'ultima materia, vero è che il Comune di San Giuliano è stato formalmente classificato a rischio sismico ai sensi dell'art. 3 della L. n. 64/74 solo con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20/3/2003 e dunque a terremoto già avvenuto; però è parimenti vero che nel 1997 esso venne inserito, quale Comune a rischio sismico medio-elevato (fino al nono grado della scala Mercalli, ossia proprio al grado massimo poi raggiunto dal sisma del 2002), in un apposito elenco recepito nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2788 del 12 giugno 1998 (sia pure dettata al fine di riconoscere contributi ed agevolazioni fiscali in favore degli interventi di riparazione e ricostruzione di edifici o opere pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25/6/98 ed anche appositamente pubblicizzata attraverso numerosi articoli, studi, convegni, indagini e pubblicazioni, che furono inviate anche ai Comuni interessati, ivi compreso quello di San Giuliano (cfr. depp. Barberi, Boschi, Calvi, Bertolaso, La Ponzina, Cherubini). A tal punto, soggiunge il PM, l'alternativa non poteva essere (come invece erroneamente asserito dal Tribunale) quella tra la realizzazione dell'intervento nel rispetto della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 avvalendosi degli incentivi statali, oppure la realizzazione dell'intervento senza il rispetto della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 senza potersi avvalere in tal caso degli incentivi statali; ma era quella tra la realizzazione dell'intervento nel rispetto della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 avvalendosi degli incentivi statali, oppure la non-realizzazione di alcun intervento. D'altra parte, il PM sottolinea come, a termini dell'art. 43 cp, la colpa ricorre non soltanto in caso di *"inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*, ma anche in caso di *"negligenza o imprudenza o imperizia"*:

sicché, pure nell'ipotesi di non applicazione diretta della normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 al Comune di San Giuliano ed all'intervento in questione, colui il quale intendeva realizzare un intervento in San Giuliano, sapendo o comunque dovendo sapere (tanto più alla luce della cennata pubblicazione e pubblicizzazione che aveva avuto l'ordinanza n. 2788/98 e tanto più sapendolo o dovendolo sapere soggetti particolarmente qualificati come gli odierni imputati, che sono tecnici, imprenditori, funzionari del settore, amministratori) che questo era stato inserito nell'elenco dei Comuni ad elevato rischio sismico, avrebbe dovuto comunque applicare quei criteri antisismici, in rispondenza ai predetti canoni della prudenza, della diligenza e della perizia professionale. Ma, nota l'appellante, su questo fondamentale profilo della colpa (sia specifica che generica) il Tribunale ha taciuto.

Il PM censura fermamente anche la disapplicazione da parte del primo giudice del DM 18/12/1975, il quale impone di garantire tra l'altro la sicurezza statica ed antisismica degli edifici scolastici. Detto DM, secondo l'appellante, si riferisce a tutti i Comuni indipendentemente dalla loro avvenuta classificazione sismica o meno, perché non avrebbe avuto alcun senso imporre con un DM il rispetto della normativa antisismica (relativamente alle scuole) per i soli Comuni classificati sismici; nei quali ultimi, il rispetto delle prescrizioni antisismiche è già imposto (peraltro relativamente a tutte le costruzioni e non soltanto alle scuole) dalla L. n. 64/74.

Ancora, il PM appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui nega l'esistenza del nesso di causalità anche sotto il differente profilo di avere gl'imputati illecitamente favorito, consentito ed autorizzato la




20

frequentazione della scuola da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico, il cui accesso avrebbe dovuto al contrario essere impedito in mancanza del suo collaudo statico (capo B della rubrica -o meglio, parte di questo-). Il cosiddetto *nesso di rischio* sussiste invece perfettamente, a giudizio del PM, poiché precipuo scopo delle norme colpevolmente violate dagli imputati (ivi incluse, tra tutte, proprio quelle di cui agli artt. 7 L. n. 1086/71 e comunque di cui al Cap. 4 DM 20/11/87 ed all'art. 200 DPR n. 554/99, sul divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico) è proprio quello di prevenire e scongiurare i crolli dei manufatti e le conseguenti prevedibili morti e lesioni. Ed agli atti vi è documentazione (certificato di ultimazione dei lavori del 26/4/02, nota sindacale del 29/5/02 e presa in consegna provvisoria dei lavori del 19/7/02 -rispettivamente a firma di La Serra, Marinaro e Martino, del sindaco Borrelli, del Martino-) dalla quale si evince come la consegna provvisoria dell'opera fu sollecitata ed avvenne prima del collaudo statico e senza che peraltro questo venisse poi mai più eseguito; salva, in luogo di quest'ultimo e del relativo imprescindibile certificato oltre che della conseguente necessaria licenza d'uso o abitabilità, la redazione/accettazione (rispettivamente da parte del La Serra e del Marinaro) del sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" dell'11/9/02, sulla cui base avvenne l'inaugurazione ufficiale della scuola da parte del sindaco Borrelli e l'ingresso in essa da parte degli utenti, poi crollata loro addosso meno di due mesi dopo (il 31/10/02).

L'appellante passa poi in rassegna una serie di deposizioni dibattimentali, le quali confermano che le strutture scolastiche destinate a scuole materne ed elementari già all'epoca dei fatti erano di proprietà dei Comuni (su cui grava

l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria), per cui né il Ministero dell'istruzione e né l'ex Provveditorato agli studi avevano alcuna competenza su dette strutture (dep. Meleo); che, per gl'interventi urbanistici ed edilizi da eseguirsi nei Comuni ammessi a consolidamento tra cui anche quello di San Giuliano (L. n. 45/1908 e DPR n. 1099/1956), ove anche non classificati tra quelli sismici, era necessario comunque ottenere necessariamente apposita previa autorizzazione regionale (o del Genio civile) ai sensi dell'art. 2 L. n. 64/74 e ciò prescindendo dal discorso di natura sismica (dep. Reale), come del resto avveniva sistematicamente anche per altri Comuni ammessi a consolidamento quale ad esempio quello di Castelmauro (che peraltro era stato ammesso a consolidamento solo parziale e non totale come nel caso di San Giuliano: dep. Fracassi), preventiva autorizzazione mai richiesta né ottenuta per l'intervento di sopraelevazione della scuola di San Giuliano (dep. Reale); che per quest'ultimo intervento non erano stati richiesti neanche il pur necessario (sebbene non a fini strutturali) parere della Soprintendenza dei beni architettonici (dep. Primavalle) e la pur necessaria autorizzazione paesaggistica della Regione (dep. Manfredi Selvaggi).

Pure circa il falso contestato, il PM dissente dalla sentenza assolutoria, sottolineando come l'attestato/certificato dell'11/9/02, redatto dal La Serra ed accettato dal Marinaro, mentre per un verso era rispondente al DPR n. 1688/1956 ed al DM 26/8/1992 per aspetti estranei al problema della statica dell'edificio, per altro verso aveva un contenuto surrettizio e truffaldino, in quanto volto a farsi spacciare per una licenza d'uso e di abitabilità (sul falso presupposto dell'esecuzione di un collaudo statico mai avvenuto) e così a permettere l'apertura della scuola, che poi sfociò nell'immane tragedia di





cui è processo. E lo stesso sindaco Borrelli, conclude il PM, era a conoscenza della mancanza dei certificati di agibilità/abitabilità e del certificato di idoneità statica (e quant'altro), come dimostra la deposizione dibattimentale dell'ex preside della scuola *Jovine* (Giuseppe Colombo, che poi, sempre a dire del PM, i sindaci riuscirono a fare andar via dopo qualche anno dalla catastrofe "*perché dava fastidio*") e la sua missiva dell'11/10/02, ossia venti giorni prima del crollo della scuola, con la quale quest'ultimo evidenziava al Borrelli e ad altri sindaci di non avere rinvenuto questo certificato né altri e ne chiedeva copia, senza che il Borrelli (che a tal fine il Colombo andò persino a chiamare a casa, dopo averlo inutilmente cercato per due volte in Municipio) gli fornisse copia né di questo certificato, né del sedicente attestato/certificato dell'11/9/02, né di alcunchè.

Il PM ha concluso chiedendo la condanna di tutti gl'imputati, previo riesame (ove la Corte lo ritenga) dei periti d'ufficio e dei propri consulenti ex art. 603 cpp.


VI) L'APPELLO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PER
CONTO DELLO STATO ITALIANO (PARTE CIVILE) E, PER
ESSO, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Ha interposto gravame anche l'Avvocatura dello Stato, per conto dello Stato italiano quale parte civile e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Gravame proposto sia nei confronti

di tutti e sei gl'imputati che nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, rispetto al quale ultimo lo Stato italiano ha parimenti insistito a pag. 56 per la condanna solidale al risarcimento dei danni in proprio favore. Danni commisurati alla complessiva somma di € 13.975.438,69, di cui € 13.112.367,46 per la realizzazione della nuova scuola ed € 863.071,23 "*(residuant* dopo la decurtazione dalla spesa generale affrontata di € 863.729,22 finanziati a carico della sottoscrizione '*un aiuto subito - TG5 Corriere della Sera*')" per la realizzazione della scuola temporanea; ai quali danni patrimoniali dovrebbero aggiungersi quelli non patrimoniali, da liquidarsi anche in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per la lesione della sua immagine, specie dopo l'addebito inizialmente ipotizzato a carico di quest'ultimo di corresponsabilità nei fatti/reato contestati e per la correlativa sfiducia diffusasi nella collettività locale e nazionale verso le istituzioni in generale e verso l'Esecutivo ed il Ministero dell'istruzione in particolare.

Preliminarmente, l'Avvocatura ha chiesto la correzione dell'errore materiale ex art. 130 cpp della sentenza impugnata, nella parte in cui non fa menzione delle conclusioni rassegnate con apposito atto scritto e rassegnate pure oralmente (come da relativa riproduzione fonografica) alla prima udienza di discussione del 4/5/07, dopo la requisitoria del PM.

Nel merito, l'Avvocatura osserva anzitutto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 L. n. 64/74, della L. n. 445/1908 e del DPR n. 1099/1956, il Comune di San Giuliano, essendo stato già inserito nell'elenco dei "*centri abitati da consolidare*" a partire appunto dal 1956, non abbisognava della classificazione sismica ai fini della "*riferibilità*



secondaria” anche ad esso della disciplina antisismica di cui appunto alla L. n. 64/74.

In ogni caso, secondo l’Avvocatura la normativa antisismica di cui alla L. n. 64/74 sarebbe stata comunque applicabile nel Comune di San Giuliano, stante il suo inserimento tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell’O.P.C.M. n. 2788/98, sebbene la stessa sia stata adottata al fine della concessione di contributi e benefici fiscali. Questo inserimento avrebbe dunque comportato *“un connotato giuridico permanente di quel territorio, per ogni possibile implicazione di quella qualificazione”*. Inoltre, in quanto area sismica, alla stessa si applicava la LR n. 15/86, come modificata ed integrata dalla LR n. 20/96, attuativa in sede locale della L. n. 64/74.

Infine ed anche a prescindere dalla questione dell’applicabilità o meno della più rigorosa normativa antisismica, l’Avvocatura aggiunge che sia la preesistente costruzione che la sopraelevazione sono state realizzate in violazione delle *leges artis* (sul che, in altra parte dell’appello, viene pure richiamato l’indirizzo di Cass., 16/11/89, n. 17492). In proposito, parte appellante enumera specificamente le molteplici violazioni contestate in relazione a ciascuno di questi due interventi, varie delle quali condivise dallo stesso Tribunale, altre erroneamente sottovalutate/ridimensionate ed altre ancora erroneamente escluse o ignorate.

Circa il nesso di causalità, l’appellante afferma che il primo giudice non ha fatto buon governo delle regole ermeneutiche pur esattamente enunciate in linea di principio. L’errore starebbe essenzialmente nell’aver condotto il giudizio controfattuale relativo alla preesistente struttura prendendo a parametro di riferimento una capacità di resistenza a quel terremoto di quella costruzione in percentuale prossima al 100% (e quindi ragionando in

termini di certezza e non di alta probabilità logica), così da giungere alla conclusione secondo cui, anche se detta costruzione in muratura fosse stata realizzata a perfetta regola d'arte, l'evento-crollo si sarebbe comunque verificato o potuto verificare, con tutte le conseguenze del caso. Di contro, il giudizio controfattuale avrebbe dovuto essere condotto valutando il nesso di causalità sussistente tra le contestate o comunque ritenute specifiche condotte (omissive) illecite da un lato e, dall'altro lato, il crollo di una struttura in muratura la quale, già di per sé, presenta (ancorché ben realizzata) un'ineliminabile probabilità di crollo del 50%, come confermato dai periti d'ufficio. Ne sarebbe discesa la conclusione che l'insieme delle omissioni in questione ha creato le condizioni di un sicuro indebolimento della struttura, che è poi collassata. E tanto varrebbe, a maggior ragione, per la sopraelevazione, realizzata in spregio delle procedure e tecniche costruttive e senza tenere conto della già critica capacità di resistenza della struttura sottostante rispetto ai carichi verticali. Non a caso, il crollo sarebbe poi avvenuto in senso verticale, come accertato pure dai periti, ed interessò la sola ala della scuola in questione ed altri due fabbricati (evidentemente a loro volta già di per sé instabili), mentre tutto il resto del paese rimase in piedi, seppur gravemente lesionato.


Lo Stato appellante censura altresì anche la parte della sentenza in cui questa nega l'esistenza del nesso di causalità rispetto all'aver consentito la fruizione dell'opera non collaudata. Se il collaudo fosse stato doverosamente effettuato, invece, non avrebbe che potuto avere esito negativo e quindi nessuno sarebbe stato ammesso a frequentare l'edificio e l'evento-morti/lesioni non si sarebbe mai verificato. E questo solo



argomento sarebbe già stato sufficiente a condurre alla condanna degl'imputati.

L'Avvocatura ha concluso per la condanna di tutti gl'imputati in ordine ai reati loro ascritti, previa correzione del segnalato errore materiale, con conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali.

VII) GLI APPELLI DELLE ALTRE PARTI CIVILI



Svariati appelli sono stati altresì proposti anche da numerose altre parti civili, come richiamati nell'intestazione della presente sentenza e come di seguito sintetizzati, sulla premessa che le argomentazioni di cui ai gravami a firma degli avv.ti Bozzelli, Foresta, Ferreri, De Notariis e Tascione possono essere unificate tra loro, che possono essere parimenti unificate tra loro le argomentazioni di cui ai gravami a firma degli avv.ti Di Cesare e Gnocchini e che possono essere infine unificate tra loro le argomentazioni di cui ai gravami a firma degli avv.ti Fusco/Vacca e Mancuso, autonome restando quelle di cui al gravame dell'avv. Dinoia.


Preliminarmente, molte p.c. hanno eccepito, unitamente alla stessa pubblica accusa, la nullità della sentenza del Tribunale in quanto non pronunciata nella sede processuale ove si era celebrato il dibattimento. Eccezione, questa, però già rigettata dalla Corte di Cassazione a seguito di apposito ricorso del PM e che dunque non va presa in esame in questa sede.

Subordinatamente e sempre in via preliminare, molte p.c. hanno impugnato il provvedimento predibattimentale del Tribunale in data 10/3/06 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è stato

escluso dal processo quale responsabile civile, chiedendo a questa Corte di escluderlo quale parte civile ed ammettere invece la loro costituzione di p.c. anche nei suoi confronti.

Nel merito, tutte le p.c. hanno coralmemente censurato la sentenza assolutoria, sottolineando in particolare che lo stesso Tribunale aveva ritenuto che varie tra le contestate condotte fossero state poste in essere in violazione di legge (pur erroneamente avendo invece il Tribunale negato la violazione di altre norme, avendone malamente interpretate altre ed avendone ignorate altre ancora, tralasciando altresì tutti i profili connessi alla colpa generica) e che dalle risultanze processuali e specie dalle perizie, dalle consulenze di parte e dalle assunte deposizioni testimoniali emerge con evidenza la "*gracilità strutturale*" dell'edificio in questione a causa dei carichi verticali, la quale ne ha determinato il crollo per schiacciamento (*splitting*) in occasione (e non a causa esclusiva) del terremoto. Crollo rispetto al quale le condotte degli imputati si pongono dunque con certezza, sempre secondo le appellanti, quale causa esclusiva o comunque quale primaria concausa, tanto più rispetto ad un paese (come quello di San Giuliano) inserito tra i territori ad elevato rischio sismico. Parimenti è a dirsi quanto all'aver consentito la frequentazione della scuola da parte dell'utenza in assenza dei requisiti normativi dettati in materia di sicurezza e del collaudo statico, con una certificazione di staticità o comunque di uso ed abitabilità dolosamente/falsamente predisposta.

Le p.c. hanno dunque concluso per la declaratoria della responsabilità concorrente di tutti i prevenuti in ordine ai reati loro ascritti in rubrica e per la conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro e con i responsabili civili, al risarcimento dei danni in proprio favore previa concessione di una



provvisoriale provvisoriamente esecutiva. Talune parti civili hanno richiesto, altresì, la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con espletamento di ulteriore perizia tecnica, volta ad accertare le condizioni statiche e costruttive delle costruzioni crollate in San Giuliano e delle altre costruzioni circostanti la scuola. Qualche altra ha chiesto di subordinare (in caso di accoglimento dell'invocata declaratoria di penale responsabilità degli'imputati) l'eventuale sospensione condizionale della pena all'effettivo risarcimento dei danni patiti o quanto meno al pagamento della provvisoriale, oltre le spese.



VIII) LE DIFESE DEGLI IMPUTATI

Tanto nelle memorie difensive e nelle CTP depositate nel precedente grado del giudizio, quanto nelle arringhe difensive e nelle memorie del presente grado di appello, gl'imputati si sono difesi sostenendo, tra l'altro, quanto appresso.

Innanzitutto, sarebbero insussistenti le violazioni (pur ritenute invece dal Tribunale) del RDL n. 2105/1937, convertito nella L. n. 710/1338, che comunque, a giudizio della difesa, avrebbe natura meramente descrittiva e non prescrittiva.

Quanto alla contestata violazione della L. n. 1086/71, i difensori degli'imputati negano, anche sulla scorta delle proprie CTP, della perizia e di quanto ritenuto pure dal Tribunale, l'applicabilità della relativa disciplina (sulla denuncia dei lavori al Genio civile prima del loro inizio e sul deposito del progetto comprendente i calcoli e della relazione illustrativa dei materiali; sul collaudo statico), posto che nella specie non si sarebbe in

presenza di una pluralità di strutture in cemento armato tra loro collegate ma solo di singoli elementi, che peraltro non svolgevano una funzione statica. Aggiungono che, in ogni caso, la denuncia al Genio civile ha carattere solo formale e non implica controlli sostanziali.

Quanto alla contestata violazione della disciplina antisismica di cui alla L. n. 64/74 e decreti attuativi, i difensori degl'imputati negano che questa potesse applicarsi al Comune di S. Giuliano, stante la sua mancata classificazione sismica, aggiungendo che detta mancata classificazione sismica ed inapplicabilità della relativa disciplina emerge pure da varie deposizioni assunte nel corso del dibattimento di I° grado, oltre che dalle loro produzioni documentali tra cui, in particolare, la nota n. 1729/03 del Presidente della Regione Molise e la nota n. 1854/04 della responsabile del servizio costruzioni in zona sismica della Regione Molise. Dallo stesso elenco col quale San Giuliano venne inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico, inoltre, si evince come detto Comune viene qualificato "n. c." (e cioè non classificato ai fini sismici).

Vero è, invece, che il Comune di San Giuliano, in virtù dell'OPCM n. 2788/98 (in relazione alla L. n. 449/97 e regolamento attuativo ed al DM/interno n. 499/98), era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Tuttavia, secondo i difensori degl'imputati ed i loro CTP, a parte la diversa finalità (benefici fiscali) di questo inserimento, il rischio sismico andrebbe distinto dalla classificazione sismica, perchè l'inserimento tra i Comuni ad elevato rischio sismico risponderebbe a criteri diversi (larghezza delle strade, altezza degli edifici, numero di abitanti e quindi perdite attese, ecc.) rispetto alla classificazione sismica (che ha ad oggetto altri criteri, tra cui lo scuotimento del suolo). D'altra parte, l'ultimo sisma rilevante si

sarebbe verificato in San Giuliano vari secoli or sono. Ed ancora, in mancanza di classificazione sismica, un ingegnere non saprebbe a quale categoria fare riferimento ai fini della progettazione antisismica.

Del pari, secondo i difensori degli imputati ed i loro CTP, non sarebbe stato applicabile il DM 18/12/75, riferibile alla costruzione in maniera antisismica solo delle scuole situate in zona sismica. Tanto sarebbe dimostrato dall'uso nel DM della disgiunzione "o" allorchè questo prescrive che la scuola deve assolvere alle funzioni di stabilità "*normali o eccezionali*" (ci si riferisce evidentemente al punto 5.4.1, lett. i di detto DM), il che dimostrerebbe che, in condizioni normali, la scuola andrebbe costruita normalmente e quindi senza il rispetto dei criteri antisismici, mentre, in condizioni eccezionali (zone alluvionali, zone sismiche, ecc.), la scuola andrebbe costruita tenendo conto appunto di simili condizioni.

Infine, al di fuori della disciplina antisismica, circa la contestata violazione dell'art. 2 L. n. 64/74 (che richiede la preventiva autorizzazione della Regione o del Genio civile, nella specie carente, per le opere da eseguirsi nei "*centri abitati da consolidare*"), sempre secondo la difesa degli imputati ed i loro CTP, questo non sarebbe stato applicabile perché la legge n. 445 del 1908 (cui esso rinvia) non si applicherebbe per i fabbricati, perché la sopraelevazione non sarebbe una nuova costruzione, perché la medesima legge riguardava l'*abitato* ossia le zone di grossi volumi e per altri motivi ancora.


Quanto alla contestata violazione del DM 20/11/87 (riguardante le costruzioni in muratura e relative progettazione, verifiche, consolidamenti e collaudo statico), come condivisa pure dal Tribunale, la difesa ed il CTP di qualche imputato hanno sostenuto invece che, seppur necessarie, queste

verifiche furono di fatto compiute (sia pure in maniera anomala), dato che, allorchè si procedette a tagliare la muratura per eseguire la sopraelevazione, se ne verificò la buona qualità e lo spessore e dunque anche la non-necessità di opere di consolidamento. D'altra parte, le buone condizioni della struttura preesistente troverebbero conferma pure nell'assenza di lesioni nei muri e nell'uso del martello pneumatico per realizzare la sopraelevazione, come riferito e confermato da numerosi testi. Ne consegue che neppure il consolidamento sarebbe stato necessario e, del resto, lo stesso non sarebbe imposto dalla legge, essendo rimesso alla discrezionalità del progettista e degli altri organi a ciò deputati.

Qualche altro imputato ha sostenuto che non era propria competenza compiere o disporre verifiche e consolidamenti.

Anche con riferimento al mancato collaudo, qualche imputato ha sostenuto che non era propria competenza compierlo o disporlo.

Ad ogni modo, a giudizio della difesa il collaudo non sarebbe stato necessario per i lavori non eccedenti i 200.000 ECU (laddove i lavori in questione non superavano i 100.000 euro), potendo essere sostituito, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo e sia (a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale) dal punto di vista strutturale, dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ex art. 28 l. n. 109/94, che il La Serra aveva redatto il 24/6/02. Ad ogni modo, aggiunge la difesa, ove anche si dovesse ritenere necessario il collaudo statico pure per i lavori non eccedenti i 200.000 ECU, l'opera realizzata avrebbe in ogni caso potuto ottenerlo, dato che, prima del sisma, essa aveva comunque retto per vari mesi ed aveva retto anche ai *presheocks* (o *foresheocks*) notturni ossia alle 5 scosse di *magnitudo* Richter fino a circa 3,5.



Passando al nesso di causalità, i difensori degli imputati osservano tra l'altro, anche sulla scorta delle loro consulenze e della stessa perizia oltre che della sentenza di I° grado, che la sopraelevazione del 2002 in realtà aveva migliorato la condizione statica della struttura sottostante e che, come affermato dai periti, non essendo stata la struttura originaria progettata in maniera antisismica, essa sarebbe crollata ugualmente anche in assenza della sopraelevazione a seguito di un sisma di quella portata.


Aggiungono che lo *splitting* non è conosciuto dalla letteratura scientifica e che, comunque, le prove di carico effettuate erano state difettose e carenti ed erano dunque inattendibili, perché praticate su spezzoni di muri già gravemente indeboliti dalle numerose scosse sismiche e dal crollo, perché mancavano i certificati di controllo dei macchinari che le avevano eseguite, perché la piastra posta tra il muretto ed i due martinetti non era stata centrata e quindi non esercitava un carico uniforme, ecc. .

Aggiungono, ancora, che l'effetto di sito era stato, sotto la scuola, ancor più forte che nella restante fascia argillosa del paese, come dimostrerebbero i valori registrati dalle stazioni sismiche ed accelerometriche in occasione degli *aftershocks*. Sul punto, essi contestano le modellazioni monodimensionale e bidimensionale operate dai periti, eccependo che sarebbe stata necessaria una simulazione tridimensionale, la quale avrebbe portato ad individuare la presenza di un "oggetto" o malformazione nel terreno strettamente sottostante il perimetro della scuola (così come assume pure qualche loro CTP), che avrebbe abnormemente amplificato le onde sismiche solo rispetto ad essa. Inoltre, il fatto che il corpo adiacente non fosse totalmente crollato si spiegherebbe con i diversi materiali adoperati per


costruirlo e col fatto che due immobili adiacenti possono avere *frequenze* diverse, così determinandosi un differente effetto di *risonanza*.

Quanto all'altro profilo del nesso di causalità (quello connesso al c.d. *nesso di rischio*), i difensori di taluni imputati hanno ribadito che non era loro competenza redigere o disporre il collaudo statico, né autorizzare o meno l'accesso alla scuola da parte degli utenti; hanno anzi aggiunto che l'intero nesso di causalità sarebbe stato interrotto nei loro confronti anche dalle condotte di chi, come il dirigente scolastico Colombo, non ha inibito l'ingresso alla scuola il 31/10/02. In ogni caso, la difesa ha insistito nel sostenere che, come già esposto, il collaudo poteva essere nella fattispecie validamente sostituito dal sussistente certificato di regolare esecuzione dei lavori e che, se pure il collaudo fosse stato disposto, la scuola sarebbe risultata collaudabile e quindi ne sarebbe risultato autorizzabile l'accesso: sicché, dato che il nesso di rischio sussisterebbe solo se, in mancanza del certificato di collaudo, l'edificio fosse crollato per la propria deficienza strutturale che il mancato collaudo avrebbe dovuto verificare (e solo in tal caso vi sarebbe stato un antecedente causale diretto tra crollo e mancato collaudo) e che invece l'edificio è crollato per la forza del sisma (causa sopravvenuta imprevedibile), la mera violazione (ove sussistente) della norma sul collaudo non sarebbe idonea a far ritenere nel caso di specie la sussistenza del nesso di rischio. Per cui, chi avesse violato detta norma cautelare sul certificato di collaudo, ammesso e non concesso che questo fosse necessario, dovrebbe rispondere solo di questa violazione.

Infine, quanto al falso in contestazione, la difesa del La Serra e del Marinaro sostiene che il documento dell'11/9/02 non era affatto un collaudo statico né un certificato di agibilità; aggiunge che il Marinaro, poi, non era neppure



competente a redigerlo, così come non lo ha redatto. Il certificato non è falso, perché rispondente al DPR n. 1638/56 ed al DM 26/8/92 (e Circ. n. 91 del 14/9/61 collegata all'art. 3 del DM), espressamente ivi richiamati: e questi provvedimenti normativi, alla verifica della cui osservanza è stato finalizzato l'esame visivo *in loco* del La Serra, non hanno nulla a che vedere col certificato di collaudo statico né col certificato di agibilità. L'unico elemento estraneo ai citati due provvedimenti normativi è la dichiarazione del La Serra, contenuta in detto documento, di non avere riscontrato lesioni o comportamenti statici irregolari: ma questa non è un'affermazione falsa, essendo riscontrata dalle numerose testimonianze in atti.



La difesa del Borrelli ha eccepito invece che, fermo restando che non era stato lui a disporre l'apertura al pubblico della scuola e che non sarebbe stata sua competenza disporla e ferma restando l'equipollenza del certificato di regolare esecuzione (già precedentemente rilasciato dall'ing. La Serra) al certificato di collaudo, proprio la ipotizzata fraudolenza del certificato del La Serra sarebbe in contraddizione con la propria contestata responsabilità quanto all'apertura della scuola al pubblico.

Queste ed altre tesi ed argomentazioni ancora, come pur pregevolmente sostenute dai difensori e dai C'IP degli imputati con riferimento sia alle problematiche generali che a quelle relative alla posizione processuale di ciascun singolo prevenuto, verranno approfonditamente e specificamente prese in esame e confutate (a parte quanto si dirà per la posizione dell'Uliano e per il delitto di falso di cui al capo C) nella motivazione della presente sentenza.


IX) IL DIBATTIMENTO DI APPELLO

Il processo di appello, per motivi logistici, è stato tenuto nell'Aula magna della Scuola allievi Carabinieri presso la Caserma "E. Frate", messa a disposizione dal Comando regionale dei Carabinieri di Campobasso.

All'apertura del dibattimento (udienza del 19/11/08), taluni difensori degli imputati hanno sollevato un'eccezione d'inammissibilità dell'appello del PM per suo vizio di notifica da parte della Cancelleria penale del Tribunale di Larino. Di conseguenza, questa Corte, con ordinanza resa in udienza, pur non ritenendo fondata detta questione d'inammissibilità ma stante comunque l'obbligo di notifica, ha provveduto a disporla nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica poi ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia.

Alla successiva udienza del 14/1/09, ritenuta l'inammissibilità per tardività di un'ulteriore questione preliminare (sulla quale si tornerà comunque nel Cap. XI), è stata svolta la relazione del processo da parte del sottoscritto Consigliere estensore e, alle udienze ancora successive, hanno preso la parola il PG (nella persona del dott. Di Ruzza, dopo un preambolo da parte del dott. Mazzetti) per la requisitoria e quindi, nell'ordine, per le loro arringhe, i difensori delle parti civili, del responsabile civile e degli imputati. Sono seguite quindi le repliche.

Tutte le parti hanno concluso come da verbali in atti; da segnalare che il responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, a mezzo del suo difensore, avv. Marinelli, ha chiesto anch'esso la riforma dell'impugnata sentenza, associandosi alle motivazioni delle parti appellanti.



Varie parti hanno prodotto anche memorie scritte.

All'ultima udienza, fissata per la replica dell'ultimo difensore di un imputato (replica cui questi ha peraltro rinunciato) e per la decisione in Camera di Consiglio, è stata chiesta, su opposizione dei difensori degli'imputati, l'autorizzazione al deposito di una memoria ex art. 121 cpp da parte degli avv.ti di p.c. Bozzelli e Foresta, richiesta non accolta dalla Corte: si sarebbe trattato, difatti, sostanzialmente di una replica (scritta) alle già avvenute repliche dei difensori degli'imputati, palesemente inammissibile ai sensi degli artt. 602 e 523, 5° co. cpp.

Il Collegio si è quindi ritirato in Camera di Consiglio, al cui esito ha avuto luogo la lettura del dispositivo, basato sulle argomentazioni che si andranno qui di seguito ad esporre.


X) LA STRUTTURA DEI MOTIVI DELLA PRESENTE SENTENZA

Nell'esporre i motivi della sentenza, per maggiore chiarezza e praticità si seguirà grosso modo l'ordine dei motivi contenuti nell'impugnata decisione, come già sintetizzato al Cap. III della presente sentenza. Per esigenze di praticità nella stesura della presente decisione, però, rispetto all'ordine seguito nell'impugnata sentenza e già qui sintetizzato al Cap. III, qualche violazione verrà posposta a qualche altra (ad esempio, le violazioni della disciplina antisismica saranno trattate per ultime, rispetto alle altre contestate violazioni; nel Cap. XII, la violazione relativa alla sporgenza di uno dei muri esterni rispetto alla fondazione verrà posposta a quella relativa al mancato utilizzo di buoni materiali).

Dopo la parte dedicata alle questioni preliminari e di rito sollevate o comunque rilevabili d'ufficio (Cap. XI), verrà dunque preso in esame, a partire dal Cap. XII, il requisito delle condotte colpevoli contestate ai capi A e B della rubrica. Questo esame dell'elemento materiale delle condotte (colpevoli in quanto violatrici di specifiche norme ovvero dei più generali precetti di diligenza, prudenza e perizia di cui all'art. 43 cp), però, non implica ancora un concreto giudizio in termini di colpevolezza degli imputati in quanto, a tal fine, dovrà prima procedersi, così come si procederà, alla verifica della sussistenza del nesso causale tra le suddette condotte materiali e gli eventi di cui sempre ai capi A e B (Cap. XVIII, XIX, XX e, quanto al c.d. *nesso di rischio* collegato a parte del capo B, cfr. Cap. XXI. Sul profilo connesso alla subordinata deduzione degli imputati relativa all'asserita interruzione del nesso eziologico, cfr. poi Cap. XXIII, n. 2. Sulla non-esclusione del nesso eziologico rispetto agli odierni imputati anche nell'ipotesi di un'eventuale corresponsabilità di soggetti incardinati in organi dello Stato italiano, cfr. invece Cap. XXIX, n. 3).

Infine, si tratterà del capo C della rubrica (Cap. XXII).

Verificata la sussistenza del nesso eziologico in ordine ai reati di cui ai capi A e B, verranno quindi indagati i profili comuni alle posizioni processuali dei singoli imputati, a cominciare da quello specificamente connesso all'elemento soggettivo della colpa, sotto gli aspetti della cooperazione colposa e del tipo e grado di colpa concretamente addebitabile agli imputati (Cap. XXIII, n. 3, lett. a, b); discorso, quest'ultimo, dal quale verrà espressamente escluso l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico sortisce esito negativo (sul che, cfr. pure Cap. XXVII). Dopodichè, esaminato il concorso formale sempre con riferimento ai reati di



cui ai capi A e B della rubrica (Cap. XXIII, n. 4), si scenderà finalmente all'analisi delle posizioni processuali dei singoli imputati passandole in rassegna una per una e dunque al definitivo giudizio in concreto sulla loro colpevolezza (Cap. XXIV, XXV, XXVI).

Seguirà la trattazione delle questioni ulteriori e, in particolare, di quelle relative alla posizione del responsabile civile Comune di San Giuliano ed alle pretese risarcitorie delle parti civili (Cap. XXVIII), oltre che alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma ai fini dell'accertamento di eventuali corresponsabilità dello Stato Italiano (o meglio, dei soggetti incardinati nei suoi organi) nei delitti di cui è processo, per il denunciato ritardo nella classificazione sismica del Comune di San Giuliano di Puglia (XXIX), per poi chiudere con le conclusioni (Cap. XXX) ed il dispositivo.

XI) QUESTIONI PRELIMINARI E DI RITO

1) Sulla dedotta inammissibilità delle costituzioni di talune parti civili

Come già accennato nel Cap. IX, alla prima udienza dibattimentale di appello del 19/11/08 taluni difensori degl'imputati avevano sollevato un'eccezione preliminare d'inammissibilità del gravame del PM per suo vizio di notifica da parte della Cancelleria penale del Tribunale di Larino e questa Corte, con ordinanza resa in udienza, pur non ritenendo fondata detta questione d'inammissibilità ma stante comunque l'obbligo di notifica dell'appello, obbligo che non può essere supplito (secondo l'indirizzo condivisibilmente espresso da Cass., ss.uu., 20/3/2003, n. 12878 e da Cass. pen., 16/7/2004, n. 31408) dalla mera comunicazione dell'avviso di deposito

dell'impugnazione, ha provveduto a disporla nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica poi ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia (i relativi atti si trovano nel Faldone A, cartella n. 2, sottocartella gialla).

All'udienza del 14/1/09, il difensore del Borrelli, avv. Del Vecchio, ha sollevato un'ulteriore eccezione preliminare d'inammissibilità delle costituzioni di talune parti civili, "*come da memoria che intende depositare*" (cfr. il relativo verbale di udienza). Altri difensori degli imputati si sono associati all'eccezione, mentre le altre parti si sono opposte alla sua proposizione perché tardiva.

La Corte, con ordinanza in pari data letta in udienza, considerato che tutte le questioni preliminari, incluse quelle relative alla costituzione di parte civile, andavano sollevate e dedotte subito dopo la costituzione delle parti e che gli interposti gravami (incluso quello del PM, dato che, come appena esposto, la sua omessa notifica non ne comportava l'inammissibilità, ma solo l'obbligo di provvedervi, così come la Cancelleria di questa Corte vi aveva poi appunto provveduto, in ottemperanza alla citata precedente ordinanza del 19/11/08) avevano già regolarmente costituito in questa sede il rapporto giuridico processuale sin dall'udienza del 19/11/08, sicché tutte le eccezioni preliminari andavano sollevate in detta udienza del 19/11/08, nella quale il presidente aveva anche rivolto all'uopo alle parti espresso invito, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 491 cpp, inammissibile perché tardiva la questione preliminare di cui trattasi e preclusa ogni altra questione



preliminare, ordinando procedersi oltre, con la relazione di rito da parte del sottoscritto Consigliere relatore (ed estensore).

Cionondimeno, in data 15/1/09, l'avv. Del Vecchio ha ugualmente depositato in Cancelleria ex art. 121 cpp la sua memoria, la cui produzione non era stata ammessa all'udienza del giorno precedente in conseguenza della cennata dichiarazione d'inammissibilità della relativa eccezione preliminare.

Ora, la produzione della suddetta memoria si presenta del pari inammissibile, perché, a mezzo della stessa, il legale ripropone, sostanzialmente, l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di talune parti civili già precedentemente dichiarata inammissibile. Sicché questa Corte non ha provveduto sulla stessa a termini dell'art. 121, 2° co. cpp, proprio perché si è trattato di una (sostanziale) richiesta irrituale, in quanto tesa a riproporre una questione già dichiarata inammissibile.


Peraltro, in questa sede potrebbe porsi il problema se l'eventuale inammissibilità della costituzione di una parte processuale debba essere rilevata d'ufficio, così come, ad esempio, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cpp. Vero è che l'impugnazione è cosa ben diversa dalla costituzione in giudizio; tuttavia, anche in materia di costituzione si registrano sentenze della SC che ne affermano la rilevabilità d'ufficio. Così è a dirsi, ad esempio, per Cass., 24/9/96, n. 9113, con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della costituzione di parte civile per tardività e quindi intervenuta decadenza; e per Cass., 16/1/1975, n. 5473, con riferimento alla

rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della costituzione di parte civile perché esercitata da soggetto munito di procura generale anziché speciale.

Comunque, se anche si ritenesse la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale inammissibilità della costituzione di parte civile, va evidenziato che le parti civili, ivi incluse quelle rispettivamente difese dagli avv.ti Cerulli, Giannone, Petito e Ventrella, si sono ammissibilmente costituite in questo grado.

D'altra parte, l'eventuale inammissibilità della costituzione delle parti civili, sia che le stesse si siano limitate a costituirsi in questo grado senza interporre appello e sia che si siano costituite interponendo appello, non si rifletterebbe direttamente sulle ammissibili costituzioni delle altre parti civili appellanti, né sugli appelli ammissibilmente proposti dalle altre parti processuali e, in particolare, dal PG e dal PM.

Semmai, vi potrebbe essere un riflesso indiretto, ove la Corte basasse la presente sentenza su ipotetiche deduzioni di merito e/o produzioni di qualche parte civile inammissibilmente costituita ritenute decisive, di talché la medesima sentenza si presenterebbe sotto questo aspetto annullabile. Ma, a parte l'ammissibilità delle costituzioni di tutte le p.c. (v. *infra*), resta il fatto che nessuna di queste ha svolto isolatamente deduzioni *ex se* decisive, perché gli elementi acquisiti nel processo a carico degli imputati sono tali e tanti (come si vedrà nel corso di tutta la successiva trattazione) che, anche se venissero meno le deduzioni (e/o conclusioni, produzioni o quant'altro) di questo e/o del precedente grado di una o più parti civili, cionondimeno permarrebbero le conformi deduzioni delle altre parti o comunque di questa stessa Corte (alla luce di tutte le restanti emergenze processuali) e permarrebbero altresì i restanti copiosi e gravi elementi a carico, che non



sposterebbero minimamente tutte le altre acquisizioni e connesse motivazioni della presente sentenza e quindi non modificherebbero in alcun modo l'esito del giudizio.

Tanto chiarito, pacifica è la ritualità della costituzione in giudizio delle parti civili appellanti e l'ammissibilità degli appelli di p.c. degli avv.ti Bozzelli, Foresta, Ferreri, De Notariis, Tascione, Di Cesare, Dinoia, Fusco e Vacca, Gnocchini, Mancuso (quest'ultimo per Adriana Ferrucci e Vincenzo Francario, che si erano inizialmente costituiti a mezzo dell'avv. Fusco). Difatti, come risulta dai relativi atti contenuti nei Faldoni nn. 2, 3 e 5, a questi difensori i loro assistiti avevano espressamente esteso la procura speciale anche "*all'impugnazione*", ovvero l'avevano estesa "*a tutti i gradi del giudizio*" (cfr. la motivazione di Cass., ss.uu., 27/10/2004, n. 44712, nel senso che quest'ultima locuzione deve intendersi comprensiva anche del potere d'impugnazione).

Con specifico riferimento, poi, alle costituzioni delle parti civili non appellanti difese dagli avv.ti Cerulli, Giannone, Petito e Ventrella (ma il discorso è estensibile anche a taluni altri difensori di parti civili non appellanti presenti in questo processo, mentre per altri ancora l'ammissibilità della costituzione in questo grado è del tutto pacifica e fuori discussione), valgano le seguenti considerazioni.

Se essi avessero proposto appello, effettivamente si sarebbe trattato di un gravame inammissibile.


Difatti, negli atti di costituzione in giudizio di prime curc, come rinvenibili nei Faldoni nn. 2 e 3 (originali e duplicati), le rispettive procure speciali


vennero rilasciate all'avv. Cerulli nel "procedimento penale n. ... al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, per tali comportamenti illeciti e per tutti gli altri fatti reato che verranno ravvisati e contestati. Vi autorizziamo a porre in essere ogni atto a tutela dei nostri interessi. Approviamo fin d'ora il Vostro operato". A loro volta, le procure speciali agli avv.ti Giannone, Petito e Ventrella, come invece rinvenibili nel Faldone n. 5, vennero rilasciate "nel processo penale n. ...", conferendosi all'uopo "ogni facoltà di legge" (ovvero "ogni facoltà ex lege").

Orbene, sul punto, Cass., ss. uu. 27/10/2004, n. 44712, nel sanare un precedente contrasto giurisprudenziale e nell'esaminare un caso simile a questo, ha condivisibilmente statuito (cfr. la relativa motivazione) che "l'impiego delle movenze terminologiche 'nel procedimento penale n. ...', 'con ogni più ampia facoltà di legge', 'approvando sin da ora il vostro operato', ... non è ricollegabile in alcun modo ... al conferimento della procura alle liti, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà ... Sicché l'impossibilità di interpretare l'atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello è innegabile".

Senonché, nel presente grado i succitati quattro difensori non hanno affatto proposto (né, per quanto appena esposto, avrebbero potuto proporre) appello avverso la sentenza del Tribunale, essendosi limitati a costituirsi in giudizio (cfr. pure il verbale della prima udienza e successivi) in rappresentanza delle parti da loro difese.

Sotto questo aspetto, la menzionata Cass., ss.uu., n. 44712/2004, sempre sanando il precedente contrasto giurisprudenziale, ha sottolineato che la procura speciale ex art. 100 cpp (necessaria ai fini della proposizione del






gravame) è atto radicalmente diverso dalla procura speciale ex artt. 76 e 122 cpp (sebbene le due procure possano essere conferite insieme alla stessa persona e con uno stesso atto): mentre quest'ultima conferisce al procuratore la rappresentanza processuale sotto il profilo della *legittimatio ad processum* ossia "la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato", la prima mira a conferirgli il "mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte" (cfr. sempre la motivazione della sentenza cit.). E, rispetto alla procura speciale ex art. 76 (e 122) cpp, vale il principio di cui al 2° co. di detta norma, secondo cui "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (cosiddetto principio d'immanenza, da riferirsi però alla partecipazione della parte civile al giudizio e non all'atto d'impugnazione: cfr. sempre Cass., n. 44712/04 cit.), mentre, rispetto alla procura speciale ex art. 100 cpp, opera la presunzione di cui all'art. 100, 3° co. cpp, secondo cui "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa", così da potersi trarre il seguente principio di diritto: "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato defensivo comprenda anche un siffatto potere" (cfr. sempre la motivazione di Cass., n. 44712/04 cit.).


Ora, sebbene ai legali di p.c. non appellanti siano state rilasciate con unico atto delle procure speciali contemplanti sia il potere rappresentativo che il mandato defensionale, quest'ultimo non era stato esteso neppure

implicitamente (v. *supra*) anche alla facoltà di proporre appello e perciò esse non avrebbero potuto proporlo, così come non l'hanno proposto.

Ferma restando, dunque, la legittima partecipazione al processo anche nel presente grado degli avv.ti Cerulli, Giannone, Petito e Ventrella, al pari di quella degli altri difensori di parti civili costituite non appellanti, sulla base della procura speciale loro rilasciata ai fini della rappresentanza processuale ex artt. 76 e 122 cpp onde promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto dei danneggiati, ciò che occorre qui chiedersi è se in questo grado sia ammissibile anche la loro svolta attività defensionale connessa alla suddetta istanza (deduzioni, arringhe, repliche, memorie e conclusioni, per chi le ha formulate/presentate).

Circa il primo aspetto, connesso alla procura speciale ex artt. 76 e 122 cpp ed al già menzionato principio d'immanenza, Cass., 22/9/1997, n. 11657 statuisce condivisibilmente che *"la costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, senza una rituale opposizione 'in limine', e mantenuta nel giudizio di primo grado, rende stabile il rapporto civilistico intervenuto tra le parti e preclude la proposizione delle questioni relative alla 'legitimitas ad processum' non dedotte nei termini. La costituzione di parte civile, una volta ammessa in primo grado, non può essere più contestata nei giudizi successivi, sia per quel che concerne la titolarità del diritto o la rappresentanza dell'avente diritto, sia per quanto attiene alle finalità stesse della costituzione; ne consegue la non impugnabilità, neppure con la sentenza -per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione- dei provvedimenti di esclusione della parte civile e di quelli, anche impliciti, di ammissione"*.





Circa il secondo aspetto, connesso alla procura speciale ex art. 100 cpp, la medesima Cass., n. 11657/97 cit. statuisce altrettanto condivisibilmente che *“la procura speciale per la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 100 cod.proc.pen. si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Tale norma deve tuttavia essere interpretata con riferimento all'immanenza della costituzione della parte civile, che produce effetti in ogni stato e grado del processo, in forza dell'art. 76 stesso codice; principio, quest'ultimo, che non consente, fino a che l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale e se l'iniziale procura speciale non venga revocata, alcuna limitazione difensiva alla parte costituita che può, attraverso il difensore, efficacemente interloquire, resistere all'impugnazione dell'imputato e validamente presentare conclusioni e la nota 'spese', senza che sia necessario altro mandato”*.

Il sovraesposto indirizzo è stato da ultimo ribadito e confermato anche da Cass., 20/12/2007, n. 3601, la quale sostiene esattamente che *“la costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza”*, aggiungendo essere *“comunque pacifico che per il semplice esercizio di attività difensionali non è necessario un nuovo mandato”* (cfr. spec. la motivazione di questa sentenza).


Analogo principio lo si ritrova pure in Cass., 19/3/2003, n. 21284.

I difensori delle costituite p.c. non appellanti, dunque, nel presente processo non potevano proporre, così come non hanno proposto appello né domande ulteriori rispetto all'originaria istanza risarcitoria in nome e per conto dei danneggiati; potevano però ammissibilmente svolgere, così come hanno svolto attività difensionali (efficacemente interloquire, insistere nelle istanze risarcitorie, presentare conclusioni e note spese, ecc.). In particolare, nell'ambito di dette attività difensionali, esse potevano anche insistere, così come hanno insistito sui profili di responsabilità a carico degl'imputati, strumentali all'accoglimento delle loro istanze risarcitorie fatte valere sin *ab origine*.


D'altronde, quanto sopra non è stato ammissibilmente e tempestivamente contestato da nessuno degl'imputati. E la rilevabilità d'ufficio degli eventuali vizi di costituzione della parte civile cui si faceva inizialmente riferimento, ove anche la si ammetta, non può spingersi fino al diniego del potere d'interloquire della medesima parte civile ammissibilmente costituitasi, ove talc potere d'interloquire non sia stato ammissibilmente e tempestivamente contestato da nessuna delle altre parti processuali.

Sul punto, si è dunque formata pure un'ulteriore preclusione processuale (sempre ex art. 491 cpp), fermo restando il fatto che, peraltro, se anche la suddetta eccezione fosse stata ammissibilmente/tempestivamente proposta, la stessa, per tutto quanto innanzi illustrato, sarebbe risultata infondata.

In chiusura, va comunque ribadito che l'attività defensionale isolatamente svolta da ciascuna delle parti civili (appellanti e non appellanti), che verrà



anche presa in esame nell'ambito della presente sentenza, non risulta comunque nella specie decisiva, perché, lo si torna a ripetere, gli elementi acquisiti nel processo a carico degl'imputati sono tali e tanti (come si vedrà nel corso di tutta la successiva trattazione) che, anche se venissero meno le deduzioni (e/o conclusioni, produzioni o quant'altro) di questo e/o del precedente grado di una o più parti civili, tanto non sposterebbe minimamente tutte le altre acquisizioni e connesse motivazioni della presente sentenza e quindi non modificherebbe in alcun modo l'esito del presente giudizio.



2) Sull'inammissibilità delle richieste di riammissione del Comune di San Giuliano di Puglia quale parte civile e di sua esclusione quale responsabile civile

Come già accennato nel Cap. II, nel corso del dibattimento di I° grado, con ordinanza del 10/3/06, il Tribunale dichiarò tra l'altro l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di San Giuliano di Puglia e rigettò la sua istanza di esclusione quale responsabile civile.

In sede di arringa dibattimentale di appello, il difensore del Comune, avv. Marinelli, ha evidenziato che il Comune avrebbe dovuto rivestire nel presente processo la qualità di parte civile e non di responsabile civile.


La suddetta eccezione si presenta inammissibile in quanto il Comune, a termini dell'art. 586, 1° co. cpp, avrebbe dovuto su questo punto specificamente impugnare la sentenza in connessione con la predetta ordinanza. Inammissibilità che ricorre, altresì, anche sotto il profilo di cui all'art. 491 cpp.

Ad ogni modo, se anche fosse stata ammissibile, si sarebbe trattato di eccezione infondata, posto che Cass., 22/9/1997, n. 11657 (già richiamata nel precedente paragrafo) ha condivisibilmente affermato il principio della "non impugnabilità, neppure con la sentenza -per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione- dei provvedimenti di esclusione della parte civile e di quelli, anche impliciti, di ammissione".

Quanto alla qualità di responsabile civile del Comune, la stessa è stata esattamente ed ammissibilmente attribuita e la pretesa delle parti civili nei suoi confronti risulta fondata anche nel merito, alla luce di quanto si spiegherà molto più diffusamente nel Cap. XXVIII (n. 1), cui si rinvia anche con riferimento alla specifica questione di rito in tema di ammissibilità di detta veste di responsabile civile del Comune e, quindi, anche di ammissibilità delle costituzioni di parte civile nei suoi confronti.

3) Sull'impugnazione dell'esclusione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica quale responsabile civile e della sua ammissione quale parte civile. Sull'ammissione di parte civile dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile

Come già accennato sempre nel Cap. II, nel corso del dibattimento di I° grado, con la citata ordinanza del 10/3/06, il Tribunale escluse tra l'altro quale responsabile civile il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica-M.I.U.R. per motivi di rito (sua mancata evocazione nel processo all'epoca dell'incidente probatorio) e lo ammise come parte civile unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della



Protezione civile (nella quale veste lo Stato italiano ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di San Giuliano e degli imputati in solido per la somma di circa € 14 milioni, di cui circa € 13 milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione della nuova scuola di recente ultimata).

Molte parti civili, secondo quanto già riferito nel Cap. VII, hanno impugnato il suddetto provvedimento predibattimentale del Tribunale (unitamente alla sentenza), chiedendo a questa Corte di escludere il M.I.U.R. quale parte civile ed ammettere invece la loro costituzione di parte civile anche nei suoi confronti (quale responsabile civile); richiesta sulla quale talune parti civili hanno insistito anche in sede di arringa.

Da parte sua, l'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. Albano, sia nell'arringa che nell'apposita memoria depositata il 2/2/09, ha circostanziatamente contestato la richiesta delle parti civili.

L'impugnazione delle parti civili non può sul punto essere accolta.


Pervero, a parte quanto statuito da Cass., n. 11657/97 (già citata nel precedente paragrafo), il MIUR, come esattamente rilevato sia dall'impugnata ordinanza che dall'Avvocatura dello Stato, assunse la veste di responsabile civile solo dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, sicché è indubbio che gli elementi di prova raccolti prima della sua citazione avrebbero potuto arrecare pregiudizio alla sua difesa (in veste di responsabile civile), in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 cpp, avuto presente il disposto dell'art. 86, 2° co. cpp.

In concreto, difatti, come emergerà pure nel corso della presente sentenza, molti degli elementi emergenti dalla perizia espletata a seguito dell'incidente probatorio militano in senso sfavorevole per gl'imputati e,

quindi, anche per chi è chiamato nel processo a rispondere delle avverse pretese civilistiche a titolo di responsabile civile. Sicché, un'attribuzione postuma di detta veste al MIUR ne lederebbe gravemente il suo diritto di difesa. Oltre tutto, esso ha poi continuato a difendersi in entrambi i gradi del presente giudizio nella veste di parte civile e non di responsabile civile; difesa, questa, che altrimenti avrebbe potuto essere ispirata a scelte diverse ed anche contrapposte, perché le scelte di carattere processuale di chi si costituisce parte civile e di chi è chiamato a rispondere quale responsabile civile sono di regola, per l'appunto, confliggenti.

Né può condividersi quanto sostenuto in arringa dal difensore di p.c., avv. Foresta, secondo il quale la questione sarebbe stata superata dal fatto che il MIUR si è costituito in giudizio utilizzando proprio quell'incidente probatorio (e chiedendo la condanna degli'imputati anche in base ad esso), sicché non vi sarebbe stata lesione del suo diritto di difesa. In senso contrario, deve infatti replicarsi che il MIUR si è costituito in giudizio utilizzando detto incidente probatorio proprio nella veste e nell'ottica difensiva della parte civile; ottica difensiva (e correlate scelte processuali) che, come ripetesi, avrebbe potuto essere del tutto diversa qualora ad esso fosse stata ritualmente e tempestivamente attribuita invece la veste di responsabile civile. Sicché, anche per questo verso, la tesi sostenuta dalle appellanti parti civili private lederebbe gravemente il diritto di difesa del Ministero.

Questo solo motivo si presenta insuperabile ed assorbe tutti gli altri motivi d'inanmissibilità/infondatezza dell'avversa richiesta evidenziati dall'Avvocatura dello Stato.



Diverso è il discorso relativo, invece, all'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal MIUR, di cui si tratterà nel Cap. XXVIII (sub n. 3).

Deve solo precisarsi che, a termini dell'art. 88, 1° e 2° co. cpp, così come l'ammissione della parte civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, per converso l'esclusione del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno (sebbene, nella specie, sarebbe tutta da dimostrare l'ipotesi di un'eventuale responsabilità solidale di tipo risarcitorio da parte del MIUR, visto che, come si dirà nei Cap. XXIII, n. 2 e XXVI, n. 2, lett. b, in questo processo non emergono profili di responsabilità a carico dei dirigenti scolastici; e che, come si dirà nel Cap. XXVIII, n. 1, la scuola era di proprietà del Comune).

Nessuna delle parti appellanti ha, invece, specificamente impugnato l'ammissione di parte civile dello Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, salva qualche contestazione postuma e perciò stesso inammissibile, in ordine all'asserita inammissibilità della sua assunzione della qualità di parte civile perché lo stesso dovrebbe rispondere quale responsabile civile ossia in una veste incompatibile con quella della parte civile (cfr. es. la parte finale della memoria depositata in data 15/1/09 dall'avv. Del Vecchio, della cui inammissibilità sotto altro profilo si è peraltro già parlato nel primo paragrafo).


Né a rendere ammissibile la contestazione dell'ammissione di parte civile dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-


Dipartimento della Protezione civile) può valere la generica richiesta contenuta in qualche atto di appello di p.c. (cfr. es. quello dell'avv. Di Cesare) di condanna risarcitoria solidale degli "individuandi responsabili civili". Richiesta inammissibile in quanto appunto generica, laddove la pretesa civilistica dev'essere necessariamente fatta valere nei confronti di soggetti bene individuati; senza contare la sua inammissibilità per tardività, in quanto l'individuazione dei responsabili civili avrebbe dovuto essere operata sin dal precedente grado del giudizio, così come, una volta individuati, sin dal precedente grado si sarebbe dovuta richiedere la loro condanna al risarcimento dei danni.

E senza contare, ancora, che altri difensori di p.c. negano invece che vi sia incompatibilità tra la veste di parte civile e quella di responsabile civile, aggiungendo che lo Stato italiano (e, per esso, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) potrebbe assumere contemporaneamente la veste di parte civile e responsabile civile e che anzi anche il MIUR potrebbe assumere contemporaneamente entrambe dette vesti (tesi, anche questa, cui l'Avvocatura dello Stato si è peraltro opposta fermamente anche a pag. 6 della memoria depositata il 2/2/09).

Ad ogni modo, se anche l'ammissione di parte civile dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) fosse stata ammissibilmente contestata sotto gli spiegati profili, resterebbe l'inammissibilità ex art. 586, 1° co. cpp di detta contestazione, per non essere stata su questo punto impugnata (unitamente alla sentenza) la citata ordinanza ammissiva del Tribunale del 10/3/06.

Inammissibilità che ricorre, altresì, anche sotto il profilo di cui all'art. 491 cpp.





Amnesso e non concesso che tutti i sovraesposti profili d'inammissibilità non fossero stati sussistenti o, comunque, ove dovesse ritenersi che la questione dell'ammissibilità (o meno) della costituzione di parte civile dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) sia nella specie rilevabile d'ufficio sotto il profilo qui in discussione, si tratterebbe comunque di questione infondata, in quanto l'esclusione dello Stato italiano (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile) quale parte civile e l'ammissione di una o più parti civili nei suoi confronti in veste di responsabile civile comporterebbe una grave lesione del suo diritto di difesa, non diversamente da quanto già illustrato per il MIUR.

D'altronde, la costituzione di parte civile (nella specie, appunto, dello Stato italiano) non è inammissibile per il solo fatto che questa parte potrebbe o dovrebbe, in ipotesi, rispondere invece quale responsabile civile. Difatti, in base al già richiamato art. 88 cpp, da un lato l'ammissione della parte civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, mentre, dall'altro lato, l'esclusione del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno; sicché, allo stesso modo, l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno non è pregiudicato dal mero fatto che il danneggiante (se tale è da ritenersi effettivamente, nel caso di specie, lo Stato italiano) sia stato ammesso parte civile nel procedimento penale.

Quanto sopra rende ultroneo affrontare in questa sede il problema relativo alla possibilità o meno per uno stesso soggetto (nella specie, lo Stato italiano -ma il discorso vale anche per il MIUR-) di assumere la qualità di parte


civile e responsabile civile nel medesimo processo, in ordine ad uno stesso fatto e ad una stessa imputazione, dato che, come ripetesi, nel presente procedimento penale la qualità di responsabile civile non può comunque essere ammissibilmente attribuita, per i molteplici motivi di rito innanzi illustrati, allo Stato italiano (né al MIUR).

Nel merito della pretesa fatta valere dallo Stato italiano e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile, nel Cap. XXVIII (n. 3) si dirà come anche questa, al pari di quella del MIUR, si presenti peraltro infondata.

4) Sulla dedotta inammissibilità dell'appello del PM

Come già esposto sia nel Cap. IX che nel primo paragrafo del presente Capitolo, all'apertura del dibattimento (udienza del 19/11/08), taluni difensori degli imputati hanno sollevato un'eccezione d'inammissibilità dell'appello del PM per suo vizio di notifica da parte della Cancelleria penale del Tribunale di Larino e questa Corte, con ordinanza resa in udienza, pur non ritenendo fondata detta questione d'inammissibilità ma stante comunque l'obbligo di notifica (Cass., ss.uu., 20/3/2003, n. 12878; Cass., 16/2004, n. 31408), ha provveduto a disporla nei confronti di tutti quegli imputati e loro difensori che non avessero già ritirato l'atto medesimo, notifica poi ritualmente eseguita dalla Cancelleria penale di questa Corte anche nei confronti del responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia.

Nella memoria depositata il 13/2/09, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello del PM sotto un ulteriore e distinto profilo e, cioè, perché quest'ultimo avrebbe consumato il



proprio potere d'impugnazione allorchè ha proposto ricorso per Cassazione, peraltro dichiarato inammissibile, avverso il dispositivo della sentenza impugnata (perché deliberato dal giudice monocratico in luogo diverso da quello della sede ufficiale del processo: i relativi atti si trovano nell'apposito fascicolo inserito nel Faldone n. 31). In sede di arringa, anche altri difensori degli'imputati si sono associati alla predetta eccezione, mentre il PG ne ha chiesto il rigetto.

L'eccezione non può essere accolta.

Intanto, c'è da premettere che, come ha ricordato pure il PG in sede di replica, ove anche l'appello del PM fosse inammissibile, resterebbero comunque fermi gli altri appelli, a cominciare proprio da quello del medesimo PG, sui quali l'eventuale inammissibilità dell'appello del PM non sortirebbe alcun effetto diretto.

Semmai, vi potrebbe essere un riflesso indiretto, ove la Corte basasse la presente sentenza su deduzioni contenute nell'appello del PM in ipotesi ritenute decisive, di talchè la medesima sentenza si presenterebbe sotto tale aspetto annullabile. Ma, da questo punto di vista, vi è da sottolineare che il PM appellante non ha svolto isolatamente deduzioni *ex se* decisive, perché gli elementi acquisiti nel processo a carico degli'imputati sono tali e tanti (come si vedrà nel corso di tutta la successiva trattazione) che, anche se venissero meno le deduzioni svolte dal PM nel suo atto di appello, cionondimeno permarrebbero le conformi deduzioni delle altre parti o comunque di questa stessa Corte (alla luce di tutte le emergenze processuali) e permarrebbero altresì i copiosi e gravi elementi a carico (ivi inclusi quelli scaturiti dalle produzioni e consulenze di parte del PM ammissibilmente raccolte nel precedente grado), che non sposterebbero minimamente tutte le

altre acquisizioni e connesse motivazioni della presente sentenza e quindi non modificherebbero in alcun modo l'esito del giudizio.


Ma poi, come si diceva, si è in presenza di un'eccezione infondata in quanto il ricorso in Cassazione per un preteso vizio formale occorso in fase di deliberazione della sentenza non si riflette sul potere d'impugnare poi quest'ultima con i mezzi ordinari.

Certo, la deliberazione del dispositivo include anche la deliberazione della sentenza, che con esso forma un *unicum* inscindibile. Però l'ordinaria impugnazione di quest'ultima presuppone necessariamente il deposito della relativa motivazione, laddove il PM è ricorso ad un mezzo straordinario per impugnare non la sentenza in sé (e neppure, a ben vedere, il dispositivo in sé), bensì una modalità formale della sua deliberazione (perché avvenuta in luogo diverso da quello in cui si è svolto il processo).

Dunque, con quel ricorso in Cassazione il PM non ha affatto impugnato né la sentenza e né il dispositivo nel suo contenuto intrinseco, ma ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo solo perché a suo giudizio "*abnorme*" (cfr. l'ultima pagina del ricorso) in quanto scaturito da quel *modus decidendi* a suo giudizio anomalo (cfr. le pagg. 1 e ss. del ricorso)..

Ne discende che l'ordinario potere d'impugnativa da parte del PM della sentenza, nel contenuto intrinseco del suo dispositivo e della sua motivazione, non si è affatto consumato.

E tanto, del resto, trova conferma anche nella mancata conversione in appello di quel ricorso per Cassazione, cui altrimenti si sarebbe dovuto fare luogo ai sensi dell'art. 580 cpp.



5) Sul dedotto parziale passaggio in giudicato dell'assoluzione del Borrelli

Nella memoria depositata il 13/2/09, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, hanno altresì preliminarmente eccepito l'asserito passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza con riferimento alla seconda condotta contestata al Borrelli, come riportata nel capo A d'imputazione, concernente l'approvazione, con delibera del 9/6/2000, del progetto esecutivo "*privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali, privo degli interventi di consolidamento*". Sostengono i citati legali che, in ossequio al principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, sarebbe stato onere del PM o del PG indicare i capi ed i punti della decisione impugnata, impugnare specificamente la sentenza in relazione all'asserita condotta penalmente rilevante; la cui mancata riproposizione sarebbe indicativa del fatto che l'accusa, *melius re perpensa*, avrebbe ritenuto tale condotta penalmente irrilevante.


L'eccezione è infondata.

Intanto, c'è da premettere che non è vero che il PM, dott. Magrone, nel suo corposo atto di gravame, non abbia nuovamente censurato la condotta anzidetta. Così, ad esempio, a pag. 66 di detto atto il PM ricorda di avere strutturato "*l'impianto ... dell'imputazione di cui ai capi A e B, se si può dire, su due livelli: quello che ciascuna condotta di ciascun imputato accomuna e quello che individua il ruolo specifico di ciascun imputato (v. il capo di imputazione)*". Il PM, dunque, nell'atto di appello ha fatto espresso rinvio recettizio a tutte le sue contestazioni, come contenute nei capi d'imputazione, nei confronti di ciascun imputato, compreso il Borrelli. Ma poi, con specifico riferimento a quest'ultimo ed alla condotta di cui parlano i

suoi difensori, a pag. 71 dell'atto di appello il PM torna a censurare il fatto che *"prima o durante la sopraelevazione non si verificò nulla dello stato delle murature e non si procedette conseguentemente ad alcun loro consolidamento; di nessun tipo e di nessuna portata. Di quelle murature non si seppe mai nulla se non dopo il crollo della scuola ed a seguito delle perizie giudiziarie sui reperti"*; e, ancora, a pag. 70, il PM appellante torna a censurare il fatto che *"non c'era alcun progetto esecutivo su cui pronunciarsi, non c'era un calcolo anche solo approssimativo"*. E questa "pronuncia" in assenza del consolidamento e del progetto esecutivo coi calcoli è costituita proprio dalla delibera del 9/6/2000 la cui approvazione è stata appunto contestata al Borrelli. Non a caso, alla medesima pag. 70 il PM prosegue facendo riferimento proprio al Borrelli, nei seguenti termini: *"al cospetto di tanta evidenza, si noti la disarmata protesta di innocenza del sindaco di San Giuliano dinanzi al Tribunale: 'Mi è sembrato di ... ameno ci è sembrato di fare le cose nel rispetto di quella che era la ... legge e le regole"*. E, di nuovo, questo "fare le cose" nell'asserito rispetto della legge e delle regole include, per l'appunto, l'approvazione proprio della delibera del 9/6/2000.

Comunque, pure prescindendo da quanto appena esposto, la verità è che il PM (così come gli altri appellanti) non doveva censurare nuovamente la condotta del Borrelli o di altri, ma, con l'appello, doveva censurare (così come ha censurato, al pari del PG e degli altri appellanti) la sentenza impugnata.

E la sentenza impugnata non ha assolto il Borrelli né gli altri imputati dai reati loro ascritti con riferimento alle loro specifiche condotte, ma ha



ritenuto l'insussistenza del fatto perché ha dubitato sulla sussistenza del nesso di causalità.

Anzi, l'impugnata sentenza ha anche condiviso il capo d'imputazione in relazione alla necessità delle previe opere di consolidamento (sia pure circoscrivendole ai soli muri sottostanti la sopraelevazione del 2002) e dei progetti invece carenti, ritenendo sul punto rispettivamente violati il DM 20/11/87 (cfr. pagg. 46 e ss. sentenza cit.) e la L. n. 109/94 (cfr. pag. 51 sentenza cit., ove erroneamente la si indica come n. 109/74); ossia ritenendo sussistenti (tra le altre) proprio le violazioni correlate alla delibera del 9/6/2000 che poi il Borrelli, quale presidente della Giunta (e con la presenza sua e di un solo assessore, dal che pure il ruolo determinante assunto dal sindaco in tale occasione, come si spiegherà nel Cap. XXVI, n. 2, lett. a), ha approvato.


Solo che poi il Tribunale, sulla base di queste ed altre violazioni in contestazione (e la cui sussistenza esso stesso, come si è visto, ha per una parte condiviso), violazioni insite nelle condotte degl'imputati considerate nel loro complesso (salva la distinzione tra la condotta dell'Uliano e quelle degli altri cinque imputati nel loro complesso: cfr. rispettivamente pagg. 30 e ss. e pagg. 33 e ss. dell'impugnata sentenza), non è poi sceso ad esaminare specificamente le singole condotte colpevoli addebitabili a ciascun imputato (e, quindi, neppure la delibera del 9/6/2000), perché ha ritenuto pregiudiziale, rispetto a quest'ultimo esame, la questione della sussistenza o meno del nesso di causalità. Il Tribunale lo ha spiegato a chiare lettere a pag. 29 dell'impugnata decisione, laddove ha scritto che occorreva "*verificare la sussistenza, in primo luogo, dell'elemento materiale del reato: evento, condotta e nesso di causalità. Solo in un momento successivo, in caso di*

esito positivo di tale verifica, potrà essere considerata l'opportunità di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo".

Verifica che però ha avuto esito negativo, avendo il Tribunale dubitato (come si è già illustrato nel Cap. III) sulla sussistenza del nesso di causalità, sicché esso non è più sceso ad esaminare specificamente le singole condotte colpevoli addebitabili a questo o a quell'imputato. Non ha cioè poi preso in esame le loro singole posizioni processuali, proprio perché la predetta verifica sull'elemento materiale ha avuto esito negativo, e solo sulla base di quest'ultima verifica il Tribunale ha quindi assolto tutti gl'imputati.

Così stando le cose, non si vede proprio quale capo della sentenza si sarebbe dovuto impugnare, in ordine alla seconda condotta contestata al Borrelli, come riportata nel capo A d'imputazione, concernente l'approvazione, con delibera del 9/6/2000, del progetto esecutivo "*privo di calcoli e di elaborati grafici strutturali, privo degli interventi di consolidamento*". Il Tribunale non ha proprio parlato di questa delibera, perché non ha proprio preso in esame la singola posizione processuale del Borrelli né quelle degli altri imputati (a parte l'Uliano; ed a parte il capo C della rubrica che qui non interessa), avendo dubitato in via generale, per lui così come per tutti gli altri imputati, sulla sussistenza del nesso di causalità tra le condotte esaminate nel loro complesso (come integrate da quelle tra le violazioni delle discipline normative condivise dallo stesso Tribunale) e l'evento.

Al riguardo, come si diceva, il Tribunale ha ritenuto anche sussistenti le violazioni correlate alla suddetta delibera e cioè l'omessa progettazione e l'omesso consolidamento (quest'ultimo, peraltro, secondo il Tribunale avrebbe dovuto riguardare i soli muri sottostanti la sopraelevazione del 2002 e non anche la restante parte della preesistente struttura della scuola




elementare e media: e su questo punto specifico è stato puntualmente interposto gravame, al qual fine si rinvia a quanto si dirà nel Cap. XIV, lett. a), ma, non essendo sceso ad esaminare le singole posizioni processuali di ciascun imputato in relazione alle specifiche condotte a ciascuno contestate, non ha proceduto ad addebitare a questo o a quello le predette violazioni pur ritenute sussistenti e quindi non ha proprio preso in considerazione quella delibera.

Se la verifica sulla sussistenza del nesso causale avesse invece avuto esito positivo, l'impugnata sentenza, quanto al Borrelli, sarebbe evidentemente scesa ad addebitargli le violazioni in questione in correlazione con l'approvazione della delibera del 9/6/2000, come da capo d'imputazione; e, se non gliene avesse addebitate, allora si che si sarebbe potuto/dovuto interporre appello su questo ipotetico capo della sentenza.

Capo della sentenza nella specie invece inesistente, perché la verifica del nesso causale ha avuto esito negativo, sicché non si vede proprio, con riferimento alla specifica posizione del Borrelli di cui si sta trattando, quale altro capo o cosa (di diverso da quanto è stato effettivamente impugnato) si sarebbe potuto o dovuto impugnare.

Ciò che gli appellanti potevano impugnare, così come hanno impugnato con riferimento ai capi A e B della rubrica, sono le statuizioni connesse al complessivo requisito della condotta, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenti o solo parzialmente sussistenti determinate violazioni di norme ovvero le ha del tutto tralasciate (ritenendone peraltro sussistenti altre, come si è detto, con statuizioni in tal caso favorevoli agli appellanti). E potevano altresì impugnare, così come hanno impugnato sempre con riferimento ai capi A e B della rubrica, tutto il discorso relativo al dubbio



sulla sussistenza del nesso di causalità ed il discorso relativo alla ritenuta insussistenza del nesso di rischio.


Per il resto, le contestazioni correlate alle posizioni dei singoli imputati, al cui specifico esame l'impugnata sentenza non è scesa per il motivo da essa stessa enunciato e sopra richiamato (sicché, lo si ripete ancora una volta, sul punto non vi era alcun suo capo da poter censurare ed impugnare), sono rimaste incardinate nei capi d'imputazione così refluendo in questa sede, senza alcun bisogno di una loro pedissequa, tralaticia ed ultronea riproposizione (che pure, peraltro, vi è stata, come si è visto rispetto al Borrelli -ma vi è stata anche rispetto agli altri-) da parte degli appellanti, essendo le medesime contestazioni contenute appunto nei capi d'imputazione (come riportati pure nell'epigrafe della presente sentenza) di cui gl'imputati sono chiamati a rispondere in questo processo, ivi inclusa questa sede di appello.

Nulla è dunque passato, né poteva passare in giudicato.

6) Sulla richiesta di trasmissione atti al PM in ordine a talune frasi pronunciate in sede di arringa dal difensore di p.c., avv. Forcsta

All'udienza del 4/2/09, all'esito dell'arringa del difensore di p.c., avv. Foresta, il difensore del Borrelli, avv. Del Vecchio, ha chiesto a questa Corte di valutare l'opportunità/eventualità di trasmettere la relativa registrazione audiofonica alla Procura della Repubblica in sede per l'eventuale configurabilità di reati perseguibili anche d'ufficio.

La richiesta non può essere accolta.



In proposito, deve osservarsi che le locuzioni presenti nel discorso pronunciato dall'avv. Foresta concernono l'oggetto della causa, sicché ricorre *ictu oculi* la causa di non punibilità prevista dall'art. 598, 1° co. cp. Né delle stesse può ordinarsi la cancellazione ai sensi dell'art. 598, 2° co. cp, dato che la registrazione audiofonica non è stata trascritta e quest'ultimo comma (a differenza del primo) è riferito solo alle "*scritture*" e non anche ai "*discorsi*".

Ove dovesse ravvisarsi un contenuto effettivamente offensivo nel discorso pronunciato dall'avv. Foresta (dovendosi escludere *ictu oculi* l'ipotesi della calunnia, per la quale risulterebbe inoperante il disposto dell'art. 598 cp cit.), resta comunque ferma la possibilità di esperire ogni eventuale azione, in separata sede, da parte dei diretti interessati.

7) Su talune questioni ulteriori

Nel suo atto di appello, il PM ha chiesto che la Corte, ove lo ritenga necessario, riesamini i periti d'ufficio, in contraddittorio però con i CTP dell'accusa ex art. 603 cpp.

Talune parti civili hanno a loro volta richiesto, nei propri atti di appello, la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con espletamento di ulteriore perizia tecnica, volta ad accertare le condizioni statiche e costruttive delle altre costruzioni crollate in San Giuliano, ivi incluse quelle circostanti la scuola *Jovine*. Altre parti civili, ma anche lo stesso PG, per converso, hanno evidenziato che queste prove risultano già incartate in atti.

Le parti, peraltro, non hanno più insistito nelle suddette richieste in sede di arringa.

La Corte non ritiene di dover accogliere le richieste di cui sopra.

In particolare, quanto a quella (peraltro condizionata) del PM, agli atti vi è già copioso materiale probatorio, che rende superfluo procedere alla chiesta riaudizione e permette di valutare autonomamente tutte le prove già acquisite, ivi inclusi gli scritti e le dichiarazioni peritali, tanto nella parte in cui questa Corte li condivide quanto nella parte in cui non li condivide (sul punto, cfr. spec. i Capitoli XIX e XX).


Stessa cosa è a dirsi per la richiesta di talune parti civili, dato che agli atti vi sono già prove molteplici e molto solide, con riferimento alle condizioni statiche e costruttive sia delle altre costruzioni crollate in San Giuliano e sia di quelle circostanti la scuola (sul punto, cfr. spec. il Capitolo XIX, par. n. 1, lett. a, b, c, d).

8) Sull'ammissione dell'ente esponenziale ONLUS-Cittadinanzattiva quale parte civile nel presente procedimento

L'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*" (già "*Movimento Federativo Democratico-ONLUS*") si è costituita in I° grado parte civile ed ha reiterato la sua costituzione (quale parte civile non appellante) anche in questa sede a mezzo del suo difensore, avv. Piccirillo.

Nel precedente grado, la sua costituzione di parte civile, cui sia la difesa degli'imputati che il PM si erano opposti, venne invece ammessa con la già citata ordinanza dibattimentale del 10/3/06, sulla base degli scopi dell'ente (ossia dell'oggetto dell'attività associativa), tra cui quello dell'incolumità pubblica, come da art. 1 del suo statuto.

In questa sede, nessuno si è più opposto alla sua costituzione in giudizio quale parte civile, per cui la questione dell'eventuale inammissibilità di



detta costituzione dovrebbe ritenersi ormai preclusa ai sensi dell'art. 491 c.p.p.



Cionondimeno, analogamente a quanto illustrato nel primo (e terzo) paragrafo del presente Capitolo in ordine alla costituzione di altre parti civili, potrebbe porsi il problema se l'eventuale inammissibilità della costituzione di una parte processuale debba essere rilevata d'ufficio, così come, ad esempio, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Vero è che l'impugnazione è cosa ben diversa dalla costituzione in giudizio; tuttavia, anche in materia di costituzione si registrano sentenze della SC che ne affermano la rilevabilità d'ufficio, come richiamate appunto nel citato primo paragrafo del presente Capitolo. A maggior ragione, la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ente in discussione potrebbe essere sostenuta qualora dovesse escludersene, in radice, la possibilità di essere titolare sul piano sostanziale di una posizione giuridica attiva *iure proprio* e/o di carattere esponenziale e, quindi, anche di una posizione giustiziabile sul piano processuale.

Comunque, ove anche si ritenga la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale inammissibilità della costituzione di parte civile, va evidenziato che l'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*" si è ammissibilmente costituita nel presente processo essendo munita della relativa legittimazione ad agire.

L'ammissione della sua costituzione presuppone l'esame delle questioni connesse ai cosiddetti interessi diffusi ed interessi collettivi, insomma agli interessi superindividuali.

In materia d'interessi superindividuali, pervero, la giurisprudenza assolutamente dominante è restia ad ammettere che, al di fuori dei casi di azioni popolari espressamente previsti dalla legge (es. artt. 15 RD n. 108/1904 e success. modif. ed integr.; art. 9/bis DPR 570/60 e success. modif. ed integr.; art. 17 D.Lgs. n. 223/1967 e success. modif. ed integr.; ecc.), singoli soggetti fisici possano costituire idonee strutture esponenziali d'interessi collettivi e farsene portatori nel processo. I motivi di questa ostilità verso le "iniziative solitarie" dei singoli individui in materia sono vari, ma possono essere più in generale rapportati al fatto che, in tema di posizioni giuridiche superindividuali (quali gl'interessi collettivi), solo una struttura superindividuale (associazione -a parte gli enti pubblici territoriali-) è ritenuta idonea a "personalizzare" l'interesse e così a farsene esponente e portatrice. A tale struttura, del resto, il singolo soggetto potrà associarsi e così trovare ambiente, regole e strumenti per promuovere (sempre per il tramite di essa) la tutela dell'interesse leso. Sicché sarà questa la peculiare struttura collettiva (il "soggetto collettivo") esponenziale dell'interesse collettivo, quale interesse convertito e personalizzato in cui si unificano e si "affasciano" i singoli interessi (altrimenti diffusi) dei suoi associati, ossia della "collettività ristretta" che costituisce il sostrato dell'ente stesso.

Nel caso di specie, portatore della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio è, per l'appunto, un ente di tipo associativo.

Non ogni ente, però, costituisce sol perché tale una "idonea" struttura soggettiva esponenziale: se si asserisse una cosa del genere, e cioè che la mera esistenza dell'ente ed il fine dallo stesso perseguito siano sufficienti di


per se soli ad attribuirgli una posizione (d'interesse) "differenziata" e "qualificata" rispetto a quelle della generalità dei consociati, tutti gli interessi diffusi sarebbero automaticamente "convertibili" in interessi collettivi e quindi tutelabili solo che due persone si associassero per perseguirli. E tanto viene escluso non solo dalla pressochè unanime giurisprudenza, ma anche dallo stesso legislatore (come si vedrà).


Gl'interessi collettivi sono, invece, quegli interessi propri di una collettività (categoria o gruppo) limitata e particolare (ristretta) rispetto alla generalità dei consociati, imputabili ad una idonea struttura soggettiva di tipo associativo (ente), che validamente possa farsene "esponente" in campo sostanziale e portatrice nel processo.

Ci si deve chiedere, allora, quali siano i criteri da cui desumere la "idoneità" della struttura soggettiva ad unificare e personalizzare gl'interessi della collettività ristretta, che di essa struttura costituisce il sostrato, sicché questi possano ritenersi convertiti qualitativamente nell'interesse collettivo, ossia in un interesse differenziato e qualificato in capo alla struttura medesima; oppure, se si vuole, ci si deve chiedere quale sia la posizione differenziata, qualificata e sovrapposta in cui la struttura soggettiva deve porsi per essere idonea ad unificare e personalizzare l'interesse diffuso e così vederlo rafforzato e convertito in interesse collettivo.

Pervero, il difensore di *Cittadinanzattiva*, avv. Piccirillo, sin dall'atto di costituzione di parte civile di I° grado depositato il 3/3/06 aveva invocato (e prodotto) una sentenza della Cassazione penale, secondo cui la distinzione tra interessi collettivi ed interessi diffusi non avrebbe più ragione di esistere,

così come dovrebbe ritenersi superato anche il pluridecennale dibattito sulla legittimazione attiva degli enti esponenziali perché, anche in base alla più recente evoluzione giurisprudenziale, *“non è più il diritto soggettivo (tanto meno quello assoluto) che, se lesa, è oggetto di tutela giurisdizionale: tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare quindi l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione”*, sicché anche *“il gruppo esponenziale -ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo- è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato”* (così, in motivazione, Cass., 5/12/2003, n. 4981). Questo orientamento, rimasto tuttavia alquanto isolato, risente chiaramente dell'influsso di quelle tesi dottrinarie che hanno preso le mosse dalla critica dalla concezione individualistica del diritto soggettivo di matrice giusnaturalistica e dalla rivalutazione del diritto obiettivo, come operata già a partire dalle idee dei filosofi della Restaurazione, dal criticismo kantiano, dall'idealismo tedesco (soprattutto dalla concezione hegeliana dello Stato assoluto) e dalle filosofie positivistiche (scuole di pensiero, queste appena richiamate, sia pure sotto tanti altri aspetti invece diverse ed anzi talune di esse contrapposte alle altre), per giungere a condividere la concezione kelseniana del normativismo puro, secondo cui la norma giuridica non è più l'obiettivizzazione del diritto soggettivo, essendo invece i diritti soggettivi la soggettivizzazione del diritto obiettivo; o per giungere, addirittura, alla più recente (ma molto minoritaria) negazione dottrina della tradizionale






nozione di "soggetto di diritto" e quindi di diritto soggettivo, cui si dovrebbero sostituire differenti concetti e nozioni, quali quelli di *qualificazioni giuridiche, figure giuridiche, posizioni giuridiche* (e quest'ultimo termine adoperato, appunto, Cass., n. 4981/2003 cit.), ecc. . A riprova di tale superamento della tradizionale categoria del diritto soggettivo (o, quanto meno, del diritto soggettivo assoluto), Cass., n. 4981/03 cit. adduce una serie di esempi, quali la tutela aquiliana del credito, la risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, delle legittime aspettative, della perdita di *chance*, la categoria del danno esistenziale, la revisione critica della tipicità dell'illecito e l'attribuzione all'art. 2043 cc della natura di clausola generale sulla responsabilità civile, ecc., con la conseguenza che la nozione di fatto illecito andrebbe sganciata dalla lesione del diritto soggettivo, perché il *danno ingiusto* potrebbe intravedersi anche indipendentemente dalla titolarità di un diritto soggettivo ed individuarsi nella lesione anche solo di un mero *interesse protetto*.


Ora, in risposta alla succitata concezione, c'è da osservare che il discorso svolto al fine di dimostrare la "crisi" in cui verserebbe il diritto soggettivo può facilmente essere capovolto, perché i testè menzionati esempi (escluso quello della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, di cui si parlerà subito a parte) potrebbero, per converso, dimostrare invece la capacità espansiva della categoria del diritto soggettivo, fino ad abbracciare pure quelle nuove forme di tutela che riflettono i *nuovi bisogni*, i nuovi valori ed i nuovi interessi emergenti nell'attuale momento storico, ivi inclusa la tutela di quegli interessi che possono definirsi come *superindividuali*. Il diritto soggettivo, cioè, può assumere contenuti diversi,

può essere ampliato o compresso, a seconda delle esigenze emergenti nelle diverse epoche storiche e nelle differenti aree geografiche; e ciò dimostra come questo istituto, ancorchè in passato imperniato su concezioni *ideologiche* di carattere individualistico, è idoneo ad essere piegato ed a rispondere anche a concezioni ed esigenze diverse, ivi incluse anche quelle di carattere solidaristico e quelle di carattere *superindividuale* (in quest'ultimo caso, sotto forma di diritti soggettivi di portata collettiva: v. *infra*).

Discorso a parte potrebbe farsi, invece, quanto alla risarcibilità del danno derivante dalla lesione d'interessi legittimi ex art. 7, 3° co. della legge n. 205/2000 (che ne ha devoluto la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo, con riferimento a tutte le situazioni giuridiche giustiziabili innanzi a detto giudice), conseguita alle ben note sentenze delle ss.uu. civili della Cassazione nn. 500/1999 e 501/1999, perché questo è un argomento forte in favore della tesi propugnata da Cass. pen., n. 4981/03 (anche se questa non lo approfondisce specificamente, come invece si farà qui di seguito). Difatti, una volta che la tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è stata estesa a tutte le situazioni giuridiche giustiziabili innanzi a detto giudice (e con l'aggiunta che anche l'atto amministrativo illegittimo e dannoso divenuto inoppugnabile può dare luogo alla tutela risarcitoria innanzi al GA, come da più recente unanime giurisprudenza delle sezioni unite civili della Cassazione: cfr. es. Cass. ord. 13/6/2006, n. 13659; Cass., ord. 13/6/2006, n. 13660; Cass., ord. 15/6/2006, n. 13911; Cass., ord. 12/1/2007, n. 416; Cass., ord. 19/4/2007, n. 9322; Cass., ord. 16/11/2007, n. 23741; Cass., 23/12/2008, n. 30254; Cass., ord. 26/1/2009, n.




1853 -dalle quali dissente peraltro il Consiglio di Stato: cfr. es. Cons. Stato, ad. plen., 22/10/2007, n. 12; Cons. Stato, ad. plen., 30/8/2005, n. 8; Cons. Stato, ad. plen., 26/3/2003, n. 4; Cons. Stato, VI, 18/6/2002, n. 3338-), secondo quanto si è osservato da più parti (e v. pure la motivazione di Cass. civ., ss.uu., n. 13659/06 cit.) non si è avuta una semplice estensione della tutela propria dei diritti soggettivi agli interessi legittimi (ossia la c.d. risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, come si era cominciato a dire e come tutt'oggi suole ripetersi), ma in realtà, nella sostanza, è venuta meno la stessa distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi sul piano della tutela risarcitoria (per equivalente e/o reintegratoria), nel senso che *"in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell'ordinamento trovano protezione. L'evoluzione dell'ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele"* (cfr. Cass. civ., ss.uu., n. 13659/06 cit.). Il che, dovrebbe aggiungersi, porta a questo punto a mettere in discussione la stessa ragion d'essere del persistente riparto di giurisdizione tra GA e GO come delineato dall'art. 103 Cost. . E difatti, venuta meno la distinzione in termini di tutela tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, è venuto meno il nucleo essenziale, la finalità ed il fondamento stesso su cui queste due categorie di posizioni giuridiche soggettive riponevano la loro ragion d'essere. Con la conseguenza che le questioni relative al riparto di giurisdizione, già di per sé in precedenza complicate dalla spesso non agevole distinzione concettuale e pratica tra le due anzidette categorie, si sono fatte oggi ancor più complesse, intricate e spesso aggrovigliate da nodi inestricabili, come dimostrano i persistenti e crescenti contrasti tra la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria




(senza escludere, sullo sfondo, la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale) e sovente anche all'interno di ciascuna di esse, pure nelle loro più autorevoli espressioni (ss.uu. e ad. plen.).

Resta il fatto che quello di cui sopra è un discorso *de iure condendo*, perché la pluralità di giurisdizioni, che la si condivida o meno, è una scelta trasfusa dai costituenti in varie norme costituzionali (artt. 103, 113, ecc.) e basata, appunto, sulla persistente distinzione tra i diritti soggettivi e gl'interessi legittimi. Perciò, anche sotto questo aspetto, il discorso di Cass. pen., n. 4981/03 potrebbe condividersi in una prospettiva futura, ma non *de iure condito*.

Infine, un altro argomento forte che potrebbe addursi a sostegno della tesi propugnata da Cass. pen. n. 4981/03 (anche se questa non lo richiama) è quello ricavabile dal disposto dell'art. 8/bis DL n. 282/86, convertito nella L. n. 462/86, che ha introdotto l'art. 109/bis nel DPR n. 162/65 (secondo cui "*le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni*"), la quale, in termini di tutela, parrebbe non permettere più di distinguere l'interesse diffuso da quello collettivo e, sul piano sostanziale, pare minare la stessa nozione di diritto soggettivo e di danno risarcibile (quale danno immediato e diretto). Tuttavia, in senso contrario, può replicarsi che questa è una norma del tutto eccezionale, che deroga ai principi generali per lo più al solo fine di fornire un supporto all'organo della pubblica accusa.



Per tutti i sovraesposti motivi, questa Corte di Appello non condivide l'orientamento (peraltro isolato) di Cass. pen., n. 4981/03, invocato dalla difesa di *Cittadinanzattiva*.



Si torna, così, al punto di partenza: al fine di distinguere gl'interessi diffusi dagli interessi collettivi (questi ultimi imputabili ad una idonea struttura soggettiva di tipo associativo, che validamente possa farsene "esponente" in campo sostanziale e portatrice nel processo), ci si deve chiedere, come ripetesi, quali siano i criteri da cui desumere la "idoneità" della struttura soggettiva ad unificare e personalizzare gl'interessi della collettività ristretta, che di essa struttura costituisce il sostrato, sicché questi possano ritenersi convertiti qualitativamente nell'interesse collettivo ossia in un interesse differenziato e qualificato in capo alla struttura medesima; oppure, se si vuole, ci si deve chiedere quale sia la posizione differenziata, qualificata e sovrapposta in cui la struttura soggettiva deve porsi per essere idonea ad unificare e personalizzare l'interesse diffuso e così vederlo rafforzato e convertito in interesse collettivo.

In proposito, appare superata la tesi, fatta propria specialmente dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui detta conversione qualitativa operi in virtù del solo scopo dell'ente esponenziale in correlazione con specifiche disposizioni di legge in materia che prevedono forme di partecipazione e/o di controllo sue o di suoi rappresentanti nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'interesse preso in considerazione (es. artt. 28 e 29 L. n. 972/82; art. 9 L. n. 300/70; ecc.). Difatti, l'art. 9 L. n. 241/90, nel garantire la partecipazione al procedimento amministrativo di tutti gli

dal riconoscimento o meno della loro personalità giuridica: cfr. Cass., ss. mu., 8/5/78, n. 2207 -un caso di riconoscimento legislativo è, ad es., quello di "Italia Nostra" ad opera dell'art. 1 L. n. 11/80-), la legittimazione ad agire o ad intervenire in giudizio a tutela dell'interesse medesimo. In tal senso, possono richiamarsi ad esempio gli artt. 13 e 18, 5° co. L. n. 349/86, come integrata dalla L. n. 59/87, dalla L. n. 388/2000 e dalla L. n. 93/2001 (ma v. ora il D.Lgs. n. 152/2006); l'art. 91 cpp; l'art. 3 (e l'art. 5) L. n. 281/98, come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 224/2001 e dalla L. n. 39/2002 (art. 11); l'art. 13 D.Lgs. n. 185/99, di attuazione della direttiva CEE n. 97/7/CE; l'art. 6 L. n. 86/2000; l'art. 18, 2° co. D.Lgs. n. 190/2005, di attuazione della direttiva CEE n. 2002/65/CE; gli artt. 136 e ss. e 139 e ss. D.Lgs. n. 206/2005 (cui fa rinvio pure l'art. 1469/bis cc, nel suo testo attualmente vigente); ecc. .


Quest'ultimo indirizzo risulta oggi il più accreditato.

Così, ad esempio, da ultimo Cass. pen., 21/5/2008, n. 35393 ha ammesso la legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale delle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. n. 349/1986 (nella specie, il *W.W.F. Italia*) ed anche (così superando l'orientamento restrittivo espresso da Cass. pen. 3/12/2002, n. 43238) il diritto al risarcimento del danno in loro favore (in tal senso, cfr. pure la motivazione di Cass. pen., 30/9/2008, n. 41828). In motivazione, Cass., n. 35393/2008 cit. ha precisato che il *W.W.F. Italia*, oltre ad essere riconosciuto ai sensi dell'art. 13 L. n. 349 cit., "ha come finalità statutaria 'la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente tramite: a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi; b) la promozione di

enti portatori degli "interessi diffusi" ad esso volta a volta correlati, ha ormai scardinato il suddetto orientamento, non potendo più la partecipazione al procedimento fungere da idoneo criterio di differenziazione dell'interesse collettivo dall'interesse diffuso (e dunque di attribuzione all'ente esponenziale della relativa legittimazione ad agire in giudizio).


Stando ad un secondo orientamento giurisprudenziale e dottrinario, l'interesse collettivo altro non è che un interesse diffuso qualitativamente convertito (appunto in interesse collettivo), in virtù della sua localizzazione territoriale, conversione qualitativa che lo fa emergere dallo stato indifferenziato ed adespotato tipico del mero interesse diffuso (riferibile a tutta la generalità dei consociati), differenziandolo ed incardinandolo nell'ente esponenziale che ne funge da struttura portante e così facendolo divenire giudizialmente tutelabile. A tal fine, l'interesse deve radicarsi in un ambiente col quale l'ente presenti stabili, precisi e consistenti collegamenti, così da potersi quest'ultimo considerare "esponenziale" dell'interesse dei soggetti ad esso associati e stanziati in quella determinata zona di territorio. A questo indirizzo continua a fare riferimento, ad esempio, Cass. pen., 7/4/2006, n. 33887 (in motivazione), che ha ammesso la costituzione di parte civile del circolo udinese di *Legambiente* in un procedimento penale per reati ambientali.


Un terzo indirizzo sostiene, invece, che la conversione qualitativa dell'interesse diffuso in interesse collettivo opera solo allorchè specifiche disposizioni di legge attribuiscono espressamente a determinati enti o associazioni, ricompresi (e qui risiede l'elemento di "differenziazione") in appositi elenchi oppure legislativamente riconosciuti (indipendentemente



un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra' ecc. Ne deriva che la violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela del patrimonio naturale, come quelli previsti dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, comporta per se stessa un danno risarcibile per l'associazione ambientalista". E questo diritto al risarcimento del danno, sempre secondo Cass., n. 35393/2008, va riconosciuto alle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 "sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto all'ambiente".

Precisazione molto importante, quest'ultima, dal punto di vista dogmatico, perché pone in evidenza il duplice profilo del diritto di dette associazioni: diritto soggettivo *iure proprio* quale diritto (assoluto) della personalità; e diritto soggettivo assoluto all'ambiente, di cui esse sono portatrici esponenziali. Sotto questo secondo profilo, la tutela dell'ambiente costituisce dunque non soltanto un *interesse* collettivo (il che lo riporta nell'alveo degli interessi legittimi, coi relativi problemi di giurisdizione ai fini del risarcimento dei danni, tenuto conto anche del disposto dell'art. 7, 3° co. della legge n. 205/200 e della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Cassazione in materia di riparto di giurisdizione più sopra richiamate), ma un vero e proprio *diritto* soggettivo in capo all'ente, sebbene detto diritto abbia una portata collettiva. Un diritto, insomma, che, secondo quanto si accennava in precedenza (anche con riferimento al discorso sulla capacità espansiva della categoria del diritto soggettivo), potrebbe essere oggi definito, una volta che l'ente si sia appropriato del relativo interesse che ne è sotteso (facendosene esponente sul piano sostanziale e portatore nel processo), come un diritto soggettivo di portata collettiva.





A sua volta, Cass. pen, 28/3/2007, n. 20681 esclude espressamente in motivazione che l'individuazione di cui all'art. 13 L. n. 349 cit. consenta agli enti esponenziali il solo ingresso nel processo ai fini di cui al successivo art. 18, 5° co. L. n. 349 cit., aggiungendo che l'intervento nei giudizi per danno ambientale (o la possibilità di autonomo ricorso in sede giurisdizionale amministrativa) previsto da quest'ultima disposizione non esclude la possibilità per le associazioni ambientaliste di chiedere il risarcimento dei danni, poiché detto art. 18, nella parte in cui individua lo Stato, il Comune e la Regione (in virtù del loro rapporto di immedesimazione con il territorio) come massimi enti esponenziali della collettività, accentrando negli stessi la titolarità del ristoro del danno pubblico all'ambiente, cionondimeno *"non priva altri soggetti della legittimazione diretta a rivolgersi al giudice penale per la tutela di altri diritti patrimoniali o personali compresi nel degrado ambientale: l'art. 18 citato integra e non esclude i principi generali in materia del risarcimento del danno e di costituzione di parte civile"* ai sensi degli artt. 74 e ss. cpp. Da questo stesso presupposto partono (sia pure implicitamente), del resto, anche le succitate Cass., n. 35393/2008 e Cass. pen. 3/12/2008, n. 41828.

Ci si potrebbe chiedere se, sempre all'interno dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si sta trattando (oggi, come ripetesì, il più accreditato), l'iscrizione nel suddetto elenco ex art. 13 L. n. 349 sia una condizione sufficiente ai fini della legittimazione ad agire ovvero se, oltre detta iscrizione, occorranza anche requisiti ulteriori. Per la verità, Cass., n. 20681/2007 cit. enumera, ai fini della legittima costituzione di parte civile dell'ente *iure proprio*, i requisiti dello scopo statutario dell'ente, del suo

radicamento nel territorio interessato dalla lesione (non essendo peraltro all'uopo necessario che anche i singoli associati vi risiedano), del numero significativo dei consociati e del contributo fornito nella materia in oggetto; però c'è anche da dire che, dalla motivazione della menzionata sentenza, parrebbe che questa, sulla base dei testè citati requisiti, tenda ad ammettere la costituzione di parte civile nel processo penale dell'associazione ecologista anche a prescindere dalla sua iscrizione nell'elenco ex art. 13 L. n. 349/86. Cass., n. 35393/2008 cit., invece, mentre da un lato valorizza il "riconoscimento" dell'associazione ambientalista ex art. 13 cit. ai fini (non solo dell'intervento nei giudizi per danno ambientale, ma anche) della costituzione di parte civile nel processo penale, dall'altro lato sembra accontentarsi solo di questo requisito unitamente a quello della "finalità statutaria" (ossia dello scopo dell'ente). A giudizio di questa Corte di Appello, il "riconoscimento" dell'associazione ambientalista ex art. 13 cit. (già di per sé peraltro basato sul vaglio, sia pure in sede solo amministrativa, dello scopo della stessa, oltre che del suo ordinamento interno democratico statutariamente previsto, nonché della continuità della sua azione e della sua rilevanza esterna) costituisce una condizione sufficiente, unitamente allo scopo della medesima associazione (vagliato, ai fini di cui si dirà subito, anche in sede giurisdizionale), ai fini non solo dell'intervento nei giudizi per danno ambientale e del ricorso in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (ex art. 18, 5° co. L. n. 18 L. n. 349), ma anche della costituzione di parte civile nel processo penale; tutti gli altri profili (effettività del perseguimento di detto scopo da parte dell'associazione, sua stabilità, partecipazione alla stessa di un numero significativo di associati, suo radicamento nel territorio), da vagliarsi per



quanto qui interessa sempre in sede giurisdizionale nel singolo caso concreto, attengono invece all'effettiva sussistenza del diritto al risarcimento del danno come integrato dalla lesione del diritto soggettivo assoluto *iure proprio* della personalità dell'associazione e del diritto soggettivo assoluto all'ambiente di cui essa è portatrice esponenziale. Si tratta, insomma, di profili connessi al merito e cioè alla fondatezza della domanda.


Attualmente, peraltro, la sovraesposta problematica in materia ambientale deve fare i conti col sopravvenuto D.Lgs. n. 152/2006 che, all'art. 318, ha abrogato l'art. 18 (ad eccezione del 5° co.) L. n. 349/86 e che, nella parte VI (cfr. spec. artt. 309-310 e 311 e ss. e, in particolare, art. 313, 7° co.), pare attribuire solo allo Stato il diritto al risarcimento per il danno ambientale e limitare il diritto al risarcimento da parte di altri soggetti, eventualmente danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, al solo danno alla loro salute o ai beni di loro proprietà. Trattasi comunque di disciplina irretroattiva, come chiarito in motivazione da Cass. pen., n. 41828/2008 cit., e che, in ogni caso, attiene alla materia ambientale e non a quella della sicurezza oggetto del presente processo.

E, scendendo appunto alla materia della sicurezza, la L. n. 281/98 (come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 224/2001 e dall'art. 11 L. n. 39/2002), all'art. 1, 2° co. riconosce ai consumatori ed agli utenti "*come fondamentali i diritti: A. alla tutela della salute; B. alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi*"; all'art. 5 prevede l'istituzione di un apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e, all'art. 3, attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli

utenti inserite nel citato elenco di cui all'art. 5 la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi in via inibitoria (1° co., lett. A), ripristinatoria (1° co., lett. B) o correttiva/eliminataria (1° co., lett. C), senza preclusione per le eventuali azioni individuali da parte dei singoli consumatori danneggiati dalle medesime violazioni (7° co.).

Ora, anche qui, così come per la L. n. 349/86, non è espressamente prevista la possibilità per le associazioni in oggetto di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Tuttavia, gli illustrati principi affermati dalla citata Cassazione penale con riferimento alla L. n. 349/86 in materia di ambiente (cfr. Cass., n. 41828/2008, Cass., n. 35393/2008 e Cass., n. 20681/2007 cit.) sono simmetricamente applicabili anche alla L. n. 281/98 (in materia di sicurezza), nel senso che, per le associazioni iscritte negli elenchi di cui all'art. 5 L. n. 281 cit., la costituzione di parte civile nel procedimento penale (che è cosa diversa sia dall'intervento di cui all'art. 91 cpp e sia dalla tutela inibitoria, ripristinatoria e correttiva/eliminataria di cui all'art. 3 L. n. 281 cit.) risulta ammissibile secondo le regole ordinarie, sulla base del disposto degli artt. 74 e ss. cpp.

Passando ad esaminare la posizione di "*Cittadinanzattiva ONLUS*", nel presente processo risulta incontestatamente che questa rappresenta la prosecuzione del "*Movimento Federativo Democratico-ONLUS*", costituito a Roma con atto notarile del 3/4/1981, il quale, con ulteriore atto notarile registrato in Roma il 1°/8/2000, ha poi cambiato la sua denominazione appunto in quella di "*Cittadinanzattiva ONLUS*".




Il "Movimento Federativo Democratico", con DM/industria e artigianato 15/3/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30/3/2000), era stato iscritto appunto ai sensi dell'art. 5 L. n. 281/98 cit. nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, laddove "Cittadinanzattiva", alla data del 31/10/2004, risultava iscritta sempre nel citato elenco, come da DM/attività produttive 9/11/2004 (pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10/12/2004).

Per quanto concerne lo scopo di detto ente, tra le sue finalità statutarie vi è quella della "tutela ... della salute e della sicurezza individuale e collettiva" (cfr. art. 1, 1° co. del suo prodotto statuto), ossia una finalità perfettamente rispondente a quella, già citata, di cui all'art. 1, 2° co. L. n. 281/98. E la tutela della salute, sotto il profilo (che qui interessa) della sicurezza, si esplica innanzi tutto attraverso la tutela del diritto alla vita ed all'incolumità psicofisica della persona umana (artt. 2 e 32 Cost.).

Per quanto concerne gli altri profili (effettività del perseguimento del suddetto scopo da parte dell'associazione, sua stabilità, partecipazione alla stessa di un numero significativo di associati, suo radicamento nel territorio), gli stessi, come si diceva sopra attengono a giudizio di questa Corte alla fondatezza e cioè al merito della domanda. Ad ogni modo, ove anche dovesse ritenersi che anch'essi attengano invece alla legittimazione, trattasi di requisiti tutti nella specie sussistenti.

In particolare, l'ente in questione ha dimostrato, sempre attraverso la produzione (avvenuta sin dal I° grado) del suo statuto, di essere un'associazione di carattere nazionale, ma articolata anche a livello



regionale (cfr. artt. 1, 3° co. e 10 e ss. dello statuto), all'uopo dotata di segretari regionali cui compete tra l'altro (in concorso o in alternativa col segretario generale, sentita la competente rete di cui all'art. 5) il potere di agire in giudizio ai sensi degli artt. 13 e 1, 3° co. dello statuto. Di fatto, il segretario regionale per il Molise è il commissario straordinario, avv.

Mescia, nato a Campobasso ed ivi residente (come da atto di costituzione di parte civile), in persona del quale l'associazione "Cittadinanzattiva-ONLUS" si è per l'appunto costituita parte civile nel presente processo penale (il suo atto di costituzione di parte civile di I° grado è contenuto nel Faldone n. 5).

Il medesimo ente ha dimostrato documentalmente sin dal precedente grado del giudizio (cfr. i relativi documenti, come inseriti nel Faldone 8), inoltre:

- di avere redatto proprio per la Regione Molise il progetto "Impararesicuri" (che ha anche prodotto) a firma del menzionato Mescia, finalizzato tra l'altro a "favorire la diffusione ed il radicamento della cultura della sicurezza", a "creare un percorso di sensibilizzazione capillare di cittadini, genitori e personale della scuola", a "contribuire all'accelerazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici molisani", ecc.;
- di avere redatto il prodotto rapporto "Scuola sicura" per l'anno scolastico 2001-2002, monitorando numerose scuole di vari ordini e gradi (ivi comprese quelle elementari e medie) del nord, centro e sud Italia;
- di avere organizzato la manifestazione itinerante "Obiettivo barriere", che ha anche ottenuto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica;

- di avere stampato apposite locandine in occasione della II^a giornata della sicurezza nelle scuole, dal titolo "*Cosa fare per uscire dalla scuola in caso di pericolo*" (ivi comprese le ipotesi di terremoti o incendi);

- di avere predisposto il "*III^o rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici*", dal titolo "*La scuola di sicurezza*".

Da tutti i molteplici e significativi elementi, risulta come, in capo all'associazione "*Cittadinanzattiva*", siano presenti, oltre che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 L. n. 281/98 (che, unitamente al suo scopo specifico, stando a Cass., n. 35393/2008 cit. dovrebbe già essere di per sé sufficiente), anche una serie di specifici elementi ulteriori (cui fa riferimento Cass., n. 20681/2007 cit.), quali: il suo scopo, specificamente correlato alle finalità statutarie di tutela della salute e della sicurezza individuale e collettiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, 2° co. L. n. 281/98 già menzionato; la effettività del perseguimento di detto scopo, come da iniziative, pubblicazioni, progetti e riconoscimenti ufficiali dianzi menzionati; la sua stabilità, essendo stata essa costituita, sia pure con diversa denominazione (poi variata il 1°/8/2000 e quindi in tempo non sospetto), sin dal 3/4/81 e dunque non essendo stata certamente costituita solo in vista del presente processo; la notoria partecipazione al M.F.D. oggi "*Cittadinanzattiva*" di un numero significativo di associati; la sua localizzazione territoriale, ossia il suo radicamento (attraverso la propria articolazione regionale) nel territorio interessato dalla lesione, nel quale territorio essa, come si è visto, ha intrapreso anche apposite iniziative a tutela specifica della sicurezza nelle scuole e redatto progetti a firma del suo segretario regionale, a sua volta nato e residente *in loco*.

In definitiva, l'associazione "*Cittadinanzattiva-ONLUS*", nella sua articolazione regionale molisana, come legalmente rappresentata dal suo segretario regionale, è sicuramente legittimata, quale ente esponenziale, ad agire nel presente giudizio per ottenere il chiesto risarcimento del danno.

Danno che, come si spiegherà nel successivo Cap. XXVIII (trattandosi di profilo attinente alla fondatezza della pretesa risarcitoria nel merito), le è stato cagionato dalla violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela della pubblica incolumità e della stabilità delle costruzioni (ossia, in ultima analisi, a tutela della sicurezza e quindi della salute, dell'incolumità e della stessa vita dei consociati stanziati nel territorio in cui è radicato l'ente esponenziale) e che le va dunque riconosciuto e liquidato sotto il già descritto duplice profilo, e, cioè, sia come titolare di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle sue finalità statutarie e sia come ente esponenziale dei diritti assoluti alla salute ed alla sicurezza (cfr. - simmetricamente, sia pure con riferimento ad altro diritto assoluto - quello all'ambiente-, Cass., n. 35393/2008 cit.).

